

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

## GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

### 333° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 25 GIUGNO 1998

—————

**INDICE****Commissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali .....	<i>Pag.</i>	8
2 <sup>a</sup> - Giustizia .....	»	32
3 <sup>a</sup> - Affari esteri .....	»	40
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro .....	»	47
7 <sup>a</sup> - Istruzione .....	»	49
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni .....	»	60
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare .....	»	63
10 <sup>a</sup> - Industria .....	»	64
11 <sup>a</sup> - Lavoro .....	»	67
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità .....	»	81
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali .....	»	86

**Commissioni riunite**

1 <sup>a</sup> (Affari costituzionali) e 4 <sup>a</sup> (Difesa) .....	<i>Pag.</i>	5
--	-------------	---

**Commissioni di inchiesta**

Sul sistema sanitario .....	<i>Pag.</i>	102
-----------------------------	-------------	-----

**Giunte**

Elezioni e immunità parlamentari .....	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

**Organismi bicamerali**

RAI-TV .....	<i>Pag.</i>	107
Informazione e segreto di Stato .....	»	109
Riforma bilancio statale .....	»	110

**Sottocommissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali - Pareri .....	<i>Pag.</i>	116
---	-------------	-----

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

GIOVEDÌ 25 GIUGNO 1998

127<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
PREIONI

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

(A008 000, C21<sup>a</sup>, 0054<sup>o</sup>)

Il PRESIDENTE informa che, con lettera del 16 giugno scorso, il Presidente del Senato ha autorizzato, in via di massima, l'indagine conoscitiva sulle immunità parlamentari e su altre questioni di competenza della Giunta presso i Parlamenti della Svizzera, della Spagna e degli Stati Uniti d'America.

Il Presidente comunica quindi che, con lettera del 18 giugno 1998, il Presidente del Senato ha trasmesso copia degli atti del procedimento penale pendente nei confronti dei senatori Francesco Enrico Speroni e Vito Gnutti, inviati dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Verona a seguito della richiesta formulata dalla Giunta in data 12 maggio 1998.

Informa inoltre che, in data 19 giugno 1998, il Presidente del Senato ha trasmesso la lettera inviata dal senatore Riccardo De Corato relativa al procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Milano, con la quale lo stesso senatore comunica di aver aderito alla richiesta dell'avvocato Fabio Massimo Nicosia, che lo aveva convenuto in giudizio, di conciliare la lite.

Il Presidente comunica altresì che, in data 19 giugno 1998, il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta la lettera con la quale l'avvocato Filippo Alberto Scalone, che ha rivestito la carica di senatore nella XII legislatura, ha comunicato che nel corso del procedimento penale n. 5024/95 RGNR pendente presso il Tribunale di Palermo, il Sostituto procuratore della Repubblica ha chiesto dati relativi a rapporti telefonici da lui intrattenuti durante il mandato parlamentare, in ciò contravvenendo, ad avviso dello stesso *ex* senatore, a quanto disposto dall'articolo 68 della Costituzione.

*AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE*

***Esame del Doc. IV-bis, n. 26, nei confronti del senatore Giulio Andreotti, nella sua qualità di Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, nonchè del signor Nicola d'Amato***

(R135 000, C21<sup>a</sup>, 0061<sup>o</sup>)

Il PRESIDENTE espone preliminarmente i fatti e ricorda che il senatore Giulio Andreotti e il dottor Nicola d'Amato hanno depositato memorie scritte.

La Giunta ascolta quindi, ai sensi dell'articolo 135-bis, comma 2, del Regolamento, il senatore Giulio ANDREOTTI, al quale rivolgono domande i senatori BERTONI, PELLEGRINO, FASSONE, PASTORE, VALENTINO, BATTAGLIA, MILIO ed il PRESIDENTE.

Congedato il senatore Andreotti, si apre la discussione nel corso della quale prendono la parola i senatori VALENTINO, CALLEGARO, FASSONE, RUSSO, PALUMBO, BERTONI, PELLEGRINO, BATTAGLIA e PASTORE.

La Giunta delibera infine, all'unanimità e con separate votazioni, di proporre all'Assemblea il diniego dell'autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Giulio Andreotti, nella sua qualità di Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore*, nonchè nei confronti del dottor Nicola d'Amato.

La Giunta incarica il senatore Fassone di redigere la relazione per l'Assemblea.

È quindi rinviato l'esame dei restanti argomenti all'ordine del giorno.

*La seduta termina alle ore 15,20.*

**COMMISSIONI 1<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> RIUNITE****1<sup>a</sup> (Affari costituzionali)****4<sup>a</sup> (Difesa)**

GIOVEDÌ 25 GIUGNO 1998

**11<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 4<sup>a</sup> Commissione*  
GUALTIERI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Brutti.*

*La seduta inizia alle ore 8,55.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(43) BERTONI ed altri.** – *Esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage*

**(2669) PALOMBO.** – *Nuovo ordinamento dei servizi di informazione per la sicurezza e disciplina del segreto di Stato*

**(2745) MANCONI.** – *Esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage; ed estensione delle disposizioni del codice di procedura penale relative al segreto di Stato (articoli 202 e 256) ai processi penali che proseguono con le norme previgenti*

**(2959) BERTONI.** – *Previsione della nomina di un Ministro senza portafoglio alla Presidenza del Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza (CESIS)*

**(3137) MANFREDI ed altri.** – *Servizi informativi per la sicurezza della Repubblica e tutela del segreto*

(Esame congiunto e rinvio)

Il Presidente GUALTIERI ricorda che in data 27 maggio il Gruppo di Forza Italia aveva fatto proprio il disegno di legge n. 3137, ai sensi dell'articolo 79 del Regolamento.

Il senatore SENESE, relatore per la commissione difesa, rileva preliminarmente che la presenza di cinque proposte legislative costituiscono l'espressione più evidente dell'esigenza di rimeditazione della materia,

come confermato altresì dall'ampio dibattito che si sta svolgendo nell'opinione pubblica. Dichiara di condividere l'esigenza di una riscrittura della normativa risalente al 1977, in ragione sia di motivazioni squisitamente politiche – è infatti mutato il contesto nel quale fu redatto quel testo articolato –, sia di argomentazioni puramente tecniche, che denotano i non pochi aspetti di obsolescenza della legge n. 801 e la necessità di una sistemazione organica dell'intera materia. Inoltre, non si può sottacere la circostanza per cui i ventuno anni di applicazione della normativa sono stati contrassegnati non di rado da disfunzioni operative e da fibrillazioni organizzative che determinano inequivocabilmente l'opportunità di delineare un più penetrante controllo politico e, quindi, dello stesso Parlamento. Ne trae spunto per sottolineare come sia necessario definire con maggior nitore i poteri dell'apposito Comitato parlamentare.

La vigente disciplina difetta oltretutto di una definizione delle garanzie funzionali di chi opera per conto dei Servizi – infatti, non possono agire autonomamente senza esporsi al rischio di azioni penali, nè possono chiedere alcuna forma di autorizzazione all'autorità giudiziaria –; necessita altresì una definizione dei controlli verso i medesimi soggetti, come pure manca una disciplina del reclutamento ed è del pari *communis opinio* la necessità di delineare con esattezza la norma codicistica sul segreto di Stato.

Ciò premesso, il relatore si sofferma sulle singole proposte legislative all'esame.

Il disegno di legge n. 2959 – preso spunto da episodi di deviazioni dei Servizi dai compiti istituzionali, in contrasto con i principi più profondi dello Stato democratico –, ipotizza una novella all'articolo 3 della legge n. 801 prevedendo l'attribuzione ad un ministro senza portafoglio – pertanto, ad un componente del Consiglio dei ministri –, la Presidenza del comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza (Cesis), attualmente presieduto dallo stesso presidente del Consiglio, operato di fatto da molteplici impegni, (o per sua delega da un sottosegretario di Stato).

I disegni di legge nn. 43 e 2745 intendono incidere sulla materia del segreto di Stato innovando gli articoli 204 del codice di rito penale e 66 delle relative norme di attuazione. Entrambi i disegni di legge intendono estendere la portata della esclusione dell'opponibilità del segreto anche alle ipotesi di reati commessi per finalità di terrorismo e per i delitti di strage e mirano a vincolare il diniego al giudice del Presidente del Consiglio dei Ministri ad un obbligo di motivazione, quale attualmente non è invece contemplato. Per l'esattezza, il secondo dei due disegni di legge da ultimi menzionati intende modificare anche il comma 2 dell'articolo 245 delle menzionate norme di attuazione estendendo anche ai processi pendenti (di cui all'articolo 202 del codice di procedura penale) l'applicazione di un regime processuale particolare.

Viceversa, i restanti disegni di legge (nn. 2669 e 3137) denotano il lodevole desiderio di riscrivere in modo esaustivo l'intera materia. Dichiara di condividere il desiderio di rivedere *funditus* la disciplina

e di farlo in modo organico; tuttavia ritiene non essere del tutto condivisibili diverse soluzioni prospettate.

Il disegno di legge n. 2669, definite le attribuzioni sia del Presidente del Consiglio che dello stesso Consiglio dei Ministri, intende istituire un Dipartimento dell'informazione per la sicurezza dello Stato presso il Consiglio dei Ministri e delinea compiti ed attribuzioni del sottosegretario ad esso preposto, come pure del Comitato esecutivo e dell'Unità centrale. Con particolare riferimento all'articolo 10 (Modalità operative e rapporti con l'autorità giudiziaria) egli reputa condivisibile la scelta di cui al comma 1 di non attribuire la veste di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria agli appartenenti all'Unità centrale e ai Servizi; tuttavia, reputa necessarie di approfondimenti altre disposizioni, come ad esempio quella di cui al successivo comma 5 - «Nei confronti di cittadini italiani, gli appartenenti ai Servizi segreti qualora esplicitamente autorizzati dalla procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, su richiesta del Sottosegretario all'informazione per la sicurezza approvata dal Presidente del Consiglio dei ministri, possono procedere ...»: resta poco chiara, ad esempio, la procedura da seguire per i cittadini non italiani.

Con riferimento in particolare all'articolo 13, relativo al Comitato parlamentare di controllo, reputa necessario ridefinirne il potere di audizione - attualmente i confini di tale potere sono rimessi alla sensibilità dei singoli soggetti.

In relazione al disegno di legge n. 3137 egli nota in primo luogo la volontà di spostare il potere di controllo dal Governo al Parlamento, come emerge con solare evidenza sin dall'articolo 1 che riconosce alle Camere, anno per anno, la determinazione degli indirizzi e le priorità della politica informativa e della sicurezza.

In secondo luogo egli sottolinea come il Comitato parlamentare (di cui all'articolo 2) possa prestarsi al fianco della critica di pletoricità, essendo infatti contemplata la composizione di un senatore e di un deputato per ciascun Gruppo che superi la soglia del 10% in ciascuna Camera: paventa infatti il rischio di dinamiche assembleari. Invita poi a riflettere sulla prospettiva, pur suggestiva, di introdurre procedure pubbliche per l'intera materia; dichiara di temere indesiderati effetti di ripercussione negativi.

Si riserva, da ultimo, di integrare eventualmente la sua relazione nel corso di ulteriore seduta.

Il sottosegretario BRUTTI, dichiarata utile la relazione introduttiva, rileva come i disegni di legge presentati anche dall'opposizione, esprimano un contributo costruttivo, meritevoli quindi di una considerazione positiva. Rende noto che è in corso di elaborazione un testo articolato, che sarà presentato dal Governo in tempi brevi: esso costituirà un ulteriore contributo di riflessione; auspica pertanto in tempi brevi una riforma legislativa, scaturente da un ampio e serio dibattito parlamentare.

Il seguito dell'esame congiunto è pertanto rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,40.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 25 GIUGNO 1998

**276<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

VILLONE

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Testa e per gli affari esteri Toia.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE REFERENTE***(2425) Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo****(203) SALVATO ed altri. - Disciplina del diritto d'asilo****(554) BISCARDI ed altri - Disciplina del diritto di asilo**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana del 23 giugno, con la trattazione degli emendamenti residui concernenti l'articolo 10 del testo unificato proposto dal relatore e pubblicato con il resoconto del 10 febbraio 1998.

Gli emendamenti 10.13 e 10.9, di contenuto identico, sono fatti propri dal relatore in assenza dei proponenti. Il sottosegretario TESTA esprime un parere favorevole e la Commissione li approva.

Gli emendamenti 10.10, 10.3 e 10.4, sono dichiarati decaduti per l'assenza del proponente. Gli emendamenti 10.7 e 10.11, di contenuto identico, sono dichiarati del pari decaduti dopo che il sottosegretario TESTA ne ha rilevato l'inclusione nella legge n. 40 del 1998 e il relatore GUERZONI ne ha censurato l'incongruità rispetto al testo in esame.

La Commissione approva l'articolo 10 nel testo modificato.

Si riprende l'esame dell'emendamento 7.100, sostitutivo dell'articolo 7, e dei relativi subemendamenti, che erano stati accantonati in una delle precedenti sedute.

Sul subemendamento 7.100/5, il RELATORE esprime parere contrario, ritenendolo superfluo. Anche il sottosegretario TESTA esprime un parere contrario. Il senatore GASPERINI considera invece opportuna l'integrazione proposta con l'emendamento, che viene successivamente respinto dalla Commissione. Anche i subemendamenti 7.100/4 e 7.100/6 risultano respinti, in esito a distinte votazioni, dopo che il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO hanno formulato un parere contrario.

Circa il subemendamento 7.100/8, il relatore GUERZONI e il sottosegretario TESTA esprimono parere contrario. Secondo il senatore GASPERINI la limitazione proposta con l'emendamento è invece quanto mai opportuna. Il presidente VILLONE rileva l'impropria commistione tra la nozione di familiare e quella di grado di parentela. Il senatore PINGGERA auspica una formula normativa fondata esclusivamente sul grado di parentela. A una richiesta di chiarimento del senatore PASTORE risponde il presidente VILLONE citando l'articolo 27 della legge n. 40 del 1998, che limita l'estensione dei ricongiungimenti familiari; richiama inoltre il comma 8 dell'articolo 4 del testo in esame, che fa riferimento al nucleo familiare. Il senatore PASTORE sollecita l'attenzione sulla diversità di presupposti della legge sull'immigrazione e della normativa sull'asilo, che postula un diritto intestato individualmente. Il senatore MAGNALBÒ invita a considerare il diverso ordinamento familiare delle persone che provengono dalle società più lontane. Il presidente VILLONE considera comunque insufficiente la formulazione del comma 3 nell'emendamento 7.100 e ritiene opportuno disporsi a preparare, per la discussione in Assemblea, una soluzione più idonea. Il relatore GUERZONI ricorda che la questione è stata posta più volte e si riserva di formulare una diversa soluzione per la discussione in Assemblea. Il presidente VILLONE precisa che si potrebbe rinviare al criterio di individuazione definito dall'articolo 27 della legge n. 40 del 1998, ovvero individuare direttamente, come familiari, il coniuge e i parenti entro un certo grado. Il senatore PASTORE ribadisce che il diritto d'asilo è strettamente personale e non si estende *ipso iure* neanche ai familiari, che devono fare una propria istanza. Il RELATORE insiste nel richiedere una pausa di riflessione, approvando intanto il testo proposto dal Governo, con la riserva di elaborare una formulazione più raffinata per la discussione in Assemblea. Il senatore MARCHETTI osserva che anche nel caso dell'asilo si pone il problema dei familiari. Secondo il presidente VILLONE, tale problema può essere risolto applicando la legge sull'immigrazione. Conviene in tal senso anche il relatore GUERZONI. Il sottosegretario TESTA osserva che l'emendamento 7.100, al comma 3 assicura l'unità del nucleo familiare del richiedente asilo. Secondo il senatore MAGNALBÒ, si dovrebbe fare riferimento alla comunità familiare. Il senatore GASPERINI, preso atto dell'attenzione dimo-

strata dalla Commissione alla questione sollevata dal subemendamento 7.100/8 e apprezzando l'impegno assunto dal relatore per una soluzione normativa appropriata, ritira intanto la proposta di modifica.

Il subemendamento 7.100/24 è fatto proprio dal relatore in assenza del proponente. Il sottosegretario TESTA esprime un parere favorevole. La Commissione approva il subemendamento.

Il subemendamento 7.100/7 è respinto dalla Commissione, dopo che il relatore GUERZONI e il sottosegretario TESTA hanno espresso un parere contrario.

Il sottosegretario TESTA, quindi, invita il relatore a ritirare il subemendamento 7.100/18, che potrebbe dar luogo, in concreto, a un sistematico superamento del termine di 48 ore. Il relatore GUERZONI fa notare che la disposizione in esame si riferisce a persone svantaggiate dalla impossibilità di inoltrare la domanda di asilo mentre il subemendamento assicurerebbe una garanzia ulteriore: tuttavia egli riconosce l'aggravamento procedurale che ne deriva e ritira la proposta, riservandosi di formularne un'altra per la discussione in Assemblea, allo scopo di limitare la discrezionalità del delegato.

Il sottosegretario TESTA invita il relatore a ritirare anche il subemendamento 7.100/20, osservando che il comma 6 dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 7 riassume entrambe le ipotesi definite dai commi 4 e 5, facendo salvo l'invio della domanda alla commissione centrale per i casi di pericolo imminente. Il RELATORE ritira il subemendamento 7.100/20, riservandosi di proporre una integrazione al comma 6.

Il presidente VILLONE ricorda che il subemendamento 7.100/1 era stato a suo tempo ritirato.

Sul subemendamento 7.100/9, il relatore GUERZONI e il sottosegretario TESTA esprimono un parere contrario. Il senatore GASPERINI insiste nella proposta di modifica ritenendo impropria la definizione di «delitto di diritto comune». Il presidente VILLONE precisa che si tratta di una formula desunta dalla Convenzione di Ginevra. Il senatore PASTORE considera corretta la precisazione del Presidente, che tuttavia a suo avviso non esime dalla necessità di limitare normativamente la gravità del reato. Il presidente VILLONE ritiene opportuna una verifica sulla sussistenza o meno di norme attuative della Convenzione internazionale, che possano integrare la lacuna individuata dal subemendamento.

Il sottosegretario TESTA considera probabilmente non necessaria una precisazione legislativa espressa e tuttavia ritiene incongrua la qualificazione della gravità dell'illecito esclusivamente in funzione dei minimi edittali di pena. Il presidente VILLONE reputa opportuno affidare al relatore l'incarico di verificare le condizioni normative appena richia-

mate, prima della discussione in Assemblea. Il relatore GUERZONI, disponibile a compiere la verifica, invita i proponenti a ritirare i subemendamenti 7.100/9 e 7.100/10. Il senatore GASPERINI ritira tali emendamenti.

Il presidente VILLONE ricorda che il subemendamento 7.100/2 era stato a suo tempo ritirato. Il subemendamento 7.100/21 è dichiarato decaduto per l'assenza del proponente. Il subemendamento 7.100/19 è respinto con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO.

Il RELATORE, quindi, propone il subemendamento 7.100/A, che integra e precisa il comma 6 nell'emendamento 7.100. Il sottosegretario TESTA esprime un parere favorevole e la Commissione approva il subemendamento.

Il subemendamento 7.100/22 è fatto proprio dal relatore in assenza del proponente. Il sottosegretario TESTA esprime un parere favorevole. Il senatore PASTORE ritiene che il subemendamento debba essere comunque coordinato con il comma 4, lettera *b*) dell'emendamento 7.100. Con una riserva di coordinamento, la Commissione approva.

Il subemendamento 7.100/23 è dichiarato decaduto per l'assenza del proponente.

Il subemendamento 7.100/17 è approvato previo parere favorevole del rappresentante del Governo.

Il subemendamento 7.100/3 risulta invece respinto, con il parere contrario del relatore GUERZONI e del sottosegretario TESTA.

Questi ultimi esprimono anche un parere negativo sul subemendamento 7.100/12, che viene quindi respinto dalla Commissione.

Anche il subemendamento 7.100/11 è respinto dalla Commissione, dopo che il relatore GUERZONI e il sottosegretario TESTA hanno pronunciato un parere contrario, mentre il senatore GASPERINI ha ribadito l'opportunità della precisazione. Con distinte votazioni, sono quindi respinti i subemendamenti 7.100/13 e 7.100/14, previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO.

Sul subemendamento 7.100/15 il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono un parere positivo. La Commissione approva la proposta di modifica.

Quanto al subemendamento 7.100/16, il RELATORE manifesta la propria disponibilità, purchè la disposizione sia collocata ad integrazione del comma 3: si tratta, infatti, di una precisazione non contraddittoria, poichè a suo avviso la reperibilità è già compresa nella sorveglianza.

Concorda il sottosegretario TESTA. Il presidente VILLONE richiama l'attenzione sulla difficoltà di assicurare in concreto la reperibilità delle persone. Concorda il senatore MARCHETTI, che preannuncia il suo voto contrario al subemendamento. Il senatore GASPERINI precisa che, secondo il subemendamento, l'autorità di pubblica sicurezza deve adottare le misure opportune per assicurare la reperibilità. Il senatore ANDREOLLI annuncia il suo voto contrario. Nello stesso senso si pronuncia il senatore MAGNALBÒ. Il subemendamento, posto in votazione, non risulta accolto.

La Commissione, quindi, approva l'emendamento 7.100, che sostituisce l'articolo 7 del testo proposto dal relatore, quale risulta dalle modifiche derivanti dai subemendamenti dianzi accolti.

Restano di conseguenza assorbiti o preclusi tutti gli altri emendamenti all'articolo 7, compreso l'emendamento 7.0.1 e i relativi subemendamenti.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO  
DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE  
NN. 2425, 203 E 554**

**Art. 7.**

*Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Durante tale periodo, il richiedente asilo è sottoposto a regime di sorveglianza da parte dell'Autorità di Pubblica sicurezza».*

**7.100/5**

TABLADINI, GASPERINI, SPERONI

*Al comma 2, sopprimere i periodi dalle parole: «Al pre-esame» fino alla fine del comma.*

**7.100/4**

TABLADINI, GASPERINI, SPERONI

*Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «presso le questure individuate» con le seguenti: «eccezionalmente, qualora l'ingresso temporaneo sul territorio nazionale sia stato autorizzato per altra ragione, alla questura del luogo di provvisoria dimora, individuata».*

**7.100/6**

TABLADINI, GASPERINI, SPERONI

*Al comma 3, dopo le parole: «ai suoi familiari», inserire le seguenti: «entro il terzo grado».*

**7.100/8**

TABLADINI, GASPERINI, SPERONI

*Al comma 3, dopo le parole: «fatto salvo», inserire le seguenti: «che ne abbiano altro titolo e».*

**7.100/24**

LUBRANO DI RICCO

*Al comma 3, dopo le parole: «Gli interessati sono assistiti», inserire le seguenti: «e sorvegliati».*

**7.100/7**

TABLADINI, GASPERINI, SPERONI

*Al comma 4, secondo rigo, sopprimere le parole: «ove necessario».*

**7.100/18**

IL RELATORE

*Al comma 4, lettera b), spostare l'ultimo capoverso dopo la lettera e).*

**7.100/20**

IL RELATORE

*Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole: «anche non».*

**7.100/1**

MARCHETTI

*Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «grave delitto di diritto comune commesso all'estero», inserire le seguenti: «per il quale l'ordinamento italiano preveda una pena minima superiore ai dodici mesi».*

**7.100/9**

TABLADINI, GASPERINI, SPERONI

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'applicazione della presente legge, sono da ritenersi gravi delitti di diritto comune quelli per i quali l'ordinamento italiano preveda una pena minima superiore ai dodici mesi».*

**7.100/10**

TABLADINI, GASPERINI, SPERONI

*Al comma 4, lettera e), sopprimere le parole: «con sentenza di secondo grado anche se non definitiva».*

**7.100/2**

MARCHETTI

*Al comma 5, sopprimere le lettere b), c) e d).*

**7.100/21**

LUBRANO DI RICCO

*Al comma 5, sopprimere le lettere c) e d).*

**7.100/19**

IL RELATORE

*Al comma 6, premettere le seguenti parole: «In ogni caso,»; conseguentemente sopprimere la parola: «comunque».*

**7.100/A**

IL RELATORE

*Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ammissibile».*

**7.100/22**

LUBRANO DI RICCO

*Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ove sia richiesta l'applicazione del disposto del presente comma dall'interessato o dal rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dal rappresentante dell'organizzazione non governativa autorizzato ad assistere al pre-esame, la domanda di asilo è immediatamente trasmessa alla Commissione secondo le modalità stabilite al comma 7».*

**7.100/23**

LUBRANO DI RICCO

*Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «respingimento immediato» inserire le seguenti: «o all'espulsione».*

**7.100/17**

IL RELATORE

*Al comma 8, sopprimere il primo periodo.*

**7.100/3**

MARCHETTI

*Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: «entro trenta giorni» con le seguenti: «entro venti giorni».*

**7.100/12**

TABLADINI, GASPERINI, SPERONI

*Al comma 8, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Durante tale periodo non si intende sospesa l'azione di sorveglianza».*

**7.100/11**

TABLADINI, GASPERINI, SPERONI

*Al comma 9, sostituire le parole da: «Qualora il pre-esame» fino a: «o dei suoi familiari», con le seguenti: «Nelle more del pre-esame».*

**7.100/13**

TABLADINI, GASPERINI, SPERONI

*Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: «ove non abbia altro titolo per l'ingresso o il soggiorno» con le seguenti: «e la vigilanza».*

**7.100/14**

TABLADINI, GASPERINI, SPERONI

*Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: «fissano il proprio domicilio» con le seguenti: «sono autorizzati a soggiornare».*

**7.100/15**

TABLADINI, GASPERINI, SPERONI

*Al comma 10, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «L'Autorità di Pubblica sicurezza adotta le misure opportune ad assicurare la reperibilità del richiedente asilo fino allo spirare del termine stabilito».*

**7.100/16**

TABLADINI, GASPERINI, SPERONI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 7.**

1. La domanda di asilo, presentata ai sensi dell'articolo 4, comma 2, è soggetta ad un pre-esame volto ad accertare preliminarmente, se l'Italia sia lo Stato competente per l'esame della domanda sulla base delle Convenzioni internazionali cui la Repubblica aderisce e, in tal caso, se la domanda sia ammissibile ai sensi del successivo comma 4 del presente articolo ed, in caso affermativo, se la domanda sia non manifestamente infondata ai sensi del successivo comma 5.

2. Il pre-esame, di cui è redatto verbale, è svolto, presso i valichi di frontiera o presso le questure individuate dal decreto del ministro dell'interno di cui al comma 1 del successivo articolo 15, nei due giorni successivi alla presentazione della domanda. Competente allo svolgimento del pre-esame è un delegato della Commissione centrale che si avvale del funzionario di polizia di frontiera o del funzionario della questura e, se necessario, di un interprete. Al pre-esame può intervenire un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o, su indicazione di quest'ultimo, uno degli appartenenti alle orga-

nizzazioni non governative di cui all'articolo 4, comma 2. Il delegato della Commissione comunica tempestivamente all'Alto Commissariato o alla Organizzazione dallo stesso indicata, l'inizio del pre-esame. Qualora la domanda di asilo sia presentata presso valichi di frontiera o presso questure non indicate nel richiamato decreto ministeriale, il funzionario di polizia avvia, immediatamente, il richiedente asilo alla questura più vicina, abilitata allo svolgimento del pre-esame.

3. Al richiedente asilo ed ai suoi familiari non è consentito l'ingresso o la libera circolazione sul territorio nazionale per il tempo necessario allo svolgimento del pre-esame, fatto salvo quanto stabilito nel successivo comma 9 del presente articolo. Gli interessati sono assistiti con le modalità previste dall'articolo 15, commi 1 e 2.

4. La domanda può essere dichiarata inammissibile dal delegato della commissione, sentito, ove necessario, un membro del consiglio di presidenza della Commissione centrale, qualora il richiedente:

a) sia stato già riconosciuto rifugiato in altro Stato che gli assicuri adeguata protezione;

b) provenga da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito alla Convenzione di Ginevra, nel quale il medesimo richiedente abbia senza presentare domanda di asilo, trascorso un periodo di soggiorno, non considerandosi tale il tempo necessario per il transito attraverso il territorio di quello Stato sino alla frontiera italiana. L'inammissibilità della domanda non opera nel caso in cui sussista per il richiedente asilo l'impossibilità ad essere riammesso nello Stato di provenienza o sussista pregiudizio per la propria vita o per la libertà personale o pericolo di incorrere in trattamenti inumani o degradanti ovvero rischi di essere rinvio in un altro Stato dove potrebbe essere esposto ad analoghe situazioni di pericolo;

c) sia stato condannato con sentenza anche non definitiva per un crimine contro la pace o contro l'umanità o un crimine di guerra o un grave delitto di diritto comune commesso all'estero o si sia reso colpevole di azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite, come previsto dall'articolo 1, paragrafo F) della convenzione di Ginevra;

d) risulti perseguito per gli stessi fatti di cui al precedente punto c) da un Tribunale internazionale istituito sulla base di accordi internazionali cui l'Italia aderisce;

e) sia stato condannato in Italia, con sentenza di secondo grado anche se non definitiva, per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, del codice di procedura penale, o risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato, ovvero quando lo stesso appartenga ad una delle categorie indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero qualora sia stata applicata anche in via provvisoria una delle misure di cui all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

5. La domanda è dichiarata manifestamente infondata dal delegato della Commissione quando, tenuto conto degli atti dell'Unione Europea, anche non vincolanti, in materia di asilo e delle linee direttive della Commissione centrale di cui all'articolo 3, comma 11 e sentito, ove ne-

cessario, un membro del consiglio di presidenza della medesima Commissione risulti in particolare che:

a) i motivi della domanda non rientrano tra quelli che sono a fondamento del diritto di asilo, ai sensi della presente legge;

b) le dichiarazioni o gli elementi posti a fondamento della domanda sono del tutto inconsistenti, generici e privi di sostanza;

c) la domanda è priva di credibilità in quanto incoerente e contraddittoria o inverosimile;

d) la domanda è chiaramente strumentale in quanto avanzata, senza giustificato motivo, successivamente ad un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale ovvero al fine di evitare l'adozione di tale provvedimento.

6. Qualora ricorrano le condizioni previste dal precedente comma 4, lettera b), relative alle situazioni di pericolo che impediscono una dichiarazione di inammissibilità, la domanda è comunque ritenuta non manifestamente infondata.

7. La domanda è trasmessa alla Commissione Centrale per l'esame della stessa, ai sensi del successivo articolo 8, quando il pre-esame si sia concluso positivamente. In caso di esito negativo il funzionario di frontiera o quello di questura provvede al respingimento immediato del richiedente asilo, ove non abbia altro titolo a permanere sul territorio nazionale, notificandogli il provvedimento stesso.

8. Il ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio avverso il provvedimento negativo del delegato della Commissione centrale ed il conseguente provvedimento di respingimento non sospende l'esecuzione del respingimento medesimo. Il ricorso, l'istanza di sospensione del provvedimento ed i motivi aggiunti possono essere presentati, anche senza l'assistenza legale, dallo stesso interessato e in lingua straniera entro trenta giorni dalla notifica del predetto provvedimento anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero, che provvede alle prescritte notifiche. L'Avvocatura Generale dello Stato cura il deposito del ricorso. I successivi atti relativi al procedimento sono inviati a cura dell'Amministrazione resistente al ricorrente presso il domicilio anche all'estero dallo stesso indicato o, in mancanza, presso la suddetta rappresentanza diplomatica o consolare.

9. Qualora il pre-esame della domanda non si esaurisca nei due giorni dalla presentazione della stessa o il delegato della Commissione ritenga che il procedimento non possa concludersi entro tale periodo ovvero ricorrano particolari esigenze di soccorso del richiedente o dei suoi familiari, il questore o il dirigente del posto di frontiera dispone il trattenimento del richiedente, ove non abbia altro titolo per l'ingresso o il soggiorno, presso la più vicina sezione speciale per i richiedenti asilo, costituita ai sensi del successivo comma 10, nei centri di permanenza temporanea e assistenza di cui alla medesima legge. Per il trattenimento si seguono, in quanto applicabili, le procedure previste dall'articolo 12, commi 3, 4 5 e 6, della legge 6 marzo 1998, n. 40. In caso di allontanamento arbitrario dal centro di permanenza, si applica l'articolo 650 del codice penale.

10. In caso di mancata convalida, da parte del pretore, del provvedimento di trattenimento adottato dal funzionario di polizia o di scadenza dei termini previsti dal comma 5, dell'articolo 12 della legge 6 marzo 1998, n. 40, al richiedente asilo ed ai suoi familiari è concesso permesso di soggiorno per la conclusione del pre-esame. Gli stessi sono inviati, ove abbiano bisogno di assistenza, presso le strutture di accoglienza del comune ove fissano il proprio domicilio, dal cui territorio hanno l'obbligo di non allontanarsi senza autorizzazione della competente questura sino alla conclusione del pre-esame. Tale obbligo è esteso anche ai casi in cui il richiedente asilo e i suoi familiari non necessitino di assistenza ed abbiano quindi eletto un proprio domicilio. L'allontanamento arbitrario dal territorio comunale determina il trattenimento dell'interessato nella sezione speciale del centro di permanenza di cui al precedente comma 9 con le modalità indicate nel medesimo comma.

11. Sono istituite, presso i centri di permanenza temporanea e assistenza, di cui all'articolo, 12, comma 1, della legge 6 marzo 1998, n. 40, sezioni speciali per i richiedenti asilo ed i loro familiari, separate dal resto del centro e caratterizzate da ogni possibile agevolazione della vita familiare e sociale compatibile con la vigilanza. Le modalità per la gestione delle sezioni speciali per richiedenti asilo sono definite con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro per la Solidarietà sociale.

12. In casi eccezionali, qualora si verifichi un notevole afflusso di richiedenti asilo che non consente l'espletamento del pre-esame nei due giorni successivi alla domanda nè l'avvio degli stessi alle sezioni speciali dei centri di permanenza di cui al precedente comma 10, nè il ricovero presso le strutture previste dall'articolo 38 della legge 6 marzo 1998, n. 40, e qualora la situazione richieda comunque la predisposizione di particolari e urgenti interventi al fine di garantire una loro adeguata accoglienza e assistenza, il Prefetto, competente per territorio, può porre in essere le attività previste dal decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451 convertito, senza modificazioni dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563 e successiva norma di attuazione, realizzando, ove necessario, strutture provvisorie per il ricovero dei predetti stranieri. Per il trattenimento degli stessi nelle predette strutture provvisorie di accoglienza si seguono, in quanto applicabili le procedure previste dall'articolo 12, commi 3, 4, 5 e 6 della legge 6 marzo 1998, n. 40».

**7.100**

IL GOVERNO

*Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Nelle more del pre-esame, il richiedente asilo è trattenuto e vigilato in apposito centro di accoglienza stabilito in prossimità del posto di frontiera o della questura».*

**7.2**

TABLADINI, SPERONI, TIRELLI

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: «o, su indicazione», fino a: «di cui all'articolo 4, comma 2».*

**7.1**

TABLADINI, SPERONI, TIRELLI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché l'avvocato di fiducia dello straniero. Il pre-esame si svolge secondo i principi del contraddittorio e mediante domande che possono essere poste anche da ciascuno degli intervenuti».*

**7.30**

LUBRANO DI RICCO

**7.49** (Identico all'em. 7.30)

DIANA Lino

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il pre-esame della domanda è svolto, ove esistano, presso i centri di informazione e tutela alla frontiera».*

**7.12**

LUBRANO DI RICCO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*«1-bis. Fino allo svolgimento del pre esame il richiedente l'asilo è sottoposto a vigilanza da parte dell'autorità di frontiera o della questura, tenuto conto delle circostanze del caso».*

**7.5**

PASTORE, MAGGIORE

*Al comma 2-bis, lettera b) sostituire le parole: «abbia trascorso un periodo di soggiorno, non considerandosi tale il tempo necessario per il transito attraverso il territorio di quello stato sino alla frontiera italiana», con le seguenti parole: «nel quale abbia trascorso più di tre mesi, durante i quali, tenuto conto delle specifiche circostanze del caso, avrebbe potuto richiedere asilo alle autorità di quello Stato in base alla legislazione vigente e alla prassi amministrativa ivi praticata».*

**7.34**

LUBRANO DI RICCO

**7.51** (Identico all'em. 7.34)

DIANA Lino

*Al comma 2-bis, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:*  
«, se risulta, sulla base di elementi concreti ed attuali, che nel territorio di tale Stato egli sarà di nuovo ammesso in condizioni di sicurezza e nel rispetto dei suoi fondamentali diritti, sarà protetto contro il rischio di invio in uno Stato rischioso per la sua vita, sicurezza e incolumità, potrà regolarmente soggiornare e riceverà un trattamento conforme alle norme internazionali sulla protezione dei diritti inviolabili della persona umana e sulla protezione dei rifugiati».

**7.33**

LUBRANO DI RICCO

**7.50** (Identico all'em. 7.33)

DIANA Lino

*Dopo il comma 2-ter, inserire il seguente:*

«2-quater: È fatto salvo, in ogni caso, l'obbligo della Commissione centrale di esaminare direttamente una domanda di asilo presentata ai sensi dell'articolo 10 della Costituzione della Repubblica come attuato dalla presente legge, qualora la legislazione vigente nello Stato responsabile dell'esame della domanda, ai sensi delle convenzioni internazionali di cui al comma 2-ter, non preveda alcuna forma di protezione per la specifica situazione dichiarata dal richiedente».

**7.19**

LUBRANO DI RICCO

**7.36** (Identico all'em. 7.19)

DIANA Lino

*Al comma 3, sostituire le parole:* «il delegato della Commissione centrale», *con le seguenti:* «il componente o il delegato della Commissione centrale».

**7.20**

LUBRANO DI RICCO

**7.37** (Identico all'em. 7.20)

DIANA Lino

*Al comma 3, sopprimere le parole: «o dell'Organizzazione dallo stesso indicata».*

**7.3**

TABLADINI, SPERONI, TIRELLI

*Al comma 3, sostituire le parole da: «tenuto conto» fino alla fine, con le seguenti: «nel rispetto dei criteri di cui alla Risoluzione del Consiglio dei ministri responsabili dell'immigrazione del 1 dicembre 1992 e della Risoluzione del Consiglio dei ministri dell'Unione europea del 20 giugno 1995 sulle garanzie minime per le procedure d'asilo, nonché delle linee direttive della Commissione centrale di cui all'articolo 3, comma 11, quando:*

*a) ha basato la sua domanda su una falsa identità o su documenti contraffatti, se continua a sostenerne l'autenticità anche a seguito di contestazioni;*

*b) ha fraudolentemente eluso gli obblighi fondamentali imposti dalle procedure nazionali in materia di richiesta d'asilo;*

*c) ha fatto richiesta di asilo esclusivamente al fine di bloccare l'esecuzione di un provvedimento di espulsione, se in precedenza ha avuto ampia possibilità, in condizioni di libertà, di presentarla».*

**7.21**

LUBRANO DI RICCO

**7.38** (Identico all'em. 7.38)

DIANA Lino

*Al comma 3, sostituire il capoverso con il seguente:*

*«a) risulti, sulla base di elementi concreti ed attuali, che lo straniero dopo l'ingresso nel territorio italiano abbia distrutto, alterato o occultato il proprio passaporto o documento di viaggio o, in mancanza, abbia fornito generalità che si rivelino successivamente false o comunque si rifiuti di fornire le proprie generalità;*

*b) una domanda di asilo presentata in Italia dalla medesima persona sia stata in precedenza dichiarata infondata o inammissibile o respinta, esclusi i casi di annullamento delle precedenti decisioni, e lo straniero non allegghi alla nuova domanda nuovi elementi di prova scoperti ovvero fatti nuovi sopravvenuti dopo la data in cui ha avuto conoscenza della decisione definitiva relativa alla precedente domanda di asilo;*

*c) i motivi addotti a sostegno della domanda sono fondati soltanto su circostanze prodotte fraudolentemente dopo l'espatrio ovvero sono provate soltanto mediante elementi di prova falsi o contraffatti senza che comunque risultino altri elementi che facciano ritenere che nel pae-*

se di origine o di provenienza sussista alcuna delle circostanze indicate all'articolo 2;

*d)* la domanda di asilo è presentata dallo straniero al solo fine di sottrarsi all'esecuzione di un provvedimento di espulsione dal territorio dello Stato che sia stato comunicato all'interessato in momento anteriore a quello in cui è stata presentata la domanda senza che comunque risultino altri elementi che facciano ritenere che nel paese di origine o di provenienza sussista alcuna delle circostanze indicate all'articolo 2».

**7.35**

LUBRANO DI RICCO

**7.52** (Identico all'em. 7.35)

DIANA Lino

*Al comma 3-bis, sostituire la parola: «può», con la seguente: «deve».*

**7.6**

PASTORE, MAGGIORE

*Al comma 3-bis, sopprimere le parole: «ove necessario».*

**7.8**

MARCHETTI

**7.23** (Identico all'em. 7.8)

LUBRANO DI RICCO

**7.40** (Identico all'em. 7.8)

DIANA Lino

*Al comma 3-bis, sostituire le parole: «qualora il richiedente» fino alla fine del comma con le seguenti: «qualora il richiedente risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato. Nella decisione di respingimento della domanda deve essere ponderata l'attuale pericolosità per la sicurezza dello Stato del richiedente asilo e la gravità delle persecuzioni nelle quali potrebbe incorrere, in caso di respingimento».*

**7.9**

MARCHETTI

**7.41** (Identico all'em. 7.9)

DIANA Lino

*Al comma 3-bis, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:*

«a) risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato. Nella decisione di respingimento della domanda deve essere ponderata l'attuale pericolosità per la sicurezza dello Stato del richiedente asilo e la gravità delle persecuzioni nelle quali potrebbe incorrere, in caso di respingimento».

**7.54**

PASQUALI, MAGNALBÒ, SILIQUINI

**7.24** (Identico all'em. 7.54)

LUBRANO DI RICCO

*Al comma 3-bis, lettera a), sopprimere le parole da: «o un grave», fino a: «all'estero».*

**7.14**

LUBRANO DI RICCO

*Al comma 3-bis, lettera a), dopo le parole: «l'Italia aderisce» aggiungere le seguenti: «ai fini dell'applicazione della presente legge, sono da ritenersi gravi delitti di diritto comune quelli per i quali l'ordinamento italiano preveda una pena minima superiore ai dodici mesi».*

**7.4**

TABLADINI, SPERONI, TIRELLI

*Al comma 3-bis, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis) sia stato condannato all'estero con sentenza passata in giudicato per delitti contro la vita o connessi al traffico di sostanze stupefacenti o ad associazioni criminali equiparabili a quelle mafiose».

**7.15**

LUBRANO DI RICCO

*Al comma 3-bis, lettera b), sostituire le parole: «con sentenza anche non definitiva, confermata in appello, per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale», con le seguenti: «con sentenza definitiva per uno dei delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale».*

**7.26**

LUBRANO DI RICCO

**7.42** (Identico all'em. 7.26)

DIANA Lino

*Al comma 3-bis, lettera b), sostituire le parole da: «ovvero quando lo stesso», fino a: «19 marzo 1990, n. 55», con le seguenti: «ovvero quando lo stesso risulti appartenere ad associazioni di tipo mafioso o dedite al traffico degli stupefacenti o ad organizzazioni terroristiche che si siano rese responsabili dei crimini di cui alla lettera F a) dell'articolo 1 della Convenzione di Ginevra».*

**7.27**

LUBRANO DI RICCO

**7.43** (Identico all'em. 7.27)

DIANA Lino

*Al comma 4, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Qualora l'Italia non sia lo Stato responsabile, ai sensi delle convenzioni internazionali cui aderisce, dell'esame di una domanda ritenuta ammissibile, è avviata immediatamente la procedura di richiesta di ammissione, nel territorio dello Stato responsabile, dello straniero richiedente asilo, secondo quanto previsto da dette convenzioni».*

**7.28**

LUBRANO DI RICCO

**7.44** (Identico all'em. 7.28)

DIANA Lino

*Al comma 4, dopo il primo periodo inserire il seguente: «La dichiarazione di manifesta infondatezza diviene esecutiva solo con provvedimento di conferma emanato dalla competente sezione della Commissione centrale. Avverso la conferma della dichiarazione di manifesta infondatezza può essere presentato ricorso al giudice ordinario, entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice, in caso di accoglimento, concede autorizzazione provvisoria a soggiornare sul territorio sino alla conclusione del procedimento».*

**7.22**

LUBRANO DI RICCO

**7.39** (Identico all'em. 7.22)

DIANA Lino

*Al comma 4, sostituire le parole: «In tutti gli altri casi», con le seguenti: «Salvo che l'interessato abbia comunque titolo a fare ingresso o a soggiornare nel territorio dello Stato o che siano verificate le condizioni di cui all'articolo 10, in tutti gli altri casi».*

**7.29**

LUBRANO DI RICCO

**7.45** (Identico all'em. 7.29)

DIANA Lino

*Al comma 4, sostituire le parole da: «il funzionario di frontiera», fino a: «provvedimento stesso», con le seguenti: «, ovvero qualora il pre-esame, presso il valico di frontiera, non possa essere effettuato entro due giorni, il funzionario della polizia di frontiera dispone che il richiedente asilo sia trattenuto per il tempo strettamente necessario e con le procedure o garanzie previste, presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, di cui all'articolo 12, comma 1, della legge «disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero».*

*4-bis.* Il richiedente l'asilo è trattenuto nel centro di cui al comma precedente con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza e il pieno rispetto della sua dignità.

*4-ter.* La polizia di frontiera trasmette copia degli atti alla Questura competente per territorio e al Pretore, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dal provvedimento di trattenimento presso il centro di cui al precedente comma 4.

*4-quater.* Il pretore ove ritenga sussistenti i presupposti di cui ai commi 3 e 3-bis convalida il provvedimento della polizia di frontiera nei modi di cui all'articolo 737 del codice di procedura civile sentito l'interessato. La polizia di frontiera procede allora al respingimento dello straniero ove sussista altro titolo per l'ammissione al territorio. In ogni caso, il provvedimento di trattenimento nel centro, di cui al comma 4, cessa di avere ogni effetto qualora non sia convalidato entro le quarantotto ore successive. Il pretore, ove non ritenga sussistere tali presupposti, ordina la Questura di ricevere la domanda d'asilo.

*4-quinquies.* La permanenza nel centro non potrà protrarsi oltre un periodo di complessivi 20 giorni. Su richiesta del questore, il pretore può prorogare il termine fino ad un massimo di ulteriori 10 giorni, qualora sia imminente l'eliminazione dell'impedimento all'esecuzione del respingimento.

4-*sexies*. Nel caso, invece, in cui il pre-esame si compia presso una Questura, il funzionario della Questura provvede alla notifica del provvedimento di inammissibilità al richiedente l'asilo, verso il quale è ammesso ricorso ai sensi del comma 5 del presente articolo».

**7.10**

MARCHETTI

**7.25** (Identico all'em. 7.10)

LUBRANO DI RICCO

**7.46** (Identico all'em. 7.10)

DIANA Lino

*Al comma 4, dopo le parole: «In tutti gli altri casi» inserire le seguenti: «ovvero qualora il pre-esame, presso il valico di frontiera, non possa essere effettuato entro due giorni, il funzionario della polizia di frontiera dispone che il richiedente asilo sia trattenuto per il tempo strettamente necessario e con le procedure o garanzie previste, presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, di cui all'articolo 12, comma 1, della legge "Disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero"».*

**7.53**

PASQUALI, MAGNALBÒ, SILIQUINI

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in lingua comprensibile al destinatario».*

**7.16**

LUBRANO DI RICCO

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Avverso il provvedimento di inammissibilità della domanda di asilo è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente per territorio. La presentazione del ricorso sospende l'efficacia del provvedimento impugnato. Il TAR decide con ordinanza entro e non oltre quindici giorni».

**7.11**

MARCHETTI

**7.31** (Identico all'em. 7.11)

LUBRANO DI RICCO

**7.47** (Identico all'em. 7.11)

DIANA LINO

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Il TAR decide con ordinanza entro 10 giorni. Il ricorso è esente da imposte di bollo e diritti di iscrizione a ruolo. A tale ricorso si applicano le disposizioni sul gratuito patrocinio vigenti per i cittadini italiani».

**7.18**

LUBRANO DI RICCO

*Al comma 5, dopo la parola: «respingimento», sopprimere la parola: «non».*

**7.17**

LUBRANO DI RICCO

*Al comma 5, sostituire le parole: «non sospende», con le seguenti: «non può sospendere».*

**7.7**

PASTORE, MAGGIORE

*Sostituire l'emendamento 7.0.1 con il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

1. Il pre-esame può prolungarsi, in via eccezionale, fino ad un massimo di ulteriori giorni due. Nel frattempo, il richiedente asilo ed i familiari eventualmente al seguito permangono nei centri di assistenza temporanea di cui all'articolo 12, comma 1 della Legge recante «Disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero» in sezioni opportunamente separate ed altrettanto opportunamente vigilate dalle competenti autorità di polizia, al fine di garantire al richiedente asilo ed ai familiari eventualmente al seguito la massima sicurezza.

2. L'autorità di polizia può disporre altresì l'invio del richiedente asilo e dei familiari eventualmente al seguito in altre località adatte alla loro temporanea permanenza e sotto le medesime condizioni di vigilanza.

3. La suddetta vigilanza è in atto dal momento di presentazione della domanda d'asilo. L'eventuale sottrazione alla sorveglianza da parte del richiedente asilo e dei familiari eventualmente al seguito, attuata in qualsiasi forma, preclude l'accoglimento della domanda d'asilo presente e futura avanzata dal richiedente e dai familiari eventualmente al seguito».

**7.0.1/4**

TABLADINI

*All'emendamento 7.0.1, nel comma 2, sostituire la parola: «possono» con l'altra: «debbono» e inserire dopo la parola: «trattenuti» le seguenti parole: «e vigilati».*

**7.0.1/3**

TABLADINI

*All'emendamento 7.0.1., nel comma 2, dopo le parole: «possono essere trattenuti», inserire le seguenti: «e vigilati». Analogamente, al comma 5, dopo le parole: «il trattenimento», inserire le seguenti: «e la vigilanza». Infine, al comma 8, dopo le parole: «permanenza temporanea e assistenza», inserire le seguenti: «e vigilanza».*

**7.0.1/1**

TABLADINI

*All'emendamento 7.0.1., sopprimere i commi 5 e 6.*

**7.0.1/2**

TABLADINI

*All'emendamento 7.0.1., sostituire la rubrica con la seguente: «Trattenimento e vigilanza del richiedente asilo nella fase del pre-esame».*

**7.0.1/R**

TABLADINI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Trattenimento del richiedente asilo nella fase del pre-esame)*

1. Qualora il pre-esame di cui all'articolo 7 duri o, ragionevolmente, possa durare più di due giorni e, in ogni caso, quando la domanda di asilo sia presentata in Questura, il funzionario di polizia della frontiera o della Questura, su richiesta del delegato della Commissione Centrale, dispone che il richiedente asilo ed i suoi familiari vengano trasferiti, ove non abbiano altro titolo di soggiorno sul territorio nazionale, presso la più vicina sezione speciale per richiedenti asilo, costituita ai sensi del successivo comma 8, nei centri di permanenza temporanea e assistenza, di cui all'articolo 12, comma 1, della legge recante "Disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero".

2. Il richiedente asilo ed i suoi familiari possono essere trattenuti presso la sezione speciale di cui al successivo comma 8, solo per il tempo strettamente necessario alla definizione della fase del pre-esame e per l'effettuazione dell'eventuale respingimento.

3. La polizia di frontiera o la Questura trasmettono gli atti al Pretore senza ritardo e, comunque, entro le quarantotto ore dal provvedimento che dispone il trattenimento.

4. Il Pretore, ove ritenga che sussistano i presupposti di cui alla presente legge convalida il provvedimento della polizia nei modi di cui all'articolo 737 e successivi del codice di procedura civile sentito, ove lo ritenga necessario, l'interessato.

5. La convalida comporta il trattenimento dell'interessato per un periodo non superiore ai 20 giorni complessivi. Su richiesta del Questore, il Pretore può prorogare il termine fino ad un massimo di ulteriori 10 giorni, purchè sia ragionevolmente prevedibile una definizione della fase del pre-esame entro il nuovo termine.

6. In caso di mancata convalida del provvedimento del funzionario di polizia da parte del Pretore o di scadenza dei termini previsti dal comma 5, al richiedente asilo ed ai suoi familiari è concesso un apposito permesso di soggiorno. Gli stessi sono inviati, ove abbiano bisogno di assistenza, presso le strutture di accoglienza del comune ove fissano la propria residenza, dal quale hanno l'obbligo di non allontanarsi senza autorizzazione della competente Questura.

7. Alla decisione sul pre-esame conseguono gli effetti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 7.

8. Sono istituite, presso i centri di permanenza temporanea e assistenza, di cui all'articolo 12, comma 1, della legge recante «Disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero», sezioni speciali per i richiedenti asilo ed i loro familiari, distinte e separate del resto dei centri e caratterizzate da ogni possibile agevolazione della vita familiare e sociale compatibile con le misure di vigilanza previste al comma 7 del citato articolo 12. Le modalità per la gestione delle sezioni speciali per richiedenti asilo sono definite con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro per la Solidarietà Sociale».

**7.0.1**

IL RELATORE

## **Art. 10.**

*Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Trascorsi cinque anni dal rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma, il titolare può ottenere il rilascio della carta di soggiorno e gode degli stessi diritti previsti all'articolo 16 per lo straniero che abbia ottenuto il riconoscimento del diritto d'asilo e delle misure di assistenza e di integrazione di cui all'articolo 17».*

**10.13**

LUBRANO DI RICCO

**10.9** (Identico all'em. 10.13)

DIANA Lino

*Al comma 3, sostituire le parole da: «in Paesi» fino a: «beneficiario» con il seguente periodo: «nel Paese di provenienza che non consentano il rimpatrio».*

**10.10**

LUBRANO DI RICCO

*Al comma 3, sopprimere le parole da: «A tal fine» fino a: «abbiano ottenuto».*

**10.3**

LUBRANO DI RICCO

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «può essere» con : «è».*

**10.4**

LUBRANO DI RICCO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«3-bis. Qualora, per gravi e fondati motivi di carattere umanitario o sulla base delle disposizioni di cui alla vigente normativa in materia di immigrazione, sia impossibile il rimpatrio di un cittadino straniero e all'interessato non possano essere applicate disposizioni più favorevoli, è adottato il provvedimento di impossibilità temporanea di rimpatrio previsto dal comma 2».

**10.7**

LUBRANO DI RICCO

**10.11** (Identico all'em. 10.7)

DIANA Lino

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 25 GIUGNO 1998

**306<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*  
ZECCHINO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.*

*La seduta inizia alle ore 8,50.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(2207) Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia**

**(1927) VEGAS ed altri. – Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia**

**(1976) LISI. – Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia**

**(2843) CIRAMI ed altri. – Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia**  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo sospeso nella seduta di ieri.

Si prosegue nella votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 12 del disegno di legge n. 2207 assunto come testo base.

Il presidente ZECCHINO ricorda che nella seduta di ieri è stata posta ai voti e respinta la prima parte dell'emendamento 12.9.

Il relatore FOLLIERI prospetta l'opportunità di un'ulteriore riformulazione della parte finale del comma 3 dell'articolo 16-bis introdotto dall'articolo 12, al fine di tener conto delle indicazioni emerse e degli aspetti problematici evidenziati nel corso dell'ultima seduta.

Seguono brevi interventi dei senatori CENTARO, GRECO e CALLEGARO.

La Commissione conviene quindi di ammettere la presentazione dell'emendamento 12.900, dopo che il senatore Antonino CARUSO si è dichiarato ad essa contrario.

Il senatore VALENTINO ritira la restante parte dell'emendamento 12.9.

Prende poi la parola il senatore CALLEGARO il quale richiama l'attenzione sull'esigenza di introdurre correttivi ad una prassi giudiziaria distorsiva che vede, attraverso lo strumento della contestazione, troppo frequentemente l'introduzione nel dibattimento di elementi che sono irrilevanti ed estranei all'oggetto del processo penale e che vengono però strumentalmente utilizzati per suggestionare ed influire sul libero convincimento dell'organo decidente.

Il senatore FASSONE sottolinea che gli aspetti problematici ai quali ha fatto riferimento il senatore Callegaro non possono essere affrontati in questa sede e che rimedi già sussistono sul piano processuale dove al giudice è attribuito il potere di escludere quei materiali probatori, richiesti dalle parti, che siano superflui o irrilevanti ai fini della decisione.

Dopo ulteriori interventi del senatore VALENTINO, del relatore FOLLIERI e del senatore CIRAMI, il senatore RUSSO prospetta l'opportunità di una votazione per parti separate dell'emendamento 12.900 e, più in generale, rileva che indubbiamente l'introduzione di uno strumento anomalo per il suo carattere onnicomprensivo come il verbale illustrativo di cui all'articolo 16-*bis* non può non comportare problemi e difficoltà reali.

Su proposta del senatore CENTARO, la Commissione conviene poi di fissare per lunedì 29 giugno 1998, alle ore 15, il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti all'emendamento 12.900.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Schema di decreto legislativo concernente l'attuazione della direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili (n. 267)**

(Parere al Ministro degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 aprile 1998, n. 128) (Esame e rinvio)  
(R144 003, C02ª, 0002ª)

Riferisce il senatore CORTELLONI che mette in rilievo il particolare interesse che riveste il provvedimento in titolo. Esso si propone infatti di incidere sulla materia del diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili, la cosiddetta multiproprietà, e provvedere in tal modo ad una disciplina più specifica di materia che è attualmente regolata in

modo alquanto eterogeneo, oltre ad avere effetti di ricaduta giuridica in diversi settori. Prosegue ricordando che lo schema di provvedimento in esame si propone di dare attuazione ad una direttiva comunitaria, 94/47/CE, che è specificamente finalizzata alla tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi al godimento a tempo parziale di beni immobili. Ricordato, quindi, che la delega per l'attuazione della direttiva in questione era recata dalla legge n. 128 del 1998, cosiddetta legge comunitaria 1995-1997, al suo articolo 41, ripercorre i principi contenuti nei criteri di delega, come enunciati nella relazione introduttiva predisposta dal Governo tra cui – in particolare – i requisiti della documentazione da consegnare all'acquirente e le caratteristiche del contratto, nonché le modalità di recesso a favore dell'acquirente. Aggiunge che, nell'ambito del complesso dei criteri di delega, sono stati ritenuti fondamentali per un'effettiva tutela dei consumatori l'obbligo del venditore alla più dettagliata informazione possibile nella fase della trattativa; la possibilità dell'acquirente di recedere anche *ad nutum* dal contratto; il divieto, per il venditore, di esigere dall'acquirente somme di denaro a qualsiasi titolo fino alla scadenza del termine concesso per l'esercizio del diritto di recesso.

Per quanto riguarda più in particolare il testo degli articoli proposti dal Governo, il relatore Cortelloni ritiene che l'articolo 1, recante le definizioni dei contratti, dei venditori, degli acquirenti e dei beni immobili sia quello suscettibile di richiedere maggiore approfondimento considerando che, in particolare, l'espressione utilizzata di contratto di acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di uno o più beni immobili non appare sufficientemente definita rispetto alle singole fattispecie cui esso potrebbe astrattamente afferire.

Dopo essersi soffermato sull'articolo 3 dello schema di provvedimento – che prevede i requisiti del contratto – il relatore Cortelloni segnala con particolare riferimento all'articolo 7 che obbliga il venditore a prestare fideiussione a garanzia della ultimazione dei lavori del bene immobile, che tale disposizione sancisce esplicitamente il divieto del *beneficium escussionis* del venditore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,35.*

### **307ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Vice Presidente*  
CIRAMI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Mirone.*

*La seduta inizia alle ore 15,25.*

**IN SEDE DELIBERANTE**

**(3081) PELLEGRINO e PARDINI. Modifica dell'articolo 407 del codice di procedura penale concernente i termini di durata massima delle indagini preliminari**

(Discussione e approvazione con modificazioni)

Il presidente CIRAMI propone di dare per acquisite le precedenti fasi procedurali e di passare direttamente alla votazione finale del testo già accolto in sede referente dalla Commissione per il disegno di legge n. 3081, nella seduta del 17 giugno scorso.

Conviene la Commissione.

Il senatore CARUSO, dopo avere ribadito la contrarietà del Gruppo Alleanza Nazionale al modo in cui in precedenza si è provveduto all'assegnazione e all'inserimento nel calendario dei lavori della Commissione del disegno di legge in titolo, sottolinea che, se questa parte politica in via del tutto eccezionale ha deciso di non sollevare obiezioni alla sua definitiva approvazione in sede deliberante, ciò è dovuto innanzitutto alla circostanza che il testo accolto in sede referente è profondamente diverso da quello originario del disegno di legge e, inoltre, al fatto che tale parte ritiene comunque necessario che non venga risparmiato alcun tentativo per accertare la verità su eventi drammatici della storia italiana, quali le stragi di piazza Fontana e di piazza della Loggia.

Nell'annunciare quindi il voto favorevole del Gruppo Alleanza nazionale sul testo in votazione conclude evidenziando peraltro come non abbia certo rappresentato un contributo alla rapida definizione dell'*iter* di questo provvedimento l'atteggiamento tenuto, nella seduta del 16 giugno 1998, dal senatore Pardini il quale in maniera del tutto immotivata abbandonò per protesta l'aula della Commissione.

Il senatore GRECO ricorda che, nella sua originaria formulazione, il disegno di legge n. 3081 avrebbe determinato un intervento di vastissima portata con il quale si sarebbe ampliato a tre anni il termine massimo di durata delle indagini preliminari in tutte le ipotesi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 407 del codice di procedura penale nei casi in cui ricorresse almeno una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma. In sede referente, la Commissione ha approvato un testo che restringe in maniera sensibile la portata dell'intervento normativo, limitandola ai procedimenti in corso relativi ai reati di strage per i quali le attività di indagine si caratterizzano per una particolare complessità. Nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia su tale testo, esprime peraltro dubbi e perplessità sulla reale efficacia del provvedimento legislativo in votazione e sottolinea come vicende di questo genere contribuiscano a rendere sempre più attuale il problema della separazione delle carriere fra la magistratura giudicante e la magistratura requirente, separazione che costituisce il presupposto indispensabile per conseguire anche una maggiore specializzazione professionale

degli uffici del pubblico ministero sul versante delle attività investigative.

Conclude chiedendo infine che venga quanto prima inserito all'ordine del giorno della Commissione il disegno di legge n. 2680 recante modifiche al codice di procedura penale anche in tema di durata delle indagini preliminari.

Il presidente CIRAMI prende atto di quanto fatto presente dal senatore Greco e rileva che tale sollecitazione sarà portata all'attenzione del prossimo Ufficio di presidenza della Commissione.

Il senatore CORTELLONI annuncia il voto favorevole del Gruppo Rinnovamento italiano e indipendenti, sottolineando che, a differenza di quello originario, il testo che la Commissione si accinge a licenziare consentirà la proroga del termine di durata massima delle indagini solo limitatamente ai gravissimi episodi di strage che ne costituiscono la vera ragione ispiratrice.

Il senatore FASSONE annuncia il voto favorevole del Gruppo Democratici di Sinistra - l'Ulivo e evidenzia che, se in linea di principio non si può non concordare sull'esigenza di evitare interventi normativi *ad hoc* volti a disciplinare in via eccezionale ipotesi specifiche e limitate, deve però ritenersi che in alcuni casi provvedimenti di questo tipo sono giustificati e che certamente lo è il testo che la Commissione si accinge a licenziare rispetto ai gravi fatti di strage che hanno segnato la storia italiana negli anni compresi fra il 1969 e il 1984, relativamente ai quali è indiscutibile la necessità di dispiegare ogni intervento per accertare la verità e le responsabilità effettive.

La senatrice SALVATO annuncia il voto favorevole del Gruppo Rifondazione comunista - Progressisti proprio in considerazione del fatto che il testo accolto dalla Commissione in sede referente limita fortemente l'ambito di operatività dell'intervento legislativo in questione. Peraltro ritiene che, alla luce in particolare delle vicende relative alla strage di piazza Fontana, sia indispensabile una più ampia riflessione sulla effettiva possibilità di pervenire all'accertamento della verità storica attraverso l'utilizzazione dello strumento processuale.

Il presidente CIRAMI, pur condividendo molte delle perplessità sollevate nel corso del dibattito odierno, annuncia il voto favorevole del Gruppo UDR (CDU-CDR Nuova Italia) ritenendo prevalente l'esigenza di fare tutto il possibile per l'accertamento della verità sulle stragi di piazza Fontana e di piazza della Loggia.

Anche il relatore MELONI annuncia il voto favorevole.

Posto ai voti, è quindi approvato, nel suo articolo unico, il disegno di legge nel testo accolto dalla Commissione in sede referente con il nuovo titolo da essa proposto.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

(A007 000, C02ª, 0088º)

Il senatore Antonino CARUSO chiede che il Comitato ristretto per lo studio dei problemi penitenziari prenda gli opportuni contatti con la Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema sanitario istituita dal Senato, al fine di pianificare di svolgere in parallelo gli eventuali sopralluoghi che la Commissione parlamentare di inchiesta stessa potrebbe effettuare relativamente ad alcune strutture manicomiali esistenti.

Per quanto concerne, poi, i disegni di legge n. 2411 e collegati riguardanti – in particolare – i messi di conciliazione, il senatore Antonino Caruso tiene a far rilevare che egli ha tempestivamente adempiuto all'incarico di stendere un testo da prendere a base dell'esame. I disegni di legge in questione non sono però stati inseriti all'ordine del giorno della Commissione nonostante le molte sollecitazioni in tal senso: atteso il lungo tempo trascorso, ritiene necessario sottolineare come vi siano altre ragioni che evidentemente sono di ostacolo ad un rapido esame.

Il senatore CENTARO precisa che il testo predisposto dal relatore era stato inviato per il parere alla 5ª Commissione, la quale aveva su di esso richiesto al Governo la relazione tecnica ai sensi dell'articolo 76-*bis* del Regolamento. Poichè tale relazione non risulta ancora pervenuta, invita il sottosegretario Mirone a prendere atto che vi è da parte del Ministero di grazia e giustizia un obiettivo ritardo nella predisposizione di tale adempimento.

Il senatore Antonino CARUSO si associa a tale ultima considerazione, ribadendo che nella sua qualità di relatore sui provvedimenti in questione ha pienamente adempiuto agli obblighi che gli incombevano.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo concernente l'attuazione della direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili (n. 267)**

(Parere al Ministro degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 aprile 1998, n. 128: Rinvio del seguito dell'esame)

(R144 000, C03ª, 0002º)

Riprende l'esame, rinviato nella seduta antimeridiana.

Il presidente CIRAMI avverte che il relatore Cortelloni ha messo a disposizione un testo recante una ipotesi di schema di parere da sottoporre alla Commissione.

Il senatore Antonino CARUSO considera un'apprezzabile base di partenza lo schema predisposto dal relatore. Tuttavia ritiene opportuna una pausa di riflessione per meglio approfondire i numerosi aspetti pro-

blematici che il provvedimento in titolo presenta e che egli ritiene siano maggiori dei – pur numerosi – punti da approfondire evidenziati dal relatore. Ribadisce che la disciplina della multiproprietà si presenta con caratteristiche di grande atipicità rispetto al sistema civilistico e fornisce materia per interpretazioni estremamente diversificate sia in dottrina che in giurisprudenza. Lo schema di decreto legislativo proposto dal Governo gli appare assai carente rispetto a tali esigenze complessive, se non tale da dover essere del tutto riscritto.

Il senatore CENTARO concorda con l'esigenza di una pausa di riflessione finalizzata all'approfondimento della complessa materia.

Il senatore RUSSO si associa e aggiunge che la materia trattata è di grandissimo rilievo sul piano civilistico. Ritiene altresì che lo schema di parere rappresenti un pregevole contributo per avviare la discussione.

Il senatore FASSONE condivide l'opportunità di avere una maggiore lasso di tempo anche per verificare gli aspetti di conformità fra lo schema di decreto legislativo e la direttiva di cui esso propone la trasposizione.

La senatrice SALVATO si associa alla richiesta di rinvio.

Il presidente CIRAMI rinvia, quindi, il seguito dell'esame.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(2207) Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia**

**(1927) VEGAS ed altri. – Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia**

**(1976) LISI. – Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia**

**(2843) CIRAMI ed altri. – Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia**  
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente CIRAMI, a modifica della decisione sul termine per la presentazione dei subemendamenti all'emendamento 12.900 assunta nella seduta antimeridiana, propone che il termine stesso sia posticipato a martedì 30 giugno alle ore 12.

Conviene la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2207****Art. 12.**

*Al comma 1, nell'articolo 16-bis ivi richiamato, al comma 3 sostituire le parole da: «e che per i fatti concernenti la responsabilità di» sino alla fine, con le altre: «Il verbale, per le parti che concernono fatti estranei all'oggetto del procedimento penale nel corso del quale esso è assunto, è coperto da segreto fino a che il segreto permane relativamente agli atti dei diversi procedimenti penali cui dette parti rispettivamente afferiscono; di esso è comunque vietata la pubblicazione a norma dell'articolo 114 del codice di procedura penale. Le dichiarazioni eccedenti il contenuto del verbale stesso sono inutilizzabili nei confronti di persone diverse dal dichiarante».*

**12.900**

IL RELATORE

*Al comma 1, nell'articolo 16-bis ivi richiamato sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Le dichiarazioni rese nei commi 1 e 2 sono documentate in un verbale denominato “verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione”, redatto secondo le modalità previste dall'articolo 141-bis del codice di procedura penale, che è inserito, per la parte afferente al singolo procedimento nel fascicolo di cui all'articolo 416, comma 2 dello stesso codice. Le dichiarazioni eccedenti il contenuto del verbale stesso sono inutilizzabili nei confronti di persone diverse dal dichiarante».

**12.9**

VALENTINO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 25 GIUGNO 1998

**140<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

MIGONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Serri.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3077)** *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'educazione, della scienza e della tecnologia tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia, fatto a Tallin il 22 maggio 1997*

**(3232)** *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica lettone, fatto a Riga il 23 ottobre 1996*, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame congiunto con esiti separati)

Riferisce congiuntamente alla Commissione il senatore VERTONE GRIMALDI, facente funzioni di relatore, circa gli accordi culturali con due repubbliche baltiche dalle caratteristiche simili. Come in altri casi analoghi gli accordi prevedono la promozione e la realizzazione di attività per favorire la reciproca conoscenza delle culture, secondo i consueti mezzi di organizzazione di seminari, di mostre, di scambi di esperti, di concessione di borse di studio. Sebbene in ambedue vi siano previsioni in campo di trasmissioni radiotelevisive, segnala al Governo la mancanza del concerto del Ministro delle poste e telecomunicazioni sull'accordo con la Repubblica di Estonia. Alcune differenze sono altresì inspiegabili nella suddivisione delle cifre dello stanziamento per cui sottolinea la disparità di talune previsioni. Coglie l'occasione per rendere partecipe la Commissione della propria perplessità per le peculiarità culturali dei paesi baltici, soprattutto sul versante di una certa tendenza razzista mai sottoposta a revisione critica: infatti l'Estonia e la Lettonia hanno conosciuto l'occupazione sovietica e poi quella nazista e

hanno sempre trasfigurato positivamente quest'ultima, come elemento di liberazione dalla pura oppressione della prima. Nel rapporto con questi paesi occorre tenere conto di questi dati culturali tuttora esistenti per inquadrare concretamente le conseguenze che potranno discendere dai reciproci contatti.

Il sottosegretario SERRI condivide l'allarme per la questione del rispetto dei diritti umani che si è posta con insistenza nei confronti di questi paesi ma, proprio in questa direzione, invita a considerare la ratifica dei trattati in esame come contributo a superare le chiusure mentali di stampo razzista, nella diffusione di una cultura più radicata in principi democratici.

Il senatore SERVELLO dichiara di votare a favore di entrambi i disegni di legge.

Il presidente MIGONE dà lettura del parere trasmesso dalla Giunta degli affari europei. Ricorda altresì i pareri favorevoli della 1<sup>a</sup> e della 5<sup>a</sup> Commissione e pone separatamente ai voti il mandato al relatore Vertone Grimaldi a riferire favorevolmente in Assemblea sui disegni di legge nn. 3077 e 3232.

Con separate votazioni, la Commissione approva.

**(166) RUSSO SPENA ed altri.** – *Norme in materia di cooperazione allo sviluppo*

**(402) PREIONI.** – *Abrogazione di norme che consentono la partecipazione di magistrati e di personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia alle attività disposte dalla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri*

**(1141) MANTICA ed altri.** – *Istituzione di una Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza in tema di cooperazione allo sviluppo*

**(1667) RUSSO SPENA ed altri.** – *Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo*

**(1900) BOCO ed altri.** – *Istituzione di una Commissione parlamentare permanente per l'indirizzo e il controllo della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo*

**(2205) BEDIN ed altri.** – *Disciplina del volontariato internazionale*

**(2281) PROVERA e SPERONI.** – *Nuova normativa per la cooperazione nei Paesi in via di sviluppo*

**(2453) SALVI ed altri.** – *Riforme della politica di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo*

**(2494) BOCO ed altri.** – *Riforma della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo*

**(2781) ELIA ed altri.** – *Nuova disciplina della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo*

**(2989) Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Il senatore FOLLONI esprime innanzitutto profondo apprezzamento per la relazione svolta dal senatore Boco che contiene un'efficace sintesi

dei differenti contenuti dei disegni di legge presentati, cogliendo il profondo spirito di una moderna politica di cooperazione che dovrà sostituire l'antiquato quadro in cui tanti danni sono stati prodotti dalle malversazioni prima e dal blocco operativo che ne è seguito. Nell'obiettivo di un rilancio dell'impegno dello Stato italiano nel campo della cooperazione internazionale, concorda nel considerare questa una funzione attiva della politica estera e non un suo semplice strumento, da sganciare dai compiti paralleli della Difesa e da una gestione dirigistica del Tesoro. Esprime alcune notazioni sul quadro istituzionale dei tre principali attori proposti per il nuovo schema della cooperazione, il Parlamento, il Ministero degli affari esteri e l'Agenzia, che rivestono rispettivamente il ruolo di indirizzo politico, di programmazione e di gestione.

Si deve poi considerare la dimensione del fattore umano, essendo consapevoli che gran parte dell'efficacia della cooperazione dipende dal volontariato: occorrerà quindi chiarire in che modo esso possa partecipare al processo decisionale e non restare collocato nel solo momento realizzativo. Per quanto riguarda la figura di un Sottosegretario *ad hoc* avverte qualche perplessità, anche se ne comprende lo spirito soprattutto nel legame con la nomina parlamentare. Sottolinea l'importanza del concetto di gratuità insito nel carattere della cooperazione la quale non può essere assorbita dall'aspetto della collaborazione economica: solo così essa non potrà essere utilizzata come meccanismo ricattatorio nè come fine di autoaffermazione del capitale di uno Stato. In questo senso occorrerà lasciar da parte il sistema delle *joint ventures*, almeno così come sono state utilizzate in passato come strumento di saccheggio del Terzo Mondo. Auspica infine che i lavori del Comitato ristretto possano giungere ad un testo unificato generale che recuperi segmenti di disegni di legge già presentati nel più ampio consenso possibile.

Il senatore BEDIN ritiene innanzitutto necessario che la Commissione fissi un quadro generale sulla base della relazione, decisamente eccellente, che ha chiarito svariati punti cui ritiene di aggiungere solo poche considerazioni, soprattutto ampliando l'analisi al campo europeo. Nel momento in cui l'Italia si accinge a rimettere in moto l'iniziativa politica interrotta in campo internazionale, in particolare con la politica di cooperazione verso i paesi meno favoriti, la ricaduta sull'opinione pubblica dovrà sottolineare lo scopo di sostegno allo sviluppo sociale e alla pace esportando all'intero pianeta l'esperienza europea. Ricorda che il disegno di legge del Gruppo popolare evidenzia in primo luogo i valori della solidarietà e dell'impegno della società civile da tradurre nel partenariato, concetto questo da assumere come nuova base volta a superare l'antiquato sistema di aiuto pubblico allo sviluppo. Richiama le proposte formulate dalla Commissione dell'Unione europea in tema di orientamento dei negoziati della cooperazione europea con i paesi africani e del Pacifico, nelle quali il principio di partenariato è sempre adottato come formula generale.

Condivide la relazione per quanto riguarda gli aspetti del ruolo svolto dalle organizzazioni non governative (ONG) e dalla cooperazione decentrata, risorse già esistenti che meritano un riconoscimento normati-

vo volto a salvaguardare e valorizzare questa esperienza: in questo senso auspica un moderno testo legislativo che tenga conto, o in questo medesimo contesto o in un altro parallelo, della necessità della disciplina del volontariato internazionale. Una percentuale prefissata degli interventi statali a dono andrà destinata a cofinanziare progetti delle organizzazioni non governative e delle autonomie locali, le quali dovrebbero essere in grado di mobilitare talune risorse proprie grazie al diretto contatto con la società civile che le sostiene: inoltre può essere utile rifarsi a schemi già predisposti in sede europea sia per il riconoscimento giuridico del volontariato, sia per la sua equiparazione al servizio civile. Si tratterà anche di evitare di ricadere in errori che hanno suscitato critiche alla cooperazione decentrata, per il rischio esistente di improvvisazioni e desideri di autoaffermazioni che non rispondevano a esigenze reali. Ritiene superabile la critica rivolta all'esperienza delle *joint ventures* coinvolgendo proprio nel quadro delle realtà locali le piccole e medie imprese, fornendo sostegno a quegli operatori che perseguono iniziative inquadrare in obiettivi sociali dei paesi in via di sviluppo. La nuova disciplina dovrà garantire efficacia ai tre pilastri istituzionali su cui si articolerà il procedimento di cooperazione, assicurando l'efficacia e il coordinamento dei singoli attori; condivide della relazione la proposta dell'istituzione del fondo unico per l'aiuto pubblico allo sviluppo, allo scopo di riunire le molteplici risorse oggi disperse, come pure sottolinea l'importanza segnalata della selezione delle risorse umane. All'assetto istituzionale occorre peraltro aggiungere meccanismi per armonizzare la cooperazione bilaterale italiana con quella dei *partners*: in tal senso occorrerà intervenire per inserire il ruolo dei Parlamenti nel processo decisionale, in quanto questi sono stati emarginati a livello europeo. In conclusione augura un proficuo lavoro che possa fornire un testo moderno, sorretto da un largo consenso.

Il senatore RUSSO SPENA, dichiarando innanzitutto il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, ritiene che importanti prospettive si aprano e che alcuni punti potranno essere migliorati, difendendo comunque questa ottima base di partenza dalle tendenze conservative dello *status quo*. Condivide la necessità di separare la politica di sviluppo dalle altre componenti della politica estera, non considerandola più come variabile dipendente, e ritiene utile la proposta di un ministro senza portafoglio, nel senso di salvaguardare sia l'autonomia che il principio di collegialità nel Governo.

Per quanto riguarda gli altri Ministeri, concorda con il relatore circa l'opportunità di disciplinare in altra sede le attività umanitarie connesse alle azioni di *peace keeping*, evitando così qualsiasi confusione tra la politica di cooperazione e le attività istituzionali della Difesa. Ritiene altresì necessario escludere totalmente il Ministero del commercio estero dalla programmazione e dalla gestione delle attività di cooperazione, evitando anche di inserire un suo rappresentante nel consiglio d'amministrazione dell'Agenzia. Infine il ruolo del Tesoro va interamente riconsiderato, come hanno suggerito quasi tutti coloro che hanno partecipato alle audizioni; in particolare va evitato un

ruolo preponderante di tale Ministero nella gestione dei crediti di aiuto.

Il Gruppo di Rifondazione comunista, concordando anche in questo con il relatore, è favorevole alla valorizzazione dell'attività svolta dalle organizzazioni non governative – per le quali si dovrebbe trovare una più soddisfacente definizione, non puramente negativa – e considera altresì importante l'approccio decentrato alla cooperazione, che sembra incontrare grandi resistenze all'interno della Farnesina.

Altri punti qualificanti della riforma dovranno essere l'istituzione del fondo unico, che garantirà maggiore efficienza e trasparenza, una programmazione degli interventi basata sul piano-paese, che non costituirà più un'eccezione ma la regola generalizzata a tutti gli Stati beneficiari, l'unicità dell'Agenzia e l'autonomia dei suoi uffici all'estero rispetto alle rappresentanze diplomatiche. Occorre poi inserire nella legge di riforma una clausola che imponga una certa quota di acquisti *in loco* a tutti i soggetti che gestiranno gli aiuti italiani, anche perchè ciò costituisce la verifica immediata della praticabilità di un intervento.

Dopo essersi espresso a favore di un comitato parlamentare permanente con funzioni di indirizzo e di controllo dell'attività di cooperazione, il senatore Russo Spena ricorda le finalità principali che l'aiuto pubblico allo sviluppo dovrà perseguire nell'attuale fase storica: dall'eliminazione delle deficienze strutturali del settore alimentare, alla diversificazione delle economie in via di sviluppo. Nell'economia globalizzata l'aiuto dei paesi donatori costituisce un imprescindibile strumento di integrazione degli Stati più poveri, che vengono così sottratti a un destino fatto di emarginazione o di autarchia.

Il senatore PROVERA sottolinea in primo luogo che la «malacooperazione» degli anni passati non dipende dalle lacune della legge n. 49 del 1987, ma dalle responsabilità di chi ha guidato la cooperazione italiana e di chi, pur essendo tenuto a farlo, non ha esercitato alcun controllo. Peraltro, mentre sono note le colpe dei governanti e dei partiti politici che li sostenevano, ben pochi conoscono le responsabilità non meno gravi del PCI-PDS. Inoltre non va trascurato il ruolo dei diplomatici che hanno lavorato nella direzione generale per la cooperazione allo sviluppo o in talune rappresentanze diplomatiche, poichè alcuni di loro non sono stati estranei alle malversazioni e molti altri non hanno esercitato alcuna vigilanza.

Passando ai progetti di riforma in esame, rileva in primo luogo che il disegno di legge governativo prevede ancora un ruolo preponderante del Ministero, mentre il relatore attribuisce un ruolo centrale al Parlamento, per quel che concerne gli indirizzi di politica della cooperazione e l'attività di vigilanza. A tal riguardo ribadisce la sua convinzione circa la necessità di una Commissione parlamentare permanente, con funzioni di controllo sull'Esecutivo.

Per quanto riguarda invece l'organo del Governo cui dovrebbero essere attribuite le scelte politiche in questo campo, esprime perplessità sulla istituzione di un Sottosegretario *ad hoc*, non soltanto per i dubbi di costituzionalità che permangono, ma anche perchè bisognerebbe affian-

cargli un ufficio o un dipartimento, che costituirebbe l'embrione di un nuovo Ministero.

Il senatore Provera indica poi le numerosissime funzioni che il disegno di legge governativo attribuisce tuttora al Ministero degli affari esteri, che non sembra affatto ridimensionato ma forse ha addirittura esteso le sue competenze: in campo politico, tra l'altro, il Ministero definisce gli indirizzi generali e sceglie i paesi beneficiari, mantiene rapporti con le istituzioni finanziarie internazionali e con le organizzazioni non governative, presiede tutti gli organismi governativi che si occuperanno di aiuto pubblico allo sviluppo; sotto il profilo amministrativo-gestionale, determina le risorse di cui potrà disporre l'Agenzia, compie le scelte fondamentali in materia di crediti di aiuto e di doni, adotta le decisioni circa i crediti agevolati alle imprese italiane per la costituzione di *joint ventures* ed è addirittura responsabile del monitoraggio degli interventi.

È poi grave che il Governo voglia attenuare i controlli della Ragioneria generale dello Stato e della Corte dei conti, la quale dovrà limitarsi a nominare un suo rappresentante nei principali organi dell'Agenzia, e che intenda cancellare completamente l'unità tecnica centrale, il cui ruolo è assai delicato e importante. Infine non va dimenticata l'assoluta mancanza di trasparenza nella direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, che non ha mai messo i suoi dati a disposizione dell'opinione pubblica e neppure dei parlamentari.

La senatrice DE ZULUETA, premesso che la relazione del senatore Boco e gli interventi dei colleghi che hanno finora preso la parola costituiscono a suo avviso un'ottima base di partenza per il lavoro che la Commissione dovrà compiere, sottolinea che una vera e profonda riforma è indispensabile per poter rilanciare la cooperazione italiana. Pur ritenendo necessaria un'inversione di tendenza nel continuo calo dei fondi disponibili, che è stato maggiore rispetto ad altri paesi, è ben consapevole del fatto che un aumento significativo delle risorse sarà proponibile solo dopo una riforma radicale.

In particolare, si dovrà separare nettamente l'indirizzo politico dalla gestione dell'aiuto pubblico allo sviluppo, lasciando al Ministero degli affari esteri un ruolo importante, ma circoscritto alle scelte fondamentali di politica estera. Quanto poi all'autorità di Governo cui dovranno far capo tali responsabilità politiche, in altri paesi europei si è ritenuto opportuno istituire un Ministro della cooperazione; nell'ordinamento italiano tuttavia può essere preferibile istituire un Ministro senza portafoglio o un Sottosegretario che abbia però competenze previste dalla legge. Al Tesoro dovrebbero poi essere affidati compiti prevalentemente di controllo, non essendovi ragioni valide per attribuire a tale Ministero compiti di politica estera, sia pure nel settore della cooperazione multilaterale e nei rapporti con le istituzioni finanziarie internazionali.

La senatrice De Zulueta concorda con il senatore Folloni circa l'esigenza di evitare qualsiasi confusione tra la politica estera e la politica economica estera, anche per quel che riguarda l'erogazione dei crediti di aiuto. Ritiene inoltre opportuno istituire un fondo unico per i doni e

per i crediti di aiuto, al fine di restituire coerenza alla politica di cooperazione, e sottolinea l'importanza della cooperazione decentrata e dell'attività delle ONG, alle quali dovrebbero essere applicati gli *standards* della Comunità europea.

La riforma dovrà poi investire le stesse finalità dell'aiuto pubblico allo sviluppo, che non può essere rivolto unicamente alla crescita della produzione e del reddito, ma deve riguardare anche lo sviluppo umano: in Africa, ad esempio, l'AIDS costituisce un flagello paragonabile a ciò che fu la peste nera nell'Europa medioevale e non è pensabile pertanto alcun tipo di sviluppo se non sarà prima debellata tale calamità. Inoltre non si potrà prescindere dalle politiche di genere, che costituiscono ormai una priorità per tutte le organizzazioni internazionali, essendo stato dimostrato che le iniziative per lo sviluppo della produzione agricola e del commercio in molti paesi africani e asiatici sono fallite, perchè non si è tenuto conto del ruolo fondamentale delle donne.

Infine sottolinea l'importanza di un controllo parlamentare permanente sull'attività di cooperazione, lasciando per ora impregiudicata la scelta tra le diverse soluzioni prospettate.

I senatori SERVELLO, PIANETTA e VERTONE GRIMALDI, apprezzate le circostanze, si riservano di intervenire nella prossima seduta.

Il sottosegretario SERRI prospetta la necessità di concludere la discussione generale nella prossima settimana, per poi passare alla costituzione del Comitato ristretto, da tutti giudicato essenziale ai fini di una rapida predisposizione del testo unificato.

Il presidente MIGONE prende atto della richiesta del rappresentante del Governo e rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 17,25.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 25 GIUGNO 1998

**155<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
ANGIUS*La seduta inizia alle ore 9,20.**PROCEDURE INFORMATIVE***Indagine conoscitiva sul federalismo fiscale: esame del documento conclusivo**  
(R048 000, C06<sup>a</sup>, 0001<sup>o</sup>)

Il Presidente ANGIUS illustra uno schema di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sul federalismo fiscale le cui linee generali sono state positivamente considerate in sede di Ufficio di Presidenza del Comitato paritetico costituito tra la Commissione Finanze e tesoro del Senato e la Commissione Finanze della Camera dei deputati, ricordando che anche la VI<sup>a</sup> Commissione della Camera in queste settimane sta procedendo all'esame del documento conclusivo.

Tale documento, prosegue il Presidente, rappresenta una efficace sintesi dell'importante lavoro svolto per acquisire i più diversi punti di vista sulla tematica del federalismo fiscale, sia attraverso le audizioni dei rappresentanti del Governo e delle forze sociali ed economiche sia con sopralluoghi effettuati in Italia e all'estero. Dalla pluralità di opinioni è emersa però la condivisione per un processo di decentramento e di profonda riforma del sistema tributario che dovrebbe avere l'obiettivo di conferire al sistema stesso maggiore semplificazione e razionalizzazione. La diffusa aspettativa di un processo di decentramento della decisione di spesa e, conseguentemente, del reperimento delle necessarie risorse, ha costituito lo sfondo sul quale si sono delineate, peraltro, differenti opzioni in merito ai soggetti sui quali incentrare il processo federalistico, al rapporto tra autonomia e solidarismo, al meccanismo di perequazione tributario. Dal lavoro svolto, emerge la conferma della bontà dell'indirizzo programmatico di avviare un processo profondo di decentramento e di delineare una prospettiva di federalismo fiscale, anche alla luce delle verifiche compiute sia in Canada che in Germania.

Le indicazioni contenute nell'ultima parte del documento naturalmente non propongono univocamente una soluzione compiuta e definitiva,

non propongono cioè un modello di federalismo fiscale da attuare, bensì forniscono validi elementi di giudizio per prospettare una riforma in senso federalistico del sistema tributario.

Nel documento si dà inoltre conto, con un confronto dialettico di indubbio interesse, degli esiti della riforma tributaria attuata attraverso l'esercizio delle deleghe fiscali conferite al Governo con la legge collegata alla manovra finanziaria per il 1997, fornendo osservazioni e riflessioni rispetto alle problematiche del decentramento fiscale. Il documento fornisce infine alcune valutazioni, anche se brevemente accennate, delle implicazioni di carattere istituzionale che deriverebbero dall'adozione di un modello federalistico: anche in questo caso si è volutamente evitato di indicare una modellistica predefinita, non senza tener conto adeguatamente delle esperienze istituzionali maturate sia in Germania che in Canada.

Si tratta quindi di osservazioni che vengono compiute con la piena consapevolezza della esigenza di non interferire con sfere di competenza che esulano da quelle della Commissione, al fine di sottolineare le complesse sfaccettature, anche dal punto di vista istituzionale, del federalismo fiscale.

Il Presidente conclude, informando che la bozza di documento conclusivo potrà essere oggetto di eventuali proposte emendative che saranno discusse in una seduta da definirsi nella prossima settimana.

Intervengono quindi i senatori PEDRIZZI e BONAVITA i quali si dichiarano d'accordo con il percorso procedurale indicato dal Presidente ANGIUS.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*  
(A007 000, C06<sup>a</sup>, 0027<sup>o</sup>)

Il senatore PEDRIZZI, dopo aver preso atto con soddisfazione della integrazione dell'audizione svolta ieri sul disegno di legge delega relativo alla riforma della riscossione dei rappresentanti della UGL, sottolinea l'esigenza che, in futuro, le audizioni delle rappresentanze sindacali siano quanto più rappresentative possibili dei diversi orientamenti esistenti tra le forze sociali.

*La seduta termina alle ore 9,35.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 25 GIUGNO 1998

**211<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*

OSSICINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Soliani.*

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO****Schema di regolamento concernente la disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studi di istruzione secondaria superiore (n. 261)**

(Parere al Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge 10 dicembre 1997, n. 425: seguito dell'esame e rinvio)  
(R138 b00, C07<sup>a</sup>, 0030<sup>o</sup>)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore ASCIUTTI formula una serie di puntuali rilievi al testo in esame. All'articolo 1, comma 3, appare inopportuno il riferimento alle capacità acquisite, da sostituire con il riferimento alle abilità acquisite; anche il riferimento alle conoscenze suscita timori di un ritorno al nozionismo.

L'articolo 2 è mistificante, in quanto sotto un apparente ossequio alla legge, in realtà se ne discosta infliggendo gravi danni alle scuole non statali, che non potranno più istituire classi collaterali. Al riguardo, va sottolineato che il riconoscimento legale è concesso alle scuole e non alle singole classi; tale principio è stato ribadito nella legge di riforma da cui il regolamento trae origine, ma che ora quest'ultimo intende tradire. Non è legittimo, del resto, confondere la nozione di corso con quella di sezione. Occorrerà quindi modificare il comma 1, lettera c), per conformarlo alla legge.

Quanto all'articolo 3, occorrerebbe integrarlo con una disposizione che preveda la presentazione, da parte dei candidati esterni, di una relazione sui contenuti su cui hanno particolarmente concentrato la propria

preparazione e sugli obiettivi perseguiti, al fine di avvicinare la loro condizione a quella dei candidati interni.

Nell'articolo 4, comma 3, si dovrebbe sopprimere l'ultimo periodo; il comma 4 appare poco chiaro e distorsivo rispetto alla volontà della legge, in quanto dà spropositato rilievo a peraltro poco chiare capacità di integrazione. La priorità dovrebbe essere invece assegnata ad una effettiva acquisizione di conoscenza e alla padronanza di metodi e criteri propri delle singole discipline. Sul punto era molto più chiaro il testo della relazione illustrativa. Il comma 5 andrebbe modificato anch'esso, per evitare di premiare chi ha studiato poco o nulla ma sa utilizzare brillantemente quel poco.

Passando all'articolo 5, al comma 1 andrebbe precisato che la materia oggetto della seconda prova scritta è individuata nella prima decade di aprile. Qui il regolamento si discosta dalla legge in ossequio ad un ordine del giorno accolto dal Governo, con l'effetto peraltro di riprodurre uno dei peggiori difetti della vecchia maturità, quando gli alunni si dedicavano solo a poche materie fin dai primi mesi dell'anno. D'altra parte, è noto il ben scarso ossequio che il ministro Berlinguer ha prestato a ordini del giorno approvati dal Parlamento in altre occasioni. Al comma 3, andrebbe chiarito che la collegialità non implica l'unanimità. Al comma 7, andrebbero soppressi gli ultimi due periodi che sembrano superflui o inopportuni e suscettibili di dar luogo ad ampio contenzioso.

Le norme sulla terza prova andrebbero poi integrate per tenere conto della particolare condizione in cui verrebbero a trovarsi i candidati esterni. La terza prova, infatti, sarà sostanzialmente costruita su misura per la classe di alunni interni che dovrà sostenerla, con evidente discriminazione di quelli esterni. Si potrebbe quindi prevedere che i candidati esterni abbiano diritto di conoscere per tempo i documenti elaborati dai consigli di classe dell'istituto presso il quale dovranno sostenere l'esame e possano conseguentemente indicare a quale classe intendono essere associati nell'esame, alla luce della maggiore affinità con il proprio percorso formativo.

All'articolo 8, il comma 3 andrebbe integrato al fine di consentire ai candidati esterni di sostenere gli esami anche in provincia diversa da quella di residenza.

All'articolo 12, il comma 2 dovrebbe prevedere che le certificazioni comprovanti l'attività lavorativa rechino indicazioni realmente significative per la commissione di esame.

Passando all'articolo 14, è irrealistico immaginare che tutte le commissioni di esame possano avvalersi contemporaneamente del supporto dell'Osservatorio: pertanto bisognerebbe prevedere tale facoltà anche per i consigli di classe delle ultime classi.

All'articolo 15, risulta ingiustificata la discriminazione a danno delle scuole non statali e pertanto andrebbero soppressi i commi 4, 5 e 6.

Passando infine ai crediti scolastici, sembra irragionevole – conclude il senatore Asciutti – attribuirli anche agli alunni con un debito non sanato; inoltre nessun credito è previsto per chi non ha mai avuto boc-

ciature, nè è consentito attribuire un credito ad alunni interni particolarmente meritevoli che abbiano già il massimo punteggio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA E SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA*  
(R029 000, C07<sup>a</sup>, 0026<sup>o</sup>)

Il presidente OSSICINI avverte che la seduta pomeridiana, già prevista per le ore 15,30, è anticipata alle 15,15 e che la riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già prevista per tale ora, non avrà più luogo.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**212<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
OSSICINI

*indi del Vice Presidente*  
BISCARDI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Soliani e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale concernente l'istituzione dell'Università di Varese-Como (n. 273)**

(Parere al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995: rinvio dell'esame. Richiesta di proroga del termine per l'espressione del parere) (R139 b00, C07<sup>a</sup>, 0031<sup>o</sup>)

Il PRESIDENTE avverte che non si potrà procedere all'esame dell'atto in titolo, poichè il relatore non può partecipare ai lavori della Commissione per ragioni di salute. Essendo imminente il decorso del termine ordinario per l'espressione del parere, propone che la

Commissione ne chiedi la proroga, ai sensi dell'articolo 139-bis, comma 2, del Regolamento.

Senza discussione, la Commissione approva e l'esame è conseguentemente rinviato.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

#### **Comunicazioni del Governo sui tempi e le modalità di attivazione dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria**

Il sottosegretario GUERZONI, depositando presso la Presidenza della Commissione ampio materiale documentativo delle procedure attivate dal Ministero, comunica anzitutto che – dopo lungo *iter* procedurale – è stato nei giorni scorsi registrato dalla Corte dei conti il decreto ministeriale recante i criteri generali per l'attivazione dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, su cui avevano avuto modo di esprimersi le competenti Commissioni parlamentari. Benchè il decreto riguardi entrambi i corsi di formazione, prosegue il Sottosegretario, non va tuttavia dimenticato che gli adempimenti necessari per una loro ordinata attivazione sono diversi.

Per quanto riguarda il corso di laurea in scienze della formazione primaria, il 22 giugno scorso è stato adottato un decreto (ora in attesa del parere della Conferenza dei rettori e del Consiglio universitario nazionale) che, anche sulla base della normativa vigente in materia di accessi, individua i posti disponibili nelle diverse sedi universitarie. A tale proposito egli ricorda che l'orientamento su cui si era convenuto era di prevedere una sede per regione, con possibilità di gestioni consortili. Il Ministero ha pertanto inviato a tutte le università un calcolo orientativo dei posti attivabili basato sul fabbisogno prevedibile di insegnanti primari, definendo un numero minimo ed un numero massimo entro i quali sono possibili ampi margini di flessibilità. Sulla base di tale calcolo, le università – in sede di coordinamento regionale – hanno stabilito sede per sede il numero di posti di cui si faranno individualmente carico, anche in considerazione delle strutture didattiche disponibili, attesa la prevista attività di tirocinio e laboratorio. Per una completa attivazione dei corsi di laurea, ricorda il Sottosegretario, manca peraltro ancora la definitiva approvazione del disegno di legge che consente l'impegno dei fondi disponibili per il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (già atto Senato n. 3117, ora atto Camera n. 4789): tale provvedimento contiene infatti la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'utilizzazione, in forma di esonero parziale, degli insegnanti in servizio nelle scuole. Nell'auspicio di una sollecita approvazione di quel provvedimento, egli ritiene tuttavia che i corsi di laurea possano comunque essere attivati dal prossimo anno accademico 1998-1999, dal momento che l'utilizzazione degli insegnanti in servizio potrebbe avere luogo anche ad anno accademico già iniziato.

Diverso è invece il discorso per le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario, la cui attivazione è subordinata al verificarsi di alcune condizioni essenziali di carattere amministrativo e legislativo: sotto il primo profilo, occorre che siano banditi i concorsi per la scuola secondaria ed a tale proposito tiene a sottolineare che il Ministero della pubblica istruzione ha attivato le relative procedure; tale aspetto è peraltro connesso – ricorda – al disegno di legge sul personale scolastico (già atto Senato n. 932, ora atto Camera n. 4754), attualmente *in itinere*, così come le procedure concorsuali. Inoltre, occorre che il Governo – dopo l'approvazione definitiva del provvedimento legislativo su menzionato – possa emanare il decreto ministeriale che consente, per un periodo transitorio, il mantenimento di un doppio canale abilitante. Il Governo è dunque pienamente impegnato a fare tutto il possibile per attivare le scuole di specializzazione il prima possibile; stante l'importanza di questo segmento formativo per l'intero sistema scolastico, giudica tuttavia controproducente l'eventualità di attivare le scuole inizialmente solo in alcune regioni e non contestualmente su tutto il territorio nazionale.

Pur non potendo assicurare che già a partire dal prossimo anno accademico si verifichino tutte le condizioni necessarie per attivare le scuole di specializzazione, egli garantisce quindi che esse saranno istituite immediatamente, restando tuttavia in sospeso la data della loro concreta attivazione.

Il senatore BISCARDI ringrazia il Sottosegretario per le comunicazioni rese, che testimoniano l'utilità delle sollecitazioni parlamentari: per quanto riguarda i corsi di laurea, egli condivide l'opportunità di attivarli immediatamente, anche nelle more della approvazione definitiva del disegno di legge n. 4789 all'esame della Camera dei deputati, dal momento che gli esoneri parziali degli insegnanti possono ben avere inizio anche in una fase successiva; per quanto riguarda le scuole di specializzazione, prende atto con soddisfazione che esse saranno comunque istituite fin d'ora e conviene pienamente sulla opportunità di attivarle contestualmente su tutto il territorio nazionale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento delle comunicazioni del Governo.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Schema di regolamento concernente disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studi di istruzione secondaria superiore (n. 261)**

(Parere al Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge 10 dicembre 1997, n. 425: seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

(R139 b00, C07<sup>a</sup>, 0030<sup>o</sup>)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Nel dibattito interviene il senatore BISCARDI, il quale osserva anzitutto che il testo della legge n. 425 cui il regolamento intende dare at-

tuazione è estremamente chiaro e contenuto in un numero limitato di articoli. Appare pertanto inopportuno che lo strumento attuativo sia così evidentemente prolisso, tanto più che occorrerebbe abituare le giovani generazioni ad interpretare direttamente le leggi anziché gli atti di normazione secondaria su cui si è invece finora purtroppo basato il Ministero della pubblica istruzione. Rivolge pertanto un pressante invito al Governo a ridurre al minimo il contenuto del regolamento, riproducendo il dettato testuale della legge in tutti i casi in cui ciò è possibile.

Passando ad osservazioni più di dettaglio, egli lamenta che il disposto dell'articolo 3, comma 2, della legge n. 425 – nella parte in cui prevede che le materie oggetto della seconda prova scritta siano individuate dal Ministro «nella» prima decade del mese di aprile – sia stato modificato dall'articolo 5, comma 1, dello schema di regolamento, secondo il quale tali materie sono individuate «entro» la prima decade del mese di aprile. Pur nella consapevolezza che tale modifica consegue ad un ordine del giorno approvato dalla Camera dei deputati, ritiene che gli strumenti di indirizzo non possano stravolgere il dettato normativo e che pertanto il regolamento dovrebbe ripristinare lo spirito della legge: in caso contrario, si potrebbe verificare che la materia oggetto della seconda prova scritta fosse individuata anche ad inizio d'anno, con conseguente abbandono delle altre discipline.

Quanto poi alla discussione delle prove scritte nel corso del colloquio, egli ritiene che ciò dovrebbe concretarsi in un momento di chiarimento per il candidato degli elaborati resi, senza tuttavia prevedere una discussione di merito, pena il protrarsi all'infinito delle prove orali.

Conclusivamente, chiede alla relatrice di inserire nel parere un preciso richiamo all'esigenza di riprodurre il testo legislativo laddove sia possibile e di snellire i contenuti dello schema di regolamento, evitando che esso si ponga in contrasto con il dettato normativo cui intende dare applicazione.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica la relatrice PAGANO, la quale premette che scopo del parere è principalmente quello di verificare la corretta applicazione dei principi che ispirano il nuovo ordinamento legislativo e che le norme di carattere amministrativo potranno sempre trovare ulteriore precisazione qualora dimostrino nella loro pratica attuazione una qualche inadeguatezza od incongruenza.

Ricorda poi che il Consiglio di Stato ha valutato positivamente l'innovazione recata dallo schema di regolamento in esame che, per la prima volta, contiene una disciplina completa dalla materia trattata, facilitando gli operatori attraverso una puntuale distinzione tra i richiami al testo di legge e le parti innovative introdotte dal regolamento stesso.

Quanto alle specifiche osservazioni emerse nel dibattito, per quanto riguarda l'articolo 1 non ritiene sussistere alcuna contraddizione tra la definizione presente al comma 1 e la sua esplicitazione riportata al comma 3. Conviene invece sull'opportunità di chiedere che il regolamento precisi che cosa si intenda per conoscenze, competenze e capacità, che devono essere in ogni caso «accertate» e non «evidenziate».

All'articolo 2, la definizione di cui alla lettera c), che distingue il corso di studi base dai corsi collaterali presupponendo che le tre classi debbano appartenere tutte al corso base o al corso collaterale, può essere opportunamente modificata rimanendo più aderente al dettato della legge, che parla esclusivamente del corso base. Per quanto riguarda le osservazioni sulle scuole italiane all'estero, fa presente che un apposito decreto ministeriale integrerà sotto tale profilo il presente regolamento, alla luce delle esigenze presenti nel settore.

All'articolo 3, non sembra opportuno stabilire un limite di età. Per quanto riguarda le modalità di accertamento della cessazione della frequenza da parte degli studenti, ritiene che esse debbano essere demandate all'autonomia scolastica. Fa poi presente che la coerenza dei crediti formativi con l'ordinamento del tipo di istituto presso cui si svolge l'esame condiziona evidentemente la scelta dell'istituto in relazione alla loro valutabilità.

Chiarisce poi che la non ammissione agli esami di Stato di candidati che abbiano sostenuto o sostengano nella stessa sessione un altro esame relativo allo stesso corso di studi implica l'impossibilità di presentare domanda di ammissione per un corso di studi; per quanto riguarda i conservatori, ricorda che essi sono oggetto di riforma nell'ambito di un distinto provvedimento anch'esso all'esame della Commissione, che offrirà più chiare indicazioni al riguardo.

Precisa inoltre che l'individuazione delle prove integrative da sostenere per i candidati non in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe è compito del consiglio di classe che, ai sensi del comma 7, dovrà esaminarli. Conviene peraltro che la prevista valutazione con un punteggio non inferiore a 6/10 è particolarmente rigorosa: potrebbe quindi essere valutata la possibilità di consentire l'ammissione agli esami pur in presenza di una certa percentuale di insufficienze non gravi.

Condivide altresì i rilievi relativi alla oscurità della dizione di cui al comma 8, relativamente ai candidati provenienti da Paesi dell'Unione europea, che potrebbe quindi essere meglio precisata.

A suo giudizio, il sistema di riconoscimenti dell'idoneità di cui al comma 9 appare invece del tutto congruo alle nuove esigenze perseguite dalla legge.

Non condivide infine il suggerimento di unificare il comma 11 con il comma 4 dell'articolo 3.

All'articolo 4, giudica opportuno esplicitare che si tratta di una prova scritta e di altre due prove scritte e/o pratiche a seconda degli indirizzi di studio, volte ad accertare le conoscenze, le competenze e le capacità acquisite dal candidato. Per quanto riguarda la terza prova a carattere pluridisciplinare, occorre precisare che essa è intesa ad accertare fra l'altro le capacità del candidato di utilizzare ed integrare conoscenze e competenze relative alle materie dell'ultimo anno di corso ai fini di una produzione scritta e/o pratica.

Conviene poi con l'osservazione del senatore Masullo, secondo cui è superfluo precisare che il colloquio accerta la padronanza della lingua «orale».

All'articolo 5, per quanto riguarda i tempi di trasmissione della prima e della seconda prova sembra opportuno mantenere la previsione attuale. Al comma 2 è invece opportuno precisare che i consigli di classe elaborano per la commissione d'esame un apposito documento che esplicita gli obiettivi conseguiti dagli allievi in termini di conoscenze, competenze e capacità anche professionali: è evidente che tale documento, specie nei primi anni di attuazione del nuovo ordinamento, dovrà indicare le prove e il tipo di esercitazioni effettuate riguardanti lo svolgimento della terza prova scritta d'esame. Sembra altresì evidente che fra la seconda e la terza prova dovrà esserci un'interruzione almeno di un giorno del calendario delle prove. Al comma 7 non sembra invece opportuno sopprimere la possibilità di scelta ivi indicata per il candidato, stante il carattere pluridisciplinare del colloquio. È inoltre evidente che le aree disciplinari previste per l'espletamento del colloquio non fanno venir meno il carattere unitario della prova, che dovrà comunque essere svolta davanti all'intera commissione.

All'articolo 10, appare evidente che l'accertamento delle motivazioni di un eventuale rifiuto dell'incarico a partecipare alle commissioni d'esame riguarda in ogni caso gli organi dell'amministrazione scolastica e non il presidente della commissione.

Ricorda poi che tutte le modalità di accertamento e valutazione del credito scolastico sono trattate adeguatamente nel testo e che non ha rilievo la differenza presente nel sistema di punteggio riguardante i corsi ordinari.

All'articolo 12, sembra poi opportuno rinviare l'identificazione delle tipologie relative alle esperienze culturali, artistiche, sportive e di formazione professionale ad un decreto ministeriale avente validità su tutto il territorio nazionale.

All'articolo 15, propone infine di modificare il comma 9, in raccordo con la recente legge n. 191 di quest'anno (cosiddetta «Bassanini-ter») per quel che riguarda le modalità ed i criteri di valutazione delle prove d'esame nella regione Valle d'Aosta.

Per quanto riguarda poi le osservazioni del senatore Brignone relative all'articolo 9, comma 4, relative all'opportunità di privilegiare i membri esterni che prestino servizio nelle classi terminali, le ritiene condivisibili, anche se risolvibili per via amministrativa.

Ritiene con ciò di aver illustrato il seguente schema di parere:

«La 7<sup>a</sup> Commissione del Senato,

esaminato lo schema di regolamento recante la nuova disciplina degli esami conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria superiore;

valutata positivamente la circostanza che il regolamento, emanato entro il presente anno scolastico, potrà entrare in vigore con il prossimo anno scolastico 1998-1999 garantendo una graduale realizzazione di tutte le innovazioni previste dalla legge;

rilevato che le disposizioni in esso contenute sono realizzate in modo da tenere correttamente conto del percorso formativo realmente compiuto dagli studenti;

rilevato altresì che tali disposizioni dovranno essere successivamente integrate con una serie di decreti ministeriali riguardanti:

- a) le modalità di svolgimento della prima prova scritta d'esame;
- b) le materie oggetto della seconda prova scritta;
- c) le modalità con cui la commissione d'esame provvede all'elaborazione delle prime due prove in caso di mancato ricevimento delle medesime;
- d) le caratteristiche formali generali della terza prova scritta e le istruzioni per lo svolgimento della medesima nei primi due anni di applicazione dell'ordinamento;
- e) le aree disciplinari finalizzate alla correzione delle prove scritte ed allo svolgimento del colloquio;
- f) le modalità ed i termini per la scelta annuale delle materie da affidare ai membri esterni;
- g) i criteri e le modalità per le nomine dei componenti delle commissioni d'esame;
- h) i compensi dei componenti di commissione d'esame;
- i) le norme di adattamento per lo svolgimento del nuovo esame nelle scuole italiane all'estero;
- l) ulteriori indicazioni di carattere strettamente organizzativo;

considerato che:

a) lo schema all'esame della Commissione è stato oggetto di una ampia consultazione che ha consentito di registrare una sostanziale convergenza sui problemi più rilevanti;

b) la sua stesura ha tenuto conto delle diverse, ed in qualche modo contrastanti, richieste emerse nel dibattito parlamentare sul provvedimento poi divenuto la legge n. 425 e concretizzatesi in una serie di ordini del giorno riguardanti in particolare le modalità di svolgimento della terza prova;

c) l'esigenza di garantire una effettiva gradualità nell'entrata in vigore di quelle prove d'esame che presentano notevoli caratteri d'innovazione rispetto al passato è stata adeguatamente realizzata nel testo, che necessita comunque una serie di precisazioni al riguardo,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 1, comma 3, il regolamento deve precisare che cosa si intenda per «conoscenze, competenze e capacità», che l'analisi e la verifica della preparazione di ciascun candidato deve in ogni caso tendere ad «accertare» e non «evidenziare»;

2) all'articolo 2, comma 1, la definizione di cui alla lettera c) – che distingue il corso di studi base dai corsi collaterali presupponendo che le tre classi debbano appartenere tutte al corso base o al corso collaterale – può essere opportunamente modificata, rimanendo più aderente al dettato della legge, che parla esclusivamente del corso base;

3) all'articolo 3, comma 7, la prevista ammissione agli esami con un punteggio non inferiore a 6/10 in tutte le materie è in effetti par-

ticularmente rigorosa e potrebbe essere valutata la possibilità di consentire l'ammissione agli esami pur in presenza di una certa percentuale di insufficienze non gravi;

4) all'articolo 4, è opportuno esplicitare che si tratta di una prova scritta e di altre due prove «scritte e/o pratiche a seconda degli indirizzi di studio, volte ad accertare le conoscenze, le competenze e le capacità acquisite dal candidato.» Per quanto riguarda la terza prova a carattere pluridisciplinare, occorre precisare che essa è intesa ad accertare fra l'altro «le capacità del candidato di utilizzare ed integrare conoscenze e competenze relative alle materie dell'ultimo anno di corso ai fini di una produzione scritta e/o pratica.» Ovviamente, è superfluo precisare che il colloquio accerta la padronanza della lingua «orale»;

5) all'articolo 5, comma 2, è opportuno precisare che i consigli di classe elaborano per la commissione d'esame un apposito documento che esplicita gli obiettivi conseguiti dagli allievi in termini di conoscenze, competenze e capacità anche professionali; è evidente che tale documento, specie nei primi anni di attuazione del nuovo ordinamento, dovrà indicare le prove, nonché il tipo di esercitazioni effettuate riguardanti lo svolgimento della terza prova scritta d'esame. Sembra evidente che fra la seconda e la terza prova dovrà esserci un'interruzione di almeno un giorno nel calendario delle prove scritte. È inoltre necessario precisare che le aree disciplinari previste per l'espletamento del colloquio non fanno venir meno il carattere unitario della prova che dovrà comunque essere svolta davanti all'intera commissione;

6) all'articolo 12, sembra opportuno rinviare l'identificazione delle tipologie relative alle esperienze culturali, artistiche, sportive e di formazione professionale ad un decreto ministeriale avente validità su tutto il territorio nazionale;

7) all'articolo 15, sembra opportuno integrare il comma 9 con una norma secondo la quale, con apposito regolamento attuativo, d'intesa con la regione Valle d'Aosta, sono definiti le modalità e i criteri di valutazione delle prove d'esame ai sensi della legge 16 giugno 1998, n. 191».

Il senatore BISCARDI chiede alla relatrice di integrare il suddetto schema di parere con i due richiami illustrati in sede di discussione generale: da una parte quello a riprodurre testualmente il dettato legislativo non appena ciò sia possibile e, dall'altra, quello a ridurre i contenuti del regolamento, evitando comunque che essi determinino ampliamenti rispetto al disposto legislativo.

Al primo dei richiami invocati dal senatore Biscardi si associa il senatore ASCIUTTI, il quale lamenta che il regolamento – pur rinviando, in modo invero fuorviante, al disposto legislativo – nei fatti detta in più occasioni una disciplina contrastante con la legge, stravolgendo così la gerarchia delle fonti del diritto. Chiede pertanto rassicurazioni in questo senso al Sottosegretario.

Ha quindi la parola il sottosegretario Albertina SOLIANI, la quale assicura che il Governo terrà nel debito conto il parere che la Commissione si accinge ad esprimere, così come quello della Camera dei deputati; ciò che non potrà peraltro essere accolto in questa sede, sarà comunque ben presente al Governo nella elaborazione dei successivi provvedimenti. Per quanto riguarda in particolare il richiamo alle disposizioni puntuali della legge, ella ne coglie positivamente lo spirito, assicurando che sarà cura del Governo curare la trasmissione del regolamento alle scuole corredata dal testo della legge. È d'altronde evidente la priorità delle scelte compiute dal Parlamento rispetto agli strumenti attuativi predisposti dal Governo.

Quanto poi alla modifica relativa al momento di individuazione della seconda prova, ella ritiene che una eventuale anticipazione rispetto alla prima decade di aprile non possa comportare stravolgimenti, dal momento che una delle principali innovazioni della legge consiste proprio nell'assicurare la preparazione dei candidati su tutte le materie di esame.

Assicura poi che il Governo si farà carico di iniziative per la formazione degli insegnanti, al fine di assicurare la massima preparazione all'atto dello svolgimento delle nuove prove.

Dopo che la RELATRICE ha dichiarato di integrare il proprio schema di parere con il primo dei due richiami suggeriti dal senatore Biscardi, si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore ASCIUTTI annuncia la propria astensione.

Il senatore BRIGNONE, nel lamentare che la relatrice non ha dato puntuale risposta a tutti i rilievi da lui formulati in discussione generale, annuncia voto contrario stigmatizzando peraltro l'assenza di alcune componenti politiche della maggioranza e sottolineando le difficoltà create dal tentativo di collaborazione offerto dall'opposizione.

Posto infine ai voti, lo schema della relatrice risulta accolto, come modificato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**

GIOVEDÌ 25 GIUGNO 1998

**208ª Seduta***Presidenza del Presidente*

PETRUCCIOLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Lauria.**La seduta inizia alle ore 14,40.***SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

(R033 004, C08ª, 0028ª)

Il PRESIDENTE avverte che si procederà all'attivazione dell'impianto audiovisivo, in quanto richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 5, del Regolamento, dal senatore Baldini in relazione alla discussione in sede redigente del disegno di legge n. 3053-B.

La Commissione prende atto.

**IN SEDE REDIGENTE****(3053-B) *Trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari e agevolazioni per l'editoria***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione ed approvazione)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana di ieri.

Si passa alle votazioni.

Vengono poste separatamente ai voti ed approvate le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati all'articolo 1. Peraltro, in relazione alla rideterminazione dell'onere di cui al comma 4, il senatore ROGNONI chiede al rappresentante del Governo un impegno affinché essa non vada a penalizzare gli interventi per il teatro Carlo Felice di Genova, come paventato presso l'altro ramo del Parlamento dal Presidente della Commissione bilancio. Al riguardo, il sottosegretario LAURIA assicura

che si farà tramite presso il Tesoro affinché non venga pregiudicata la finalizzazione di spesa cui ha fatto riferimento il senatore Rognoni.

La Commissione approva quindi l'articolo 1 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Si passa all'articolo 2.

L'emendamento 2.1 viene dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Il senatore SEMENZATO illustra l'emendamento 2.2, sul quale il relatore si rimette al Governo e il sottosegretario LAURIA esprime parere contrario.

L'emendamento in questione, posto ai voti, è respinto.

Posti separatamente ai voti sono poi approvati gli articoli 2, 3, 4 e 5 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

La Commissione infine conferisce mandato al relatore di riferire in Assemblea in termini favorevoli all'approvazione definitiva del provvedimento nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati autorizzandolo nel contempo a chiedere di poter svolgere la relazione orale.

*La seduta termina alle ore 15.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3053-B****Art. 2.**

*Sopprimere il comma 2.*

**2.1**

MORANDO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, determinati in lire 30 miliardi per il 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, a tal fine parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri».

**2.2**

SEMENZATO

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)**

GIOVEDÌ 25 GIUGNO 1998

**183ª seduta***Presidenza del Presidente*  
SCIVOLETTO*La seduta inizia alle ore 15,30.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*  
(A007 000, C09ª, 0083ª)

Il PRESIDENTE informa che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha proceduto in ordine ai provvedimenti legislativi in materia di finanziamento dell'Ente per la tutela del lupo italiano (E.T.L.I.), alla audizione del professor Messi, Presidente dell'E.T.L.I., al fine di approfondire le questioni emerse nell'ultima seduta di Commissione in cui il Rappresentante del Governo aveva espresso delle perplessità e delle riserve. Nel precisare che è stato comunque possibile procedere ad un adeguato approfondimento delle varie questioni sollevate, informa che si è affermata l'esigenza di una migliore definizione, sul piano giuridico, dell'E.T.L.I., al fine di assicurare i criteri della non lucratività e della non commerciabilità, questioni sulle quali potrà esserci un ulteriore approfondimento a livello tecnico, in tempi brevissimi.

Tenuto quindi conto che occorre attendere tale ulteriore approfondimento tecnico per riprendere l'esame dei provvedimenti in materia di lupo italiano, propone di rinviare alla prossima settimana il seguito dell'esame, in sede consultiva, della legge comunitaria, nonché degli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Dopo che il senatore MONTELEONE ha ricordato l'importanza di procedere a tale approfondimento a livello tecnico in tempi strettissimi, il PRESIDENTE ribadisce l'opinione circa l'opportunità di lasciare comunque iscritti all'ordine del giorno anche i disegni di legge sul lupo italiano per consentire alla Commissione di riprenderne l'esame non appena ultimato il lavoro di perfezionamento del testo.

Conviene la Commissione.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

**INDUSTRIA (10ª)**

GIOVEDÌ 25 GIUGNO 1998

**166ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
CAPONI*La seduta inizia alle ore 15,40.**IN SEDE REFERENTE*

**(Doc. XXII, n. 32) WILDE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle responsabilità della crisi e della liquidazione dell'EFIM e delle società da esso controllate**

(R162 000, C10ª, 0001ª)

**(2459) Deputati RUBINO Alessandro e DEODATO. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività del gruppo EFIM nonché sulle modalità della sua liquidazione, approvato dalla Camera dei deputati**

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore MUNGARI, dopo essersi soffermato sulla struttura del gruppo EFIM (ente pubblico di gestione di 114 società operative, istituito nel 1962), ricorda la crisi finanziaria che portò alla decisione della sua soppressione e successiva messa in liquidazione. I risultati di gestione di questo ente, durante tutta la sua vita, non sono stati mai tali da rispettare criteri di economicità imposti dalla legge e chiaramente fissati nello statuto dell'Ente, e le perdite registrate si sono sempre rilevate superiori al fondo di dotazione.

Il decreto-legge n. 340 del 18 luglio 1992, più volte reiterato fino alla conversione nella successiva legge n. 33 del 1993, nel prevedere la soppressione e la messa in liquidazione dell'Ente non fece ricorso ad una delle procedure concorsuali disciplinate dall'ordinamento, ma costruì una procedura nuova – nella quale sono assommati elementi propri sia della «liquidazione coatta amministrativa», sia della «amministrazione controllata», sia dell' «amministrazione straordinaria» – caratterizzata, in particolare, dalla notevole estensione dei poteri attribuiti alla figura dell'amministratore straordinario, per il quale, peraltro, si prevedeva una limitazione della responsabilità ai soli casi di dolo e colpa grave.

In attuazione delle citate disposizioni legislative, il commissario liquidatore ha provveduto, entro la fine del 1992, a presentare un «pro-

gramma di liquidazione» contenente: l'elenco delle società o rami di azienda trasferibili a terzi e di quelli, invece, non suscettibili di trasferimento; un piano di ristrutturazione del settore dell'alluminio; una stima del fabbisogno finanziario della gestione della liquidazione, valutata in non meno di 14.000 miliardi».

L'attuazione di questo programma è stata oggetto – nella relazione depositata il 29 luglio 1996 – di una serie di rilievi da parte della Corte dei conti, la quale, peraltro, si è astenuta dal sindacare il merito della attività di liquidazione, rimandando – secondo le parole della stessa Corte dei conti – l'esame degli aspetti tecnici delle singole operazioni a quanto contenuto nelle relazioni del commissario. Desta perplessità – ed a suo avviso avrebbe meritato da parte della Corte una motivata accusa di manomazione delle proprie competenze – la limitazione che essa ha subito nella propria attività di controllo. I rilievi sollevati dalla Corte medesima sono comunque tali da giustificare il disegno di legge all'esame della Commissione, già approvato dalla Camera dei deputati.

Essi si appuntano essenzialmente: sulle consulenze ed il ricorso ad esperti (delle quali vengono evidenziati l'eccessivo numero e l'onerosità); l'arbitrato EFIM-Finmeccanica (che è apparso alla Corte inopportuno e comunque eccessivamente oneroso); l'anticipata risoluzione di contratti *swaps*; l'aver tenuto depositata una rilevante parte delle disponibilità dell'EFIM presso istituti bancari e non invece nell'apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Questa pesante disamina delle responsabilità della gestione commissariale – che dovrebbe portare, a suo avviso, all'apertura di un procedimento per danno erariale – evidenzia e rafforza la decisione di procedere alla istituzione di un'apposita Commissione parlamentare di inchiesta, prevista dalle iniziative in esame, cui dovrà spettare il compito di fare chiarezza sulle ragioni che hanno portato allo stato di dissesto finanziario dell'ente, nonché sulle modalità ed i risultati della sua liquidazione, con particolare riferimento ai sospetti di un'indebita influenza, da parte della gestione liquidatoria, sulle scelte del Parlamento e del Governo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

(A007 000, C10<sup>a</sup>, 0034<sup>o</sup>)

Il senatore MACONI sollecita la risposta all'interrogazione n. 3-01944, concernente il piano industriale presentato dall'Ansaldo e dalla Finmeccanica per il settore energia.

Il presidente CAPONI assicura che sono già stati presi i necessari contatti e ritiene che lo svolgimento della suddetta interrogazione potrà essere inserita nel calendario della prossima settimana.

Il senatore Athos DE LUCA chiede che, in vista della preparazione della Prima Conferenza nazionale sull'energia, venga prevista l'audio-

ne del Ministro dell'industria perchè illustri gli orientamenti del Governo sulla politica energetica nazionale.

Il senatore LARIZZA, ricordando l'audizione dell'amministratore delegato di Finmeccanica svoltasi nelle sedute del 24 febbraio e del 7 aprile scorso ritiene ora necessario acquisire gli orientamenti del Ministro dell'industria sulla vicenda che coinvolge l'Ansaldo energia.

Il presidente CAPONI prende nota delle richieste avanzate e, con riguardo all'audizione relativa alla politica energetica nazionale, suggerisce che essa sia programmata per il mese di settembre, posto che la Conferenza nazionale sull'energia si terrà a novembre.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 25 GIUGNO 1998

**245<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
SMURAGLIA

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale GASPARRINI.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(799) BEDIN ed altri: Norme sulla mutualità volontaria e sull'assistenza integrativa**, limitatamente all'articolo 4, rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta del 28 aprile 1998

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 28 maggio 1998.

Il PRESIDENTE avverte che si procederà all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 4 del disegno di legge in titolo, rinviato dall'Assemblea in Commissione. Avverte altresì che sui suddetti emendamenti la Commissione bilancio ha espresso un parere di nulla osta.

Invita quindi i presentatori a ritirare gli emendamenti 4.0.1. e 4.0.2, che ritiene estranei al contenuto del disegno di legge all'esame e pertanto suscettibili di essere dichiarati inammissibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento.

La relatrice PILONI illustra quindi l'emendamento 4.2, integralmente sostitutivo dell'articolo 4, volto a precisare che le società di mutuo soccorso possono svolgere le loro attività nel campo delle forme di assistenza sanitaria integrativa, erogando prestazioni variabili in relazione ai mezzi complessivamente disponibili. Precisa altresì che l'emendamento da lei presentato recepisce in larga misura il contenuto dell'emendamento 4.1.

Al fine di evitarne la decadenza per l'assenza dei proponenti, il senatore BATTAFARANO fa proprio l'emendamento 4.1 e lo dà per illustrato.

La sottosegretaria GASPARRINI ritira l'emendamento 4.3.

Accogliendo l'invito dal Presidente, la senatrice FIORILLO ritira l'emendamento 4.0.1.

Il senatore BATTAFARANO fa quindi proprio l'emendamento 4.0.2 il cui presentatore è temporaneamente impossibilitato a prendere parte alla seduta, e lo ritira.

La sottosegretaria GASPARRINI esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 4.2 e si rimette alla Commissione per quanto attiene all'emendamento 4.1.

Posto ai voti, viene quindi accolto l'emendamento 4.2, interamente sostitutivo dell'articolo 4.

Il PRESIDENTE avverte che l'emendamento 4.1 risulta conseguentemente precluso.

La Commissione conferisce quindi alla relatrice il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'articolo 4 del disegno di legge n. 799, nel testo emendato.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

#### **Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione degli stabilimenti del gruppo ILVA di Taranto e Novi Ligure: esame dello schema di documento conclusivo**

(R048 000, C11ª, 0003ª)

Riprende l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 18 giugno 1998.

Il relatore MONTAGINO illustra uno schema di documento conclusivo, sottolineando la sua piena disponibilità ad apportare al testo, in sede di stesura definitiva, quelle modifiche ed integrazioni che potranno emergere come necessarie a seguito della discussione (il testo di tale schema di documento è pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta odierna).

Dopo aver ripercorso brevemente le tappe del processo decisionale che ha portato la Commissione a promuovere l'indagine conoscitiva e averne richiamato gli obiettivi, dà conto del programma svolto, che ha comportato l'effettuazione di sei sedute riservate all'audizione dei vari soggetti, pubblici e privati, attributari di competenze e responsabilità relativamente alla situazione degli stabilimenti Ilva di Taranto e Novi Li-

gure. Ricorda altresì che una delegazione della Commissione ha effettuato, lo scorso 1° giugno, un sopralluogo nella città di Taranto, nell'ambito del quale è stata effettuata la visita dello stabilimento e si è provveduto ad una serie di audizioni presso la locale Prefettura.

Alla stregua delle audizioni svolte presso il Senato, del sopralluogo e della documentazione acquisita, è possibile pervenire ad un accertamento relativo ad alcune situazioni di fatto, nonchè formulare considerazioni e valutazioni adeguate, in conformità agli obiettivi dell'indagine.

Con riferimento, in particolare, alla situazione esistente presso lo stabilimento di Taranto, rileva come l'elevata conflittualità riscontrabile sul versante delle relazioni sindacali possa considerarsi come la risultante di più fattori. Da un lato, vi è l'evidente difficoltà dei sindacati a confrontarsi con una controparte privata, che si muove evidentemente con logiche totalmente difformi da quelle sperimentate sotto la gestione delle partecipazioni statali; dall'altro, vi è certamente un uso spregiudicato da parte dell'Ilva dei poteri di direzione aziendale, ed una scarsa considerazione del ruolo dei sindacati, visti sostanzialmente come un mero intralcio rispetto al raggiungimento di sempre più elevati *standard* di produttività.

In tale contesto, si colloca tutto uno stillicidio di iniziative avvertite dai lavoratori come intimidatorie, che non vengono in linea di fatto, almeno nella maggioranza dei casi, contestate dall'Ilva, ma vengono giustificate con il richiamo ai poteri direzionali propri dell'azienda: ciò vale, ad esempio, per la scelta di irrogare sanzioni disciplinari, arrivando fino alla misura del licenziamento, nei confronti di lavoratori che si erano astenuti dal lavoro, come pure per taluni spostamenti in mansioni penalizzanti.

Per quanto attiene agli interrogativi sul rispetto da parte dell'Ilva degli impegni assunti in ordine alla salvaguardia dei livelli occupazionali, da parte dell'azienda si sono invece respinti i rilievi critici da più parti prospettati, nella considerazione che soltanto poche decine di lavoratori, significativamente denominati «indesiderabili», risulteranno alla fine non assorbiti una volta completate le assunzioni programmate.

Un altro aspetto che ha dato adito a rilievi critici è quello relativo all'assegnazione di personale impiegatizio a mansioni di tipo operaio, sia pure con conservazione del trattamento economico corrispondente all'originario inquadramento e previa acquisizione del consenso degli interessati. Sotto tale ultimo profilo, in particolare, è lecito nutrire seri dubbi sulla effettiva libertà di tale opzione, considerato quanto forti siano le preoccupazioni per la stabilità del posto di lavoro anche presso lo stabilimento di Taranto. Al riguardo, va ricordato che, nel corso dell'indagine, è stato segnalato da parte della Direzione provinciale del lavoro di Taranto il ricorso da parte dell'azienda a strumenti di pressione di dubbia legittimità.

Un esempio particolarmente eloquente è in tal senso desumibile dalla situazione dei lavoratori assegnati alla cosiddetta «Palazzina LAF», i quali sono stati estromessi, come è stato possibile verificare in occasione del sopralluogo effettuato dalla Commissione a Taranto, da qualunque attività lavorativa, trovandosi così a sperimentare una situazione

gravemente pregiudizievole sotto il profilo della salute psico-fisica, e lesivo della loro stessa dignità umana.

Se una realtà così grave si è venuta a determinare nel corso dei mesi, è presumibile che vi siano state autorità pubbliche che non hanno saputo, potuto o voluto porre in essere le iniziative appropriate, specie di mediazione, per porvi rimedio: intende riferirsi, in particolare, al Prefetto di Taranto.

Per quanto riguarda le problematiche relative alla sicurezza del lavoro, dai rilievi formulati dalla ASL di Taranto emerge come, nel solo 1997 siano stati redatti ben 80 verbali, 50 prescrizioni e 50 informative all'autorità giudiziaria relative a violazioni di norme sulla sicurezza del lavoro; nè appaiono rassicuranti le stesse dichiarazioni dell'azienda circa l'ammontare degli investimenti per la manutenzione.

Un altro elemento di pericolosità è rappresentato dalla presenza di numerosi trasformatori contenenti apirolio, anche se vi è un impegno dell'azienda alla loro progressiva sostituzione.

È inoltre emerso come l'azienda rifiuti di consegnare ai RLS copia del Documento di valutazione rischi, limitandosi a consentirne la consultazione presso i propri uffici. Di fatto, tale scelta, che si ispira ad una lettura formalistica e di dubbia legittimità degli obblighi di informazione previsti dal decreto legislativo n.626 del 1994, preclude la possibilità per i RLS di esaminare il documento, trattandosi di un testo ponderoso, di circa 1.000 pagine.

Dalle audizioni effettuate e dall'esame della documentazione acquisita, emerge come le violazioni di norme segnalate riguardino soprattutto la mancata manutenzione di impianti e macchinari, la mancanza di adeguata segnaletica di sicurezza e situazioni di esposizione a rischio di elettrocuzione.

Per quanto attiene alla situazione presso lo stabilimento di Novi Ligure, sono emersi rilievi in ordine a comportamenti ostruzionistici da parte dell'azienda nei confronti di personale che aveva richiesto il trasferimento a Genova e l'instaurarsi di una prassi di mancata fruizione di rilevanti quote del monte ferie spettante. Ciò evidenzia fra l'altro una contraddizione fra gli elevati ritmi di lavoro richiesti al personale e le misure di licenziamento, evitabili con il ricorso alla mobilità concordata.

È emerso inoltre un elevato tasso di conflittualità, mentre è stata denunciata la mancata osservanza dell'accordo del 17 maggio 1996 sulle riassunzioni dei dipendenti SECO.

In generale, peraltro, le problematiche affiorate con riferimento allo stabilimento di Novi Ligure presentano profili meno allarmanti di quelli rilevabili per lo stabilimento di Taranto.

In conclusione, rileva come le condizioni riscontrate presso le realtà produttive prese in esame presentino taluni, rilevanti elementi di anomalia, dal clima esasperato delle relazioni sindacali all'esistenza di un «reparto confino», presso la «Palazzina LAF», alla frequente inosservanza delle normative sulla sicurezza del lavoro, alla presenza di rilevanti rischi ambientali all'interno dello stabilimento di Taranto e nei quartieri adiacenti.

In tale contesto, è necessario che il Governo si adoperi perchè presso le realtà produttive prese in esame venga garantito il pieno rispetto della legge. Ritiene pertanto opportuno che nel Documento conclusivo dell'indagine sia rivolto al Governo un indirizzo affinchè si adoperi per la rimozione di una situazione abnorme come quella che coinvolge i lavoratori della «Palazzina LAF» e per un più scrupoloso rispetto delle disposizioni di legge in materia di lavoro, con particolare riguardo alle problematiche della sicurezza e dell'igiene sui luoghi di lavoro. Inoltre, appare opportuno invitare il Governo affinchè si adoperi per il ripristino di più corrette relazioni sindacali.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione sullo schema di documento conclusivo dell'indagine testè illustrato dal relatore Montagnino.

Il senatore CURTO rileva come sia opportuno assicurare alla Commissione una breve pausa di riflessione, in modo da consentire un esame più approfondito dello schema di documento predisposto dal relatore.

Il senatore PELELLA, dopo aver dichiarato di ritenere necessaria una breve pausa di riflessione, suggerisce al relatore di considerare l'opportunità di inserire nel documento anche un riferimento alla necessità che tutte le autorità competenti, ed in primo luogo quelle operanti sul territorio, si adoperino per un più disteso rapporto tra le parti, con ciò anche raccogliendo un'aspirazione che è sembrato di cogliere nelle stesse dichiarazioni rese alla Commissione dal titolare dell'ILVA.

Il senatore ZANOLETTI concorda con i senatori intervenuti in precedenza sull'opportunità di differire il seguito dell'esame al fine di consentire un'analisi sufficientemente approfondita sullo schema di documento conclusivo.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame alla prossima settimana, facendo presente che la discussione del documento avrà luogo nella seduta di mercoledì 1° luglio.

*La seduta termina alle ore 16.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 799****Art. 4.**

*Sostituire l'articolo 4 con il seguente:*

**«Art. 4**

*(Forme integrative di assistenza sanitaria)*

1. Le società di mutuo soccorso e gli altri organismi mutualistici volontari di cui all'articolo 1 possono svolgere la loro attività nel campo delle forme integrative di assistenza sanitaria erogando prestazioni variabili in relazione ai mezzi complessivamente disponibili».

**4.2**

LA RELATRICE

*Sostituire l'articolo 4 con il seguente:*

**«Art. 4.**

*(Forme integrative di assistenza sanitaria)*

1. Le società di mutuo soccorso e gli altri organismi mutualistici volontari di cui all'articolo 1 possono svolgere la loro attività nel campo delle forme integrative di assistenza sanitaria erogando prestazioni variabili in relazione ai mezzi disponibili».

**4.1**

MUNGARI, VEGAS, PERA, MANFREDI, NOVI

*Sopprimere il comma 2.*

**4.3**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente articolo:*

**«4-...»**

1. I coefficienti di trasformazione per il calcolo del trattamento di pensione di cui all'articolo 4, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, sono specificamente determinati in apposite tabelle, approvate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Nucleo di valutazione per la spesa previdenziale di cui all'articolo 1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335».

**4.0.1**

FIORILLO

*Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente articolo:*

**«4-...»**

1. I coefficienti di trasformazione per il calcolo del trattamento di pensione di cui all'articolo 4, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, sono specificamente determinati in apposite tabelle, approvate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Nucleo di valutazione per la spesa previdenziale di cui all'articolo 1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335».

**4.0.2**

MONTAGNINO

**Schema di documento conclusivo  
dell'Indagine conoscitiva sulla situazione degli stabilimenti  
del gruppo ILVA di Taranto e Novi Ligure  
presentato dal relatore**

Il 24 marzo 1998 la Commissione lavoro del Senato con, l'assenso di tutti i Gruppi, ha deliberato di procedere ad un'indagine conoscitiva sulla situazione degli stabilimenti ILVA di Taranto e Novi Ligure.

Tale indagine, autorizzata dal Presidente del Senato il 26 marzo 1998, ha avuto origine dall'esame del documento XXII n. 44 – primo firmatario il senatore Curto – avente per oggetto la proposta di istituire una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla situazione dello stabilimento ILVA di Taranto.

La scelta dell'indagine conoscitiva è derivata dall'esigenza di utilizzare uno strumento immediatamente attivabile, per consentire di acquisire, sollecitamente, elementi utili a chiarire la complessa situazione degli stabilimenti del gruppo ILVA di Taranto e Novi Ligure, in coerenza con le competenze della Commissione lavoro e previdenza sociale, anche al fine di approfondire la proposta d'inchiesta parlamentare.

L'indagine conoscitiva aveva, in sintesi, l'obiettivo di verificare la situazione delle relazioni sindacali negli stabilimenti ILVA e di accertare l'osservanza delle norme contrattuali e delle disposizioni di legge in materia di lavoro, con particolare riferimento alla sicurezza e all'igiene negli ambienti di lavoro.

In due mesi di attività, la Commissione ha dedicato sei sedute alle audizioni ( sono stati ascoltati i sindacati e le R.S.U. ed il Presidente e i dirigenti del gruppo ILVA, il Presidente dell'Associazione Industriali di Taranto, il direttore dello stabilimento ILVA di Novi Ligure, la Direzione provinciale del lavoro di Taranto e Alessandria, il direttore dell'INAIL e il direttore generale dell'ASL di Taranto e il commissario dell'Azienda USL 22 di Novi Ligure); ha, inoltre, effettuato un sopralluogo a Taranto, con visita allo stabilimento ed audizioni dei rappresentanti di lavoratori e dell'Azienda, di una delegazione di lavoratori del Comitato Nuova SIET/ILVA e RSU/SLAI COBAS e di una delegazione dei lavoratori «Palazzina LAF».

Le audizioni, il sopralluogo e la documentazione acquisita, consentono di accertare situazioni di fatto e di formulare considerazioni e valutazioni adeguate e rispondenti agli obiettivi dell'indagine conoscitiva.

Le situazioni degli stabilimenti di Taranto e di Novi Ligure presentano indubbiamente analogie su alcuni aspetti, in particolare per quanto riguarda le relazioni sindacali, e diversità, invece, per le altre questioni oggetto dell'indagine.

Il documento intende riassumere i risultati emersi nei due mesi di attività approfondendo, per quanto possibile, gli aspetti più rilevanti che meritano attenzione e soluzioni adeguate.

## 1. STABILIMENTO ILVA DI TARANTO

### a) *Relazioni sindacali*

Tra sindacato e proprietà, che pure hanno determinato dopo la privatizzazione, un rilevante processo di ristrutturazione aziendale, c'è un conflitto plateale, anomalo, abnorme. Le relazioni sindacali praticamente non esistono; c'è totale incomunicabilità, contrassegnata da denunce e dal frequente ricorso alla magistratura.

Probabilmente il sindacato risente delle difficoltà di uno scarto troppo forte tra la disponibilità al dialogo del precedente interlocutore a partecipazione pubblica e l'intransigenza della nuova proprietà privata e manifesta una oggettiva debolezza nel far valere le proprie ragioni. Sicuramente, da parte del gruppo Riva, c'è un uso disinvolto se non distorto delle proprie prerogative e la mancanza di rispetto per il ruolo della rappresentanza sindacale, considerata alla stregua di un fastidioso incomodo o un ostacolo per ogni prospettiva di maggiore produttività. Le accuse dei sindacati sui comportamenti delle proprietà tendenti allo svuotamento delle relazioni industriali ed alla delegittimazione degli organismi sindacali e le denunce dell'intendimento aziendale di pervenire ad una totale individualizzazione del rapporto tra proprietà e lavoratori, eliminando la mediazione sindacale; il clima pesante di intimidazione e le pressioni psicologiche sui lavoratori, trovano riscontro in azioni concrete e visibili, non smentite peraltro dall'Azienda, semmai giustificate o meglio legittimate dai «superiori» interessi aziendali.

La sostituzione del personale assente in sciopero con impiegati non è per l'Azienda un attacco ad un diritto costituzionalmente garantito, ma un'esigenza a garanzia degli impianti, così come legittimi e giustificati sono le sanzioni disciplinari ed i provvedimenti di licenziamento adottati a seguito dello sciopero del 13 gennaio 1998, come normale, anzi giustificato da presunti «problemi fisici dei lavoratori» e lo spostamento di personale alle pulizie civili («contenute a circa 50-60 persone») peraltro pressochè sempre avvenuto con il «consenso» dei lavoratori interessati.

La denunciata sistematica inosservanza degli accordi stipulati per la salvaguardia dei livelli occupazionali è fortemente contestata dall'Azienda che circoscrive il caso soltanto a poche unità di lavoratori comunemente e significativamente indicati come «indesiderati».

La mancata discussione sul piano industriale, poi, è per l'Azienda colpa del sindacato che è indisponibile agli incontri.

Il presidente del gruppo sostiene che in tre anni molto è stato realizzato per recuperare una situazione assai critica derivante dalla precedente gestione.

Con fierezza giustificata, il signor Riva proclama che la situazione adesso è stata invertita, che gli impianti sono in piena attività ed il gruppo, attualmente in espansione, dà lavoro e produce utili.

Si deve certamente convenire sulla circostanza che il gruppo abbia dovuto seguire logiche proprie dell'imprenditoria privata: quello che non è accettabile è che tali logiche possano sconfinare nell'esercizio arbitrario del potere e nella compressione dei diritti dei lavoratori.

Il fatto che in altri stabilimenti siderurgici privatizzati ci possa essere una situazione più distesa delle relazioni industriali è, per il signor Riva, un dato sul quale occorre non fermarsi poichè è necessario invece, valutare anche il livello di utilizzazione degli impianti da parte della nuova proprietà, la capacità di crescita e la ricaduta sul piano dell'occupazione. Per questo aspetto la situazione dell'ILVA, potrebbe rilevarsi, sostiene il datore di lavoro, molto istruttiva.

Ed infatti lo è. Come lo è il riconosciuto orientamento di proporre l'assegnazione di dipendenti inquadrati come impiegati a mansioni rientranti nella qualifica di operaio. Tale assegnazione, ove accettata, precisa il datore di lavoro, non comporta la perdita della qualifica e del trattamento economico d'impiegato, che vengono mantenute.

Hanno accettato tale assegnazione, certamente in modo «volontario», circa 200 lavoratori.

La proprietà, che denuncia attacchi e pregiudiziali ostilità, richiama come prova dell'assoluta disponibilità al dialogo con il sindacato, l'accordo sui diritti sindacali del gennaio 1996, che ha garantito idonei spazi d'attività sindacale oltre il livello di tutela presente dal Contratto collettivo nazionale del lavoro e l'accordo integrativo del febbraio 1997, con l'accettazione integrale della piattaforma economica sindacale, «contribuendo così a mantenere e portare le retribuzioni del personale dell'ILVA di Taranto a livelli che non hanno praticamente uguali in tutto il Sud d'Italia e in larga parte dell'intero Paese».

Ritengo che queste annotazioni dimostrino come nel gruppo Riva vengano considerati, in modo alquanto discutibile diritti e dignità dei lavoratori.

Questa valutazione è confortata dalla Direzione provinciale del lavoro di Taranto, organismo *super partes*, quando sostiene che «le relazioni sindacali non si svolgono secondo le regole che garantiscono le parti sociali su un piano di pari dignità e garanzie legali» e che «i rapporti tra datore di lavoro e rappresentanti dei lavoratori sono stati caratterizzati da una continua conflittualità che, molto probabilmente, è acuita dall'intento della società di orientare il proprio potere gestionale senza eccessivi controlli o ingerenze nelle decisioni che riguardano le scelte sull'organizzazione delle attività produttive, scelte che coinvolgono la tutela e la sicurezza dei lavoratori».

La stessa direzione del lavoro denuncia l'uso di strumenti di persuasione non propriamente legittimi e l'utilizzo di «armi» convincenti che possono incidere sullo stato di incompatibilità individuale dei lavoratori nel caso non volessero adeguarsi al «consiglio» loro rivolto.

L'esempio plateale di una situazione assolutamente inaccettabile perchè lesiva dei diritti e della dignità dei lavoratori, è comunque offerto dal caso della «Palazzina LAF», cioè di quell'edificio dove sono «ospitati» i 60 dipendenti in «posizione da definire», come vengono eufemisticamente indicati dalla parte datoriale.

Si tratta di personale tecnico, d'impiegati, di programmatori e di altre professionalità che, probabilmente «non obbedienti», sono stati confinati come ha potuto accertare la Commissione, in una palazzina, con in dotazione soltanto una scrivania e condannati a non fare «niente», per la «scelta» del datore di lavoro di non procedere al licenziamento: una scelta che «riflette» paradossalmente la volontà dell'Azienda di conservare per quanto possibile un «clima costruttivo nelle relazioni sindacali».

In questa situazione il giudizio più severo è espresso dalla Direzione provinciale del lavoro di Taranto che ha anche inviato un'informativa alla Procura della Repubblica ed alla Pretura circondariale: «se poi la minaccia ! scrive il direttore – arriva a privare il lavoratore della sua capacità lavorativa, impedendogli di fornire le sue prestazioni lavorative contrattualmente dovute, allontanandolo dal suo posto di lavoro, relegandolo in un locale privo di collegamento telefonico o di acqua potabile, allora la minaccia di dequalificarlo o di licenziarlo si aggrava, in quanto mette a rischio la sua salute psico-fisica e mortifica la sua dignità d'uomo»:

Per questi lavoratori «in posizione da definire», il datore di lavoro garantisce il trattamento economico, secondo le qualifiche d'appartenenza.

È chiaro che se tutto ciò è accaduto, ci sono state autorità pubbliche che non hanno saputo o potuto o voluto ripristinare diritti e legalità e che non hanno tentato, in una realtà produttiva così importante, efficaci mediazioni per ripristinare corrette relazioni sindacali.

*b) Osservanza delle disposizioni di legge in materia di lavoro, della normativa sulla sicurezza e sull'amianto.*

Sono state rilevate irregolarità relative a prestazioni di lavoro straordinario. Sono emerse, soprattutto, inadempienze da parte dell'Azienda, per quanto riguarda il versamento della contribuzione aggiuntiva non sempre effettuato. Su tale materia, è stata data notizia di un'indagine da parte dell'INPS.

Dai riscontri effettuati dalla Direzione provinciale del lavoro su cento contratti di formazione-lavoro sono stati rilevati, in alcuni, elementi per ritenerli nulli. Gli accertamenti dovranno essere estesi agli altri contratti.

Sono state rilevate assunzioni con contratto di formazione-lavoro a tempo determinato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, per fruire delle previste agevolazioni.

Mentre l'azienda nega l'utilizzo dei giovani assunti con contratto di formazione lavoro in attività sproporzionate al loro bagaglio professionale, è dichiarata l'impossibilità dell'espletamento di controlli efficaci sul fenomeno dell'uso della «paga globale» da parte delle ditte appaltatrici. La Direzione provinciale del lavoro di Taranto conferma la possibilità di esistenza di evasioni contributive correlate a tale sistema.

Per quanto attiene alla sicurezza ed all'igiene del lavoro, occorre tener presente che la produzione siderurgica è caratterizzata da un alto

marginale di rischio e che tale situazione risulta aggravata dalla vetustà degli impianti.

Sul problema dell'amianto, dalle stesse dichiarazioni del responsabile per la sicurezza e l'ambiente del gruppo Riva, ingegner Nocca, risulta come gli interventi di bonifica vengano effettuati soltanto caso per caso, e come sia esclusa la realizzazione di un piano di risanamento generale. Da ciò emerge una evidente sottovalutazione del rischio amianto, mentre potrebbero risultare anche profili di inadempienza rispetto alle prescrizioni di cui alla legge n.257 del 1992.

Più in generale, dai rilievi formulati dal dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale Taranto/1 emerge come, nel solo 1997, siano stati redatti ben 80 verbali, 50 prescrizioni e 50 informative all'autorità giudiziaria relative a violazioni di norme sulla sicurezza del lavoro. Non appaiono rassicuranti le dichiarazioni dell'Azienda circa l'ammontare degli investimenti per la manutenzione, che sembrano segnare il passo nel 1997 rispetto all'anno precedente, nè il convincimento della proprietà che il numero delle contestazioni non sia elevato, considerate le dimensioni dello stabilimento e l'assiduità delle attività ispettive, contrassegnate dalla presenza media giornaliera di quattro ispettori, la cui azione di rilievi e controllo ad ampio raggio non è certo facilitata dal gruppo ILVA.

Un altro elemento di persistente pericolosità è rappresentato dalla presenza di numerosi trasformatori contenenti apirolio; al riguardo, vi sono numerose segnalazioni di insorgenza di malattie professionali correlate a tale sostanza. Su tale questione, sono emersi dubbi circa l'osservanza delle prescrizioni di legge da parte dell'azienda, anche se questa rileva che è in corso un programma di rapida sostituzione dei trasformatori. Viene inoltre annunciato un piano per la desolforazione delle emissioni, che comporterebbe un investimento pari a circa 90 miliardi; da parte delle organizzazioni sindacali peraltro si rileva come si tratterebbe in sostanza di finanziamenti ormai da tre anni periodicamente riproposti, e sistematicamente rinviati.

Ha formato poi oggetto di contestazione il rifiuto frapposto dall'azienda al rilascio di copia del documento di valutazione dei rischi. Di fatto, questa, si dichiara disponibile unicamente a consentire la consultazione del Documento da parte dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza presso gli uffici dell'amministrazione.

In tal modo, pur rispettando formalmente il dettato del decreto legislativo n.626 del 1994, l'azienda sembra pregiudicare, di fatto, la possibilità di un'effettivo esame del Documento da parte dei RLS, trattandosi di un testo di circa 1.000 pagine.

In verità l'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, prescrive che il documento di valutazione dei rischi deve essere custodito presso l'azienda ovvero l'unità produttiva, mentre l'articolo 19, comma 5, stabilisce che il rappresentante per la sicurezza ha accesso, per l'espletamento della sua funzione, al documento di valutazione dei rischi, nonchè al registro degli infortuni sul lavoro.

Considerato, però, che l'articolo 19, comma 1 lettera e) sancisce che il rappresentante della sicurezza, riceve «le informazioni e la documen-

tazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi ed alle misure di prevenzione relative» emerge, comunque, un'inadempienza del datore di lavoro che è giustificata non da motivi di «riservatezza» aziendale sul documento ma, certamente, dalla «pesante» situazione delle relazioni sindacali.

Dall'esame dell'audizione e della documentazione fornita dall'ASL di Taranto emerge che le violazioni alle norme che sono state rilevate riguardano, soprattutto la mancata manutenzione di impianti e macchinari, le mancate verifiche degli impianti di sollevamento; la mancanza di collegamenti a terra di parti meccaniche; l'esistenza di interventi effettuati da un solo lavoratore, con grave rischio personale dello stesso; la mancanza di protezione di organi in movimento, la mancanza di adeguata segnaletica di sicurezza e le situazioni ambientali con pericolo di esposizione dei lavoratori a fenomeni d'elettrocuzione.

È stata rilevata la circostanza che gli infortuni più gravi colpiscono prevalentemente il personale delle ditte appaltatrici mentre, a fronte di una diminuzione degli infortuni, risulta istituito, presso l'infermeria dell'ILVA, un registro infortuni «informale», nel quale sono riportati i nominativi dei lavoratori infortunati e, a discrezione del medico di turno, l'indicazione della diagnosi e della prognosi. Dopo la medicazione, in molti casi, i lavoratori interessati dagli infortuni risultano rinviati ai rispettivi reparti per la ripresa immediata dell'attività lavorativa.

La Direzione provinciale del lavoro di Taranto sta verificando se la differenza tra i dati sugli infortuni denunciati dall'INAIL, e quelli, molto più numerosi, risultanti nel registro suddetto, comportino violazione dell'articolo 5 dello Statuto dei lavoratori.

L'Azienda sostiene che la differenza dei dati infortunistici con quelli dell'INAIL sono «apparenti» e la veridicità e la completezza dei dati non è stata oggetto di alcuna contestazione nei confronti dell'ILVA.

## 2. STABILIMENTO ILVA DI NOVI LIGURE

Comportamento ostruzionista dell'Azienda nei confronti di lavoratori che avevano richiesto il trasferimento a Genova; mancata funzione delle ferie (almeno 30 mila giornate di ferie non godute), che evidenzia la contraddizione tra gli elevati ritmi di lavoro richiesti al personale le misure di licenziamento evitabili con il ricorso alla mobilità concordata con le parti sociali; 200 ore di sciopero nel 1996, a comprovare un tasso di conflittualità notevole; mancata osservanza dell'accordo del 17.5.96 sulle riassunzioni dei dipendenti SECO e, più in generale, forti difficoltà di normali relazioni sindacali: queste le osservazioni più rilevanti per lo stabilimento di Novi Ligure che, per gli altri aspetti, ha problematiche sicuramente meno «intense» rispetto a Taranto.

## CONCLUSIONI

Le «patologie» che la relazione ha cercato di evidenziare nell'ambito delle relazioni sindacali, l'esistenza di un intollerabile «reparto con-

fino» per i lavoratori; l'approssimativa osservanza delle norme sulla sicurezza e anzi la loro inosservanza, i rischi ambientali notevoli all'interno dello stabilimento e nei quartieri vicini, sono elementi che meritano attenzione assidua e riposte concrete da parte delle istituzioni.

L'Azienda ritiene di essere legittimata nelle sue azioni, dall'interesse alla realizzazione di obiettivi di crescita economica e di produttività.

C'è il rischio che il rispetto delle norme e le garanzie per i diritti e la dignità dei lavoratori diventino mere eventualità.

È necessario che il Governo garantisca anche nello stabilimento ILVA di Taranto il rispetto delle regole e delle leggi.

Le normali relazioni sindacali riguardano le volontà delle parti, oltre che il rispetto delle regole, ma le lesioni dei diritti dei lavoratori e l'inosservanza di norme di legge sono elementi che richiamano le responsabilità istituzionali, ai vari livelli.

La Commissione lavoro e previdenza sociale dovrebbe impegnare il Governo ad intervenire tempestivamente ed in modo efficace al fine di rimuovere l'intollerabile situazione che lede la dignità dei lavoratori ed operare attivamente perchè siano rispettate da parte del gruppo ILVA, le disposizioni di legge in materia di lavoro, con particolare riferimento alla sicurezza ed all'igiene negli ambienti di lavoro. Oltre a ciò, spetta al Governo, il compito di cooperare autorevolmente per il ripristino di normali e corrette relazioni sindacali.

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 25 GIUGNO 1998

**163<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

CARELLA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Viserta Costantini.**La seduta inizia alle ore 8,40.***Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante approvazione del Piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000 (n. 260)**

(Parere al Ministro della sanità, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

(R139 b00, C12<sup>a</sup>, 0006<sup>o</sup>)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 24 giugno scorso.

Il presidente CARELLA ricorda che nella scorsa seduta era stata conclusa la discussione generale.

Dopo una breve replica, nella quale sottolinea in particolare che i richiami contenuti nel Piano sanitario nazionale ad interventi che non sono nei poteri del Ministro della sanità testimoniano proprio la consapevolezza della necessità di un approccio integrato ai problemi della salute, illustra il seguente schema di parere:

«La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, esprime parere favorevole rilevando che lo schema di Piano sanitario nazionale – nella consapevolezza degli importanti fattori di mutamento, primi fra tutti il processo di invecchiamento della popolazione e il deterioramento dell'ecosistema, che influiscono sulle emergenze epidemiologiche – conferisce alla prevenzione individuale e collettiva un ruolo molto superiore a quello tradizionalmente attribuito nelle politiche sanitarie, mentre riconosce la necessità di una integrazione tra la politica sanitaria stessa e quelle di carattere sociale e di tutela dell'ambiente.

In questo contesto va particolarmente apprezzata l'individuazione tra le principali aree di intervento del miglioramento della qualità e del

rafforzamento del controllo sull'aria, sull'acqua e sugli alimenti, della prevenzione delle malattie infettive – in particolare delle infezioni da HIV, delle infezioni iatrogene e della tubercolosi – della prevenzione degli incidenti sul lavoro e delle malattie professionali e del miglioramento degli stili di vita della popolazione a fini di tutela della salute pubblica.

In quest'ottica, la Commissione richiama l'attenzione del Governo sulla necessità di specifiche linee-guida per la salute riproduttiva e per la salute delle donne nelle varie fasi della vita, nonchè sull'opportunità di favorire, anche attraverso un'opera di corretta informazione, l'accesso dei cittadini alle medicine non convenzionali.

Nell'esprimere apprezzamento anche sulle aree di intervento individuate al fine di portare ad un livello europeo gli *standard* dei servizi di assistenza e riabilitazione, la Commissione sottolinea la necessità di ricercare, nell'ambito della prossima manovra di bilancio, spazi per una rivalutazione del Fondo sanitario nazionale al fine del raggiungimento degli obiettivi di salute determinati dal Piano sanitario nazionale».

Il sottosegretario VISERTA COSTANTINI, replica brevemente agli interventi svolti in discussione generale, soffermandosi in particolare sulla questione della congruità delle risorse per la realizzazione del Piano sanitario nazionale.

In proposito egli osserva che, fermo restando l'incremento previsto della quota capitaria fino al 2000 che, pur inferiore al previsto incremento del Prodotto Interno Lordo, è comunque significativo in termini reali, gli obiettivi che si propone il Governo attraverso la riduzione dell'ospedalizzazione e lo sviluppo dell'assistenza territoriale, come pure mediante la promozione dell'attività di prevenzione, secondo una metodologia di integrazione con la tutela dell'ambiente e della sicurezza del lavoro, hanno proprio la funzione di realizzare una complessiva razionalizzazione del sistema, tale da garantire un incremento dei livelli di assistenza superiore all'incremento dei livelli di spesa.

Il senatore TOMASSINI nel ringraziare il sottosegretario per la sua replica, osserva come questa non infici le previsioni negative circa l'effettiva realizzabilità del Piano.

Illustra quindi il seguente schema di parere:

«La Commissione Sanità del Senato, valutato il Piano Sanitario Nazionale 1998-2000, esprime le seguenti considerazioni:

Il Piano Sanitario Nazionale presentato è un libro dei sogni sicuramente ben compilato, anche se tra le pagine a malapena si cela una volontà dirigista e autoritaria, e soprattutto non si accenna con quali risorse potrà mai essere realizzato.

Il Piano Sanitario Nazionale si occupa esclusivamente della tutela della salute dei sani, ma nulla dice e propone per i malati.

Si afferma nel Piano Sanitario di volersi occupare primariamente, riportandola al centro del sistema, della prevenzione: possiamo essere

d'accordo, ma come mai allora quasi nulla si dice dell'Aids, si ignorano le nuove problematiche della salute mentale e della nuova cronicità della psichiatria; e i capitoli sugli anziani, sulla pediatria e neonatologia sono del tutto insufficienti e velleitari; la prevenzione diviene pertanto un ottimo emblema ma non può sostituire totalmente nel Piano Sanitario Nazionale una seria e obiettiva analisi delle necessità e priorità.

Le proposte non hanno neppure il carattere dell'originalità.

Per essere preso in considerazione come credibile a questo Piano Sanitario mancano le basi fondamentali ovvero:

una iniziale valutazione critica dello stato attuale del nostro sistema sanitario e le obbligatorie conclusioni finali su indirizzi, programmi e strumenti da creare, modificare o sostituire sia a livello centrale che periferico;

nella sua genericità non appare credibile in quanto alcuni dei temi fondamentali, come la prevenzione e l'integrazione socio-sanitaria vengono rimandati alle Regioni e ai Comuni, non solo come doverosa attuazione, ma anche come necessaria copertura finanziaria;

si sottolinea la discordanza di cifre tra le previsioni di spesa e le reali disponibilità indicate nella legge finanziaria;

da livelli uniformi appropriati e adeguati si passa ai livelli essenziali e minimi, lasciando intendere una chiara volontà di contingentare e restringere le prestazioni disponibili.

In realtà il Governo vuole con questo documento dare un saggio della sua abilità, tentando di coprire con un pietoso velo di oblio l'insufficienza e l'inadeguatezza del nostro servizio sanitario, in mezzo al guado di una riforma incompletamente applicata, nel quale non è stato capace di apportare alcun miglioramento, malgrado il mandato più lungo e più stabile degli ultimi quindici anni.

Ancora una volta le promesse sono state vanificate da liste di attesa infinite, da strutture ospedaliere inadeguate, da personale insufficiente e demotivato, da opportunità terapeutiche negate.

Il destino del Piano Sanitario Nazionale, accompagnato dall'assoluta insufficienza delle risorse e dalla contemporanea lotta alle strutture sussidiarie, aumenterà la sfiducia nella sanità pubblica del Paese e le differenze tra chi si può permettere cure migliori e chi non può.

Verrà così ad essere negato quell'importante ammortizzatore sociale e solidaristico che proprio l'attuale maggioranza aveva posto alla base del suo programma elettorale.

Nella sua fantasiosa genericità il piano non appare emendabile neppure in quegli aspetti palesemente erronei, quali l'amnesia su alcune importanti vaccinazioni, oppure quando, parlando dei valori della nutrizione, ci si dimentica l'insostituibile ruolo nutrizionale e preventivo dell'allattamento al seno.

E ancora: non parla dei nostri ospedali da terzo mondo, non parla del dispendioso e dissipato sistema burocratico della sanità che butta via 20.000 miliardi all'anno e rende impraticabili le cure, non parla dell'antiquato sistema della formazione degli operatori.

Trovandosi di fronte ad un testo che andrebbe totalmente riscritto con un occhio più attento all'attuale realtà sanitaria, un testo, ribadiamo, di estrema genericità, non possiamo che rispondere con altrettanta genericità esprimendo un parere totalmente negativo».

Il senatore DI ORIO, intervenendo per dichiarazione di voto, si dichiara favorevole allo schema di parere predisposto dal Presidente, ma ritiene opportuno, anche per evitare fraintendimenti ed interpretazioni strumentali, che venga soppresso il riferimento alle medicine non convenzionali.

Il senatore MANARA annuncia che voterà contro lo schema di parere predisposto dal relatore.

Premesso che il Piano sanitario nazionale è un documento di indirizzo sulla cui realizzazione il Governo sarà giudicato nel prossimo triennio, egli rileva che, al di là di molti elementi condivisibili in esso contenuti, il Piano sanitario nazionale appare viziato da una prospettiva centralistica.

Egli rileva inoltre che la stessa accuratezza della definizione degli obiettivi del Piano ne renderà molto difficile la realizzazione, soprattutto perchè, in mancanza di una rivalutazione del Fondo sanitario nazionale, la presenza di oneri non comprimibili derivanti dal peso eccessivo delle strutture burocratiche si tradurrà in una riduzione delle prestazioni.

Del resto il Piano sembra ignorare quella che è la reale situazione della sanità italiana, inadeguata ad affrontare i problemi derivanti dall'invecchiamento della popolazione – risultano ad oggi realizzati solo 36.000 dei 144.000 posti previsti in residenza sanitaria assistenziale – nonchè assolutamente carente quanto a strutture di monitoraggio ed osservatori epidemiologici.

Il senatore MONTELEONE, nel preannunciare il proprio parere favorevole allo schema illustrato dal senatore Tomassini, prende atto della disponibilità al dialogo manifestata dal Governo e dalla maggioranza, che dovrà essere verificata sul campo in sede di esame del disegno di legge delega sulla riforma del Sistema sanitario.

Egli rileva peraltro che tale disponibilità è in parte contraddetta dalle sprezzanti valutazioni del senatore Di Orio circa l'arretratezza culturale delle valutazioni espresse dall'opposizione sul Piano sanitario nazionale, valutazioni che invece trovano conferma, ad esempio, da quanto affermato da esponenti della maggioranza quali l'Assessore alla sanità del Lazio circa i limiti del Piano stesso sulla tutela dei diritti individuali.

Il relatore CARELLA, nell'accogliere la modifica del parere richiesta dal senatore Di Orio, fa però presente che il riferimento alle medicine non convenzionali partiva dal presupposto che un Piano sanitario nazionale come quello in esame, che pone l'accento sull'educazione sanitaria dei cittadini e sull'importanza dei comportamenti individuali per la

tutela della salute, non può ignorare la necessità di una corretta informazione in ordine alle medicine non convenzionali, laddove si consideri che il solo utilizzo di medicine omeopatiche coinvolge oggi ben sei milioni di persone.

Lo schema di parere presentato dal relatore e modificato secondo le indicazioni del senatore Di Orio, posto ai voti, è approvato. Risulta, quindi, precluso lo schema di parere illustrato dal senatore Tomassini.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 25 GIUGNO 1998

**209<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

*Intervengono il ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Bassanini ed il sottosegretario di Stato per l'interno, con delega per la protezione civile, Barberi.*

*La seduta inizia alle ore 8,45.*

**PROCEDURE INFORMATIVE****Seguito dell'indagine conoscitiva sulle cause delle frane campane: seguito dell'audizione del Ministro della funzione pubblica**(R048 000, C13<sup>a</sup>, 0006<sup>o</sup>)

Riprende lo svolgimento dell'indagine conoscitiva, con il seguito dell'audizione sospesa nella seduta antimeridiana di ieri.

Si svolgono interventi dei senatori che intendono porre quesiti al Ministro a seguito di considerazioni sul suo intervento di ieri.

Il senatore VELTRI richiede se la costituzione di due Ministeri, uno per il territorio ed uno per le infrastrutture, dovrebbe decorrere integralmente dalla prossima legislatura, o se invece si pensa ad un progressivo trasferimento di competenze. Quanto all'urbanistica, se si considera che essa non riguarda soltanto le aree cittadine e metropolitane, ma il governo del territorio nel suo complesso, si tratta di una questione da far rientrare nel quadro globalmente riferito al Ministero unificato; del resto, il Ministero del territorio, oltre a funzioni di controllo, potrebbe detenere compiti e funzioni interrelate anche con la materia delle infrastrutture, da affrontare pertanto contestualmente all'altra struttura ministeriale.

L'agenzia prefigurata dal professor Barberi, poi, merita un'attenzione in sede parlamentare che, valendosi degli elementi di riflessione apportati dall'intervento del Sottosegretario delegato alla protezione civile,

contribuisca a creare un equilibrio istituzionale e mantenga un forte coordinamento degli interventi.

Il senatore MAGGI richiede se nella nozione di mobilità sul territorio il ministro Bassanini ricomprenda anche i trasporti, e come questa notazione si concili con l'attuale esistenza di un Ministero apposito; quanto alla nozione di preservazione delle risorse del territorio, appare una definizione superata, tesa a perseguire una salvaguardia meramente vincolistica di beni, quali quelli ambientali, che necessitano di ulteriore valorizzazione.

Il senatore LASAGNA giudica coraggioso il disegno di riforma amministrativa delineato dal Ministro per la funzione pubblica, che però registra una sconfitta in virtù del prospettato rinvio alla prossima legislatura dell'unificazione di Dicasteri nel quadro di un unico Ministero del territorio. Lo invita invece a persistere nel disegno unificatorio, aggredendo i margini di gestione clientelare del potere che si annidano nel Ministero dell'ambiente sin da quando, con la sua istituzione, un presidente del Consiglio successivamente coinvolto in procedimenti penali affinché i relativi vertici a presunti esperti di fidata appartenenza politica.

Il senatore BORTOLOTTO paventa i pericoli di un trasferimento di competenze dallo Stato alle regioni in materia di difesa del suolo, adducendo casi nei quali in passato analoghi riparti di competenze lungo direttrici amministrative - anziché geografiche - produssero gravi frammentazioni e disservizi nell'operato pubblico di tutela dell'ambiente; più utilmente si sarebbe potuto trasferire personale, secondo i suggerimenti avanzati nel Documento XVII, n. 5, alle Autorità di bacino di rilevanza nazionale. Concorda nel giudicare fittizia la decisione di rinviare la costituzione di un Ministero dell'ambiente e del territorio alla prossima legislatura; le deleghe in materia dovrebbero essere invece esercitate al più presto, per evitare che la decisione in materia sia rimessa a nuove e diverse considerazioni politiche.

Il senatore POLIDORO richiede quale cadenza temporale il Ministero intenda dare ai trasferimenti di competenze ed al riordino ministeriale, attese le grandi aspettative ed i timori che nelle autonomie locali si ripongono nell'attuazione del decreto legislativo n. 112 del 1998.

Il senatore PAROLA invita a considerare che, invece di un ambientalismo centralista che cali dall'alto sul territorio, si può affrontare la salvaguardia ecologica mediante un atteggiamento persuasivo che concili le esigenze di tutela con gli interessi delle popolazioni; in luogo di un rapporto verticale tra Stato, regioni ed enti locali, si può procedere con accordi di programma. Dopo aver concordato con l'ipotesi di un'agenzia di protezione civile, sottolinea che i problemi delle grandi metropoli sono prevalentemente collegati alla questione dell'intermodalità, dei trasporti e delle infrastrutture.

Il senatore SPECCHIA ricorda che da tempo il Senato ha auspicato, in documenti impegnativi, l'istituzione di un Ministero unico del territorio e dell'ambiente: tale problematica è giunta ora a maturazione, per cui il rinvio della sua risoluzione alla prossima legislatura, da parte del Governo, non contribuirà al buon andamento della pubblica amministrazione ed a leali rapporti con le regioni. Semmai gli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 180 del 1998 hanno aggravato la situazione, operando un trasferimento di competenze ad assetto ministeriale invariato, secondo un metodo foriero soltanto di sprechi di risorse.

Concorda con il sottosegretario Barberi sugli scenari prefigurati in materia di protezione civile, auspicando un'agenzia con ampia autonomia ed in collegamento con l'istituendo Ministero del territorio; la prevenzione dovrebbe rappresentare lo scopo primario del nuovo assetto ministeriale, evitando interventi occasionali, di mero stravolgimento delle competenze, come quelli operati con il disegno di legge n. 3352.

Il senatore IULIANO dichiara che gli articoli 1 e 2 consentono di fuoriuscire dall'emergenza, ponendo le basi per una riforma a regime della legge sulla difesa del suolo: tale inserimento nel disegno di legge n. 3352, dopo la prima reazione di sorpresa degli enti locali colpiti dalla calamità del 5 maggio scorso, appare opportuno, ma deve superare il metodo dell'intesa tra gli esecutivi (statale e regionale) per essere calato nella realtà dei soggetti istituzionali titolari dei poteri attuativi. A tutela dei destinatari finali delle misure di decentramento, è indispensabile prevedere un meccanismo sostitutivo in caso di inadempimenti; inoltre la sopravvivenza delle singole amministrazioni deve rappresentare un interesse recessivo, rispetto all'esigenza di migliorare la funzionalità dei servizi: sorprende anzi che le regioni richiedano meccanismi derogatori al blocco delle assunzioni, quando molte di loro hanno ancora personale in esubero.

Più in generale, è un falso problema quello di ridurre i Ministeri se non si razionalizzano le funzioni: a ciò deve essere volta la creazione di un Ministero del territorio e di un Ministero della mobilità, nonchè l'attribuzione delle funzioni di protezione civile in capo ad un unico soggetto, di rilevanza nazionale.

Il presidente GIOVANELLI si associa alle richieste di accelerazione della riforma amministrativa sulla difesa del suolo, in quanto il governo dell'ambiente segue un modello anfibologico che va definitivamente rimosso: mentre all'estero si opera mediante agenzie, aventi funzioni operative e presenza sul territorio, il loro corrispondente nel nostro ordinamento (l'ANPA) è dotato di funzioni meramente consulenziali; contemporaneamente, il Ministero si configura come un soggetto vincolistico dotato essenzialmente di poteri di controllo. Si dovrebbe abbandonare il timore di conferire al Ministero unico – seppure con la progressione necessaria – poteri di gestione e di intervento diretto sul territorio, emancipando le agenzie da un ruolo meramente ancillare e rafforzandone il coordinamento; quanto alla materia urbanistica, essa interferisce con ambiti di potestà concorrente delle regioni, ma a livello statale

non può non essere vista in relazione con le tematiche della salvaguardia e del recupero.

Replica il ministro BASSANINI il quale, nel ringraziare gli intervenuti per i suggerimenti formulati che egli riporterà nell'ambito della sede collegiale del Governo, si associa con quanti hanno sostenuto che la tempistica della riforma è un elemento di fondamentale importanza e che non è possibile protrarre eccessivamente la durata del processo. Prende atto dell'unanime convinzione emersa dal dibattito sull'opportunità di non rinviare il riassetto amministrativo alla prossima legislatura, anche se ciò, almeno quanto alla decorrenza, è previsto dalle stesse leggi di delega, sia per tener meglio conto degli equilibri di interessi esistenti, sia per non lasciare che la riforma venga condizionata dalla distribuzione attuale degli incarichi governativi.

L'urgenza di una riorganizzazione di alcuni settori come la difesa del suolo è stata riproposta da ultimo appunto dagli eventi calamitosi dello scorso maggio, anche se si era già consolidato da tempo al riguardo un orientamento in tal senso. La mancata decisione in sede di Consiglio dei ministri, che recentemente ha discusso tale argomento nell'ambito di un disegno di legge che inizialmente si sarebbe voluto presentare accanto al decreto-legge, non va comunque interpretata come un rinvio, essendosi convenuto che i moduli della nuova organizzazione amministrativa possano comunque essere individuati in tempi brevi, anche tenendo conto delle indicazioni parlamentari nel frattempo elaborate. Nel concordare con il presidente Giovanelli che la divisione delle competenze attuali in due blocchi funzionali non significa la separazione della funzione di vincolo e di quella di intervento – tanto è vero che nell'attuazione della legge n. 59 del 1997 si parla di preservazione ed uso ordinato e sostenibile delle risorse territoriali come di un *unicum* – precisa che la riforma della difesa del suolo va sì interpretata come accentramento della responsabilità politica, ma è chiaro che andrà poi ad articolarsi attraverso un processo che non riguarda soltanto alcune articolazioni ministeriali bensì una serie di enti ed organismi di diverso tipo. Sono perciò assolutamente infondate le posizioni di coloro che guardano a tale riforma come ad una mera fusione dei Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici o, peggio, come ad una incorporazione dell'uno da parte dell'altro.

Per quanto riguarda il trasferimento di competenze statali alle regioni e agli enti locali, il raggiungimento della prevista intesa è sicuramente un evento importante, ma non è sufficiente ai fini della effettiva attuazione della riforma. Da questo punto di vista è fondamentale porre dei punti fermi attorno ai quali creare il massimo consenso: da una parte mantenere a livello centrale strumenti di cooperazione e collaborazione con gli enti di volta in volta interessati, dall'altra trasferire le risorse che lo Stato attualmente destina allo svolgimento di talune funzioni e nel contempo effettuare scelte di riallocazione delle stesse incrementandole per alcuni obiettivi come ad esempio la formazione del personale ed il potenziamento degli

organi tecnici che, a suo avviso, in un sistema decentrato potrebbero essere utilizzati sia a livello centrale sia a livello periferico.

Nel concludere, invita i commissari a considerare con attenzione quanto si sta attualmente sperimentando per la riorganizzazione delle prefetture, che a suo avviso può costituire un utile modello di riferimento per alcune delle problematiche che la riforma dei settori di competenza della Commissione dovrà affrontare.

Il sottosegretario BARBERI giudica non necessaria una replica, essendo state largamente condivise le argomentazioni da lui svolte.

Il presidente GIOVANELLI avverte che, con l'audizione in titolo – che dichiara conclusa – si sono affrontate anche le tematiche di cui alla richiesta di Commissione avanzata ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento nella seduta di giovedì 18 giugno scorso; pertanto, con la seduta in corso si intende esaurita tale richiesta.

*La seduta termina alle ore 10,20.*

#### **210<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
GIOVANELLI

*Intervengono il ministro dell'ambiente Ronchi, il sottosegretario di Stato per l'interno, con delega per la protezione civile, Barberi ed il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Mattioli.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(3352) Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 18 giugno scorso.

Il senatore LASAGNA, prima che si proceda all'esame degli articoli, chiede di conoscere quale orientamento abbia maturato il

Governo in merito al ritiro delle parti estranee all'oggetto del decreto-legge.

Il presidente GIOVANELLI afferma che il Governo ha già fornito una risposta al riguardo nel corso delle repliche, per cui dispone il passaggio all'illustrazione degli ordini del giorno.

Il senatore CARCARINO illustra i seguenti ordini del giorno:

«Il Senato della Repubblica,

in sede di esame del disegno di legge n. 3352,

premesso che:

nella città di Napoli ed in special modo nella zona settentrionale, nel corso del 1996 e 1997, si sono ripetutamente verificate calamità, disastri e crolli che hanno posto la necessità in prorogabile di approfondire le tematiche inerenti la situazione geostatica del territorio di Napoli e la sua sicurezza;

il sottosuolo e soprassuolo di Napoli presentano numerosi fattori di instabilità e di pericolo quali notevoli dislivelli altimetrici del territorio urbano, livelli variabili di permeabilità delle rocce costituenti il sottosuolo con un grado di erodibilità in media elevato, presenza di falde acquifere profonde, esistenza di rischi di tipo naturale, vulcanico, sismico, bradisismico, fenomeni franosi, eccetera, e conseguenti all'attività antropica, come la massiccia diffusione dell'abusivismo edilizio;

grave e preoccupante è soprattutto la situazione dei servizi fognari e acquedottistici, a causa della loro vetustà e dell'insufficienza di interventi manutentivi adeguati ordinari e straordinari;

vi è altresì il problema della sicurezza nell'impianto, nella gestione e nella manutenzione di altre reti di sottoservizi (gas, elettricità, cablaggio) che possono interferire a volte pericolosamente con le altre cause di instabilità;

in definitiva il territorio è caratterizzato di diverse predisposizioni al pericolo ed al dissesto idrogeologico di origine naturale e antropica, quest'ultima più propriamente legata alla dinamica dell'insediamento umano;

è improcastinabile un deciso intervento del Governo attraverso la corretta attuazione delle leggi nn. 183 del 1989, 36, 37 del 1994, 109 del 1994 e 549 del 1995;

impegna il Governo

ad attuare o a far attuare senza ritardi, in relazione all'area napoletana, tutti quegli adempimenti di competenza delle amministrazioni centrali, regionali e locali previsti dalle leggi nn. 183 del 1989 e da tutte quelle leggi attinenti la materia del suolo, del territorio e delle acque;

ad impostare e coordinare una programmazione pluriennale, con previsione degli interventi nazionali, regionali, comunali nonchè dell'uti-

lizzo dei fondi europei e degli investimenti privati, volta alla messa in sicurezza del suolo e del sottosuolo del comprensorio di Napoli e alla manutenzione ordinaria e straordinaria della rete fognaria e dei sottoservizi;

a prevedere a tale scopo nella legge finanziaria del 1999, nel medio termine (3-5 anni), una spesa complessiva di 2.000 miliardi di lire per l'insieme degli interventi di messa in sicurezza e manutenzione della rete fognaria e dei sottoservizi».

0/3352/1/13

CARCARINO

«Il Senato della Repubblica,  
in sede di esame del disegno di legge n. 3352,  
premessi che:

i disastri che si sono susseguiti in questi ultimi anni, da Piemonte, alla Toscana, alla Calabria, alla Campania, dimostrano che le questioni dell'assetto idrogeologico, della difesa del suolo, della sicurezza del territorio sono una grande emergenza nazionale;

circa il 50 per cento delle aree del territorio è a grave rischio di inondazioni, frane e smottamenti;

emergono in tutta la loro drammaticità i guasti di una politica del territorio dissennata, frutto di incuria, di non conoscenza del territorio, di abusivismo edilizio, di mancati controlli, di ritardi nella elaborazione dei piani di bacino e nel completamento del sistema delle Autorità bacino;

il dissesto del territorio provoca il continuo inseguimento dell'emergenza e una spesa per riparare i danni che i disastri causano di gran lunga superiore alle risorse messe a disposizione per la prevenzione e la cura del territorio;

la manutenzione del territorio è la fondamentale opera pubblica di cui il nostro paese ha bisogno ed è anche una grande occasione per un piano di lavori di pubblica utilità e quindi un'opportunità di ricchezza per un nuovo sviluppo fondato sulla cura della natura e dell'ambiente;

impegna il Governo

a prevedere nella legge finanziaria del 1999 un piano triennale – decennale di opere per la difesa del suolo, il monitoraggio, la manutenzione del territorio e per la forestazione, attraverso la messa in campo di nuove e adeguate risorse economiche;

a presentare entro il 1 novembre 1998 un nuovo testo legislativo quadro che riformi e rilanci la legge n. 183 del 1989 ispirandosi anche agli indirizzi contenuti nel documento conclusivo del Comitato paritetico che ha recentemente svolto un'indagine conoscitiva sulla difesa del suolo, indirizzi condivisi dai commissari della maggioranza e della minoranza».

0/3352/2/13

CARCARINO

Il senatore SPECCHIA illustra i seguenti ordini del giorno:

«Il Senato della Repubblica,  
in sede di esame del disegno di legge n. 3352,  
premesse che:

l'alluvione del 5 maggio che ha determinato la perdita di centinaia di vite umane e la distruzione di un vasto territorio della regione Campania, ha evidenziato tutte le omissioni ed i ritardi pluridecennali verso la tutela del territorio, la carenza di una pur minima manutenzione, l'assenza quasi totale di una valida politica contro l'abusivismo, l'emergenza dell'eco-mafia, l'inesistenza di serie attività di controlli contro lo scempio dell'ambiente;

tutta l'area colpita in modo gravissimo, rientra nel bacino idrogeologico del fiume Sarno, per il quale si attende da anni l'inizio dei lavori di disinquinamento in una situazione di estrema pericolosità, rilevata da studi scientifici ed osservata dai commissari della Commissione ambiente del Senato nel 1994, oggetto di molteplici iniziative parlamentari, penalizzante in modo estremo l'economia già di per sé molto precaria ed incentrata sul comparto agricolo ed agroalimentare;

appare evidente la estrema necessità di interventi urgenti ed efficaci come già individuati nelle varie ordinanze e nei commissariamenti ripetuti in conseguenza della dichiarazione ormai pluriennale di area ad elevato rischio ambientale;

un nuovo e grave scempio del territorio si sta compiendo nella località di Nocera Inferiore, con la costruzione di una barriera autostradale a pochi centinaia di metri dalla caduta di una frana che appena un anno fa è costata la vita di un automobilista in transito ed esiste tuttora il pericolo di ulteriori smottamenti del costone soprastante la prevista localizzazione dei caselli autostradali già in corso di esecuzione;

impegna il Governo:

a intervenire con urgenza ed in modo proficuo per sollecitare tutti gli enti preposti all'esecuzione dei lavori di disinquinamento del bacino del Sarno a velocizzare le procedure ed a mettere in essere tutte le iniziative e gli strumenti disponibili per realizzare un'opera non più procrastinabile per la tutela di oltre un milione di vite umane e per la ripresa economica di un'area già colpita da gravissimi problemi esistenziali ed occupazionali, preda di emarginazione civile e sofferente della piaga della criminalità;

ad individuare le eventuali responsabilità dei ritardi e della mancanza di efficaci controlli da parte degli enti inadempienti alla salvaguardia del territorio;

ad adottare tutte le iniziative necessarie per evitare che la costruzione dei caselli autostradali nella località di Nocera Inferiore, possa costituire un pericolo incombente per la popolazione ed un ulteriore elemento di inquinamento atmosferico su un territorio già così duramente vulnerato».

«Il Senato della Repubblica,  
in sede di esame del disegno di legge n. 3352,  
premessò che:

la gravità delle calamità naturali, avvenute su tutto il territorio nazionale dalle regioni settentrionali a quelle meridionali con il coinvolgimento di milioni di cittadini e di tutto il comparto socio-economico del Paese, ha evidenziato, anche nel recente episodio che ha colpito la Campania, l'estrema debolezza dell'assetto idrogeologico e la colpevole assenza di iniziative per la difesa del suolo;

il territorio nazionale è stato oggetto, malgrado quanto sia già avvenuto, di abbandono continuo e sistematico di ogni tutela ed è ancora in una situazione di gravissimo rischio;

sono attualmente visibili i danni dei passati eventi calamitosi, molto spesso senza individuazione di responsabilità precise, ma certamente dovuto all'incuria, alla mancanza di una lotta reale all'abusivismo edilizio, all'assenza pressochè totale di controlli, ad autorizzazioni di dubbia legittimità, alla lentezza nella elaborazione delle progettazioni e della realizzazione di un organico sistema di monitoraggio e di interventi;

la necessaria cura del territorio costituisce un atto di prevenzione contro i danni e per lo sviluppo socio-economico soprattutto nel comparto turistico ed agricolo e quindi un presupposto per un miglioramento della vivibilità di tutti i cittadini ed una possibilità di soluzione anche di problemi occupazionali;

una assidua ed efficace attenzione alle problematiche ambientali rappresenta di per sè un allontanamento dalle situazioni emergenziali e soprattutto una riduzione delle risorse sempre impegnate a seguito delle gravi calamità naturali e talvolta oggetto di successive indagini di tipo giudiziario circa la propria congrua utilizzazione;

impegna il Governo:

in sede di programmazione economica nella legge finanziaria del 1999 a prevedere un piano triennale per tutte le iniziative concernenti l'assetto idrogeologico, i controlli del territorio e l'assidua manutenzione con lo stanziamento di risorse economiche nella misura richiesta dal raggiungimento di tali obiettivi;

ad elaborare e a presentare un provvedimento legislativo che riordini e riformi la legge n. 183 del 1989 e successive modificazioni fra cui le leggi n. 493 del 1993, n. 225 del 1992, la n. 36 del 1994, tenendo conto delle indicazioni espresse nel documento del Comitato paritetico per l'indagine conoscitiva sulla difesa del suolo, condivise all'unanimità dai commissari».

0/3352/4/13

COZZOLINO, SPECCHIA, MAGGI, DEMASI

«Il Senato della Repubblica,  
in sede di esame del disegno di legge n. 3352,

tenuto conto che all'articolo 8 (disposizioni finanziarie), comma 6, viene prevista la spesa di 100 miliardi per la prosecuzione degli inter-

venti urgenti ed indifferibili necessari a fronteggiare l'emergenza nella regione Campania, connessa agli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998, nonchè per i maggiori oneri sostenuti in occasione della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 nelle regioni Marche e Umbria;

preso atto delle gravissime conseguenze determinate da tali eventi calamitosi e in particolare che la crisi sismica summenzionata ha avuto intense e ripetute ripercussioni anche durante l'anno in corso causando ingenti danni al tessuto sociale, economico, ambientale e storico-artistico in tutto il territorio delle regioni Marche e Umbria;

considerati gli ulteriori interventi che sarà necessario adottare per il recupero del patrimonio edilizio, delle infrastrutture, degli edifici e dei beni di interesse storico-artistico delle regioni Marche e Umbria e della Campania;

impegna il Governo:

ad elevare le risorse finalizzate al raggiungimento di questi obiettivi da lire 100 miliardi a lire 200 miliardi nell'ambito della manovra finanziaria per l'anno 1999 che dovrà individuare una equa ripartizione dei fondi tra le regioni interessate».

0/3352/5/13

MAGNALBÒ, COZZOLINO, MAGGI, SPECCHIA

Il senatore LASAGNA illustra il seguente ordine del giorno:

«Il Senato della Repubblica,

in sede di esame del disegno di legge n. 3352,

premessi che:

il provvedimento in questione tratta due temi, misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e norme per la tutela delle zone alluvionate campane;

argomenti di tale importanza non possono essere discussi in unico testo;

il testo ripropone leggi già in vigore, come i piani di stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico, creando confusioni normative;

impegna il Governo:

a rivedere il suddetto testo, provvedendo a mantenere il decreto d'urgenza per la Campania e stralciando, per ripresentarla successivamente, la parte relativa alla difesa del suolo».

0/3352/6/13

LASAGNA

Il relatore VELTRI si dichiara favorevole all'ordine del giorno n. 1, rimettendosi al Governo sull'ultimo punto del dispositivo.

Il sottosegretario MATTIOLI dichiara che il Governo potrebbe accogliere l'ordine del giorno tranne che per l'ultima parte del dispositivo, accoglibile solo come raccomandazione.

Il senatore CARCARINO fa presente che di voler mantenere inalterato il testo dell'ordine del giorno, in quanto la mancanza del riferimento finanziario priverebbe di senso il resto del dispositivo.

Il sottosegretario MATTIOLI ribadisce che il Governo non può assumere un impegno nel senso indicato dall'ordine del giorno nelle more dell'elaborazione dei documenti di bilancio per il prossimo triennio.

Il senatore LASAGNA preannuncia voto favorevole all'ordine del giorno n. 1.

Il relatore VELTRI ne propone l'accantonamento.

Dopo che il ministro RONCHI ha ricordato che una direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri vieta ai membri del Governo di assumere impegni di spesa in qualunque sede senza la corrispondente copertura finanziaria, il presidente GIOVANELLI dispone l'accantonamento dell'ordine del giorno n. 1.

Il relatore VELTRI esprime poi parere favorevole all'ordine del giorno n. 2, che propone di riformulare nel dispositivo con delle precisazioni e integrazioni che il proponente condivide.

Il sottosegretario MATTIOLI dichiara che il Governo non potrebbe accogliere il secondo punto del dispositivo, a meno che non fosse riformulato sopprimendo la data e inserendo un riferimento agli esiti della Conferenza Stato-regioni in materia di difesa del suolo.

Il senatore CARCARINO dichiara di non condividere le osservazioni del Governo.

Al riguardo il relatore VELTRI osserva che il Governo dovrebbe mostrare una maggiore disponibilità ad accogliere le sollecitazioni provenienti dal Parlamento in merito alla necessità di procedere alla riforma della legge sulla difesa del suolo entro un termine certo. A suo avviso potrebbe farsi riferimento anche alla primavera del 1999 anzichè al novembre 1998, ma l'indicazione di una data è comunque opportuna.

Dopo che il senatore CARCARINO ha riformulato la data indicata al secondo punto del dispositivo, l'ordine del giorno n. 2, riformulato nel seguente nuovo testo, è posto ai voti ed accolto, con il preannuncio di accoglimento in Assemblea del sottosegretario MATTIOLI (il quale dichiara che la maggiore disponibilità di tempo renderà più realistico il raggiungimento di una intesa con le regioni):

«Il Senato della Repubblica,  
in sede di esame del disegno di legge n. 3352,  
premessò che:

i disastri che si sono susseguiti in questi ultimi anni, da Piemonte, alla Toscana, alla Calabria, alla Campania, dimostrano che le que-

stioni dell'assetto idrogeologico, della difesa del suolo, della sicurezza del territorio sono una grande emergenza nazionale;

circa il 50 per cento delle aree del territorio è a grave rischio di inondazioni, frane e smottamenti;

emergono in tutta la loro drammaticità i guasti di una politica del territorio dissennata, frutto di incuria, di non conoscenza del territorio, di abusivismo edilizio, di mancati controlli, di ritardi nella elaborazione dei piani di bacino e nel completamento del sistema delle Autorità bacino;

il dissesto del territorio provoca il continuo inseguimento dell'emergenza e una spesa per riparare i danni che i disastri causano di gran lunga superiore alle risorse messe a disposizione per la prevenzione e la cura del territorio;

la manutenzione del territorio è la fondamentale opera pubblica di cui il nostro paese ha bisogno ed è anche una grande occasione per un piano di lavori di pubblica utilità e quindi un'opportunità di ricchezza per un nuovo sviluppo fondato sulla cura della natura e dell'ambiente;

impegna il Governo

a prevedere nella legge finanziaria del 1999 un piano triennale di opere per la difesa del suolo, il monitoraggio, la manutenzione del territorio e per la forestazione, attraverso la messa in campo di nuove e adeguate risorse economiche, l'individuazione di procedure celeri e strumenti operativi certi;

a presentare, entro la primavera del 1999, un nuovo testo legislativo quadro che riformi e rilanci la legge n. 183 del 1989 ispirandosi anche agli indirizzi contenuti nel documento conclusivo del Comitato paritetico che ha recentemente svolto un'indagine conoscitiva sulla difesa del suolo, indirizzi condivisi dai commissari della maggioranza e della minoranza».

0/3352/2/13 (Nuovo testo)

CARCARINO

Il senatore MAGGI, intervenendo in discussione sull'ordine del giorno n. 3, dichiara che una strategia di difesa del suolo richiede interventi preventivi ai quali tendono gli ordini del giorno proposti dal Gruppo di Alleanza nazionale: solo in tal modo si riuscirà a dare attuazione ad una seria politica di salvaguardia, attesa dalle popolazioni il cui territorio dissestato è fonte di pericolo, come potrebbe essere il caso di Canosa di Puglia.

Il senatore CARCARINO ricorda la deforestazione all'origine del valico autostradale di Nocera Inferiore, dove l'apertura di un casello potrebbe comportare fenomeni di sovraffollamento automobilistico; propone perciò che sia corretto l'ordine del giorno n. 3, evidenziando tali problematiche ed eliminando il riferimento all'individuazione di responsabilità.

Anche il senatore IULIANO propone correzioni dell'ordine del giorno n. 3, precisando che lo sbancamento a fini autostradali è avvenuto in sede pedemontana e che, oltre al taglio di arbusti, non si riscontrano fenomeni franosi connessi con l'episodio; semmai, in sede di rinnovo dell'antichissima concessione autostradale, andrebbero riconsiderate le priorità per l'individuazione del soggetto titolare.

Il senatore SPECCHIA accoglie le proposte di modifica dell'ordine del giorno n. 3, riformulandolo nel seguente testo:

«Il Senato della Repubblica,

in sede di esame del disegno di legge n. 3352,

premesso che:

l'alluvione del 6 maggio che ha determinato la perdita di centinaia di vite umane e la distruzione di un vasto territorio della regione Campania, ha evidenziato la carenza di manutenzione, l'assenza di una valida politica contro l'abusivismo, l'emergenza dell'eco-mafia, l'inesistenza di serie attività di controlli contro lo scempio dell'ambiente;

tutta l'area colpita in modo gravissimo, rientra nel bacino idrogeologico del fiume Sarno, per il quale si attende da anni l'inizio dei lavori di disinquinamento in una situazione di estrema pericolosità, rilevata da studi scientifici ed osservata da una delegazione di senatori della 13ª Commissione del Senato nel sopralluogo svoltosi nel 1994 (nell'ambito della procedura informativa conclusasi con l'approvazione del documento XVII, n. 5 della XII legislatura), oggetto di molteplici iniziative parlamentari, penalizzante in modo estremo l'economia già di per sé molto precaria ed incentrata sul comparto agricolo ed agroalimentare;

appare evidente la estrema necessità di interventi urgenti ed efficaci come già individuati nelle varie ordinanze e nei commissariamenti ripetuti in conseguenza della dichiarazione ormai pluriennale di area ad elevato rischio ambientale;

un nuovo e grave scempio del territorio si sta compiendo nella località di Nocera Inferiore, con la costruzione di una barriera autostradale a pochi centinaia di metri dalla caduta di una frana che appena un anno fa è costata la vita di un automobilista in transito, ed esiste tuttora il pericolo di ulteriori smottamenti del costone soprastante la prevista localizzazione dei caselli autostradali già in corso di esecuzione;

impegna il Governo:

a intervenire con urgenza ed in modo proficuo per sollecitare tutti gli enti preposti all'esecuzione dei lavori di disinquinamento del bacino del Sarno, a accelerare le procedure ed a porre in essere tutte le iniziative e gli strumenti disponibili per realizzare un'opera non più procrastinabile per la tutela di oltre un milione di vite umane e per la ripresa economica di un'area già colpita da gravissimi problemi esistenziali ed occupazionali, preda di emarginazione civile e sofferente della piaga della criminalità;

ad adottare tutte le iniziative necessarie per evitare che la costruzione dei caselli autostradali nella località di Nocera Inferiore, possa costituire un pericolo incombente per la popolazione ed un ulteriore elemento di inquinamento atmosferico su un territorio già così duramente vulnerato;

a non rinnovare ulteriormente la concessione alla Società Autostrade Meridionali, in scadenza nel corso del 1998, abolendo il pedaggio sulla tratta Salerno-Napoli».

0/3352/3/13 (Nuovo testo)                      COZZOLINO, SPECCHIA, MAGGI, DEMASI

Il relatore VELTRI si rimette al Governo sull'ordine del giorno n. 3 (nuovo testo).

Il ministro RONCHI dichiara di non poter accogliere l'ordine del giorno n. 3, neppure nel suo nuovo testo, giudicandolo eccentrico rispetto alla materia in esame e proponendo di trattarne in una sede più propria quali potrebbero essere comunicazioni del Governo (il quale ha acquisito in proposito recentissime informazioni dai rappresentanti delle autonomie locali).

Con i voti favorevoli dichiarati dai senatori CARCARINO e IULIANO e con l'astensione dichiarata dal senatore CAPALDI, l'ordine del giorno n. 3 (nuovo testo) è respinto dalla Commissione, risultando parità tra 5 voti favorevoli e 5 astensioni.

Con il parere favorevole del relatore VELTRI, l'ordine del giorno n. 4 è accolto dalla Commissione, previa dichiarazione del sottosegretario MATTIOLI che, laddove ripresentato in Assemblea, esso sarebbe accolto dal Governo.

Il sottosegretario BARBERI propone una riformulazione dell'ordine del giorno n. 5, cui condiziona l'accoglimento da parte del Governo laddove ripresentato in Assemblea.

Il senatore SPECCHIA accoglie la proposta del Governo e riformula l'ordine del giorno n. 5 nel seguente testo:

«Il Senato della Repubblica,

in sede di esame del disegno di legge n. 3352,

tenuto conto che all'articolo 8, comma 6, viene prevista la spesa di 100 miliardi per la prosecuzione degli interventi urgenti ed indifferibili necessari a fronteggiare l'emergenza nella regione Campania, connessa agli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998, nonché per i maggiori oneri sostenuti in occasione della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 nelle regioni Marche e Umbria;

preso atto delle gravissime conseguenze determinate da tali eventi calamitosi e in particolare che la crisi sismica summenzionata ha avu-

to intense e ripetute ripercussioni anche durante l'anno in corso causando ingenti danni al tessuto sociale, economico, ambientale e storico-artistico in tutto il territorio delle regioni Marche e Umbria;

considerati gli ulteriori interventi che sarà necessario adottare per il recupero del patrimonio edilizio, delle infrastrutture, degli edifici e dei beni di interesse storico-artistico delle regioni Marche e Umbria e della Campania;

impegna il Governo:

a reperire le risorse necessarie al raggiungimento di questi obiettivi nell'ambito della manovra finanziaria per l'anno 1999, che dovrà anche individuare una equa ripartizione dei fondi tra le regioni interessate».

0/3352/5/13 (Nuovo testo)      MAGNALBÒ, COZZOLINO, MAGGI, SPECCHIA

Con il parere favorevole del relatore VELTRI, la Commissione accoglie l'ordine del giorno n. 5 (nuovo testo).

Il senatore SPECCHIA dichiara di aggiungere firma all'ordine del giorno n. 6, sul quale annuncia voto favorevole il senatore LASAGNA.

Il presidente GIOVANELLI giudica opinabile l'ammissibilità dell'ordine del giorno n. 6, anche alla luce di emendamenti soppressivi proposti dai gruppi di opposizione sugli articoli 1 e 2; invita pertanto il proponente a spostare la sede della sua richiesta politica sul più proprio ambito emendativo, ritirando l'ordine del giorno.

Il senatore LASAGNA respinge l'invito del Presidente, giudicando la richiesta da lui formulata legittima e condivisibile da tutte le parti politiche; essa anzi consente al Governo di operare un ripensamento *in limine* su una materia che rischia di pregiudicare la stessa conversione del decreto-legge.

Il presidente GIOVANELLI, pur mantenendo riserve sulla discrasia tra forma (dell'ordine del giorno) e sostanza (richiesta di non passaggio a due degli articoli del testo in esame) della proposta avanzata dal senatore Lasagna, decide di interpretarla nel senso dell'ammissibilità per consentire al Governo ed alla Commissione l'espressione di una valutazione sulla posizione politica sottostante.

Il relatore VELTRI esprime parere contrario all'ordine del giorno n. 6, sul quale il ministro RONCHI formula dichiarazione di non accoglimento: il Governo non ha alcuna incertezza circa la necessità e l'opportunità di provvedere con le misure di cui agli articoli 1 e 2, fondamentali per fronteggiare le emergenze idrogeologiche e prevenire dissesti con interventi immediati, da compiere prima dell'autunno.

La Commissione respinge a maggioranza l'ordine del giorno n. 6.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 16,55.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA  
sul sistema sanitario**

GIOVEDÌ 25 GIUGNO 1998

**24ª Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*

DI ORIO

*indi del Presidente*

TOMASSINI

*Intervengono il dottor Aldo Pagni, presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici; il dottor Serafino Zucchelli, vice segretario nazionale dell'Associazione nazionale aiuti assistenti ospedalieri (ANAAO ASSOMED), accompagnato dal dottor Alberto Andrion; nonchè il dottor Carlo Sizia, presidente nazionale della Confederazione italiana medici ospedalieri (CIMO), accompagnato dai dottori Giancarlo Cannella e Riccardo Cassi componenti del comitato centrale della Confederazione medesima.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

**Audizione del dottor Aldo Pagni, presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici, del dottor Serafino Zucchelli, vice segretario nazionale della Associazione nazionale aiuti assistenti ospedalieri (ANAAO ASSOMED), nonchè del dottor Carlo Sizia, presidente nazionale della Confederazione italiana medici ospedalieri (CIMO)**

(A010 000, C34ª, 0001ª)

Il presidente DI ORIO svolge un intervento introduttivo sull'oggetto delle audizioni programmate per l'odierna seduta, sottolineando anzitutto come i nodi principali dei problemi della formazione nell'ambito del sistema sanitario nonchè dei rapporti tra questo e le facoltà di medicina siano stati oggetto di approfondimento nella precedente seduta.

Peraltro in materia di formazione permanente è stato già approntato un progetto di legge, di cui egli è il primo firmatario, incentrato sul ruolo degli «ospedali di insegnamento».

Le facoltà di medicina, osserva ancora il senatore Di Orio, sono diventate realtà complesse rispetto a periodi antecedenti, peraltro non lon-

tani allorquando – egli preside di facoltà – potevano contarsi, accanto al corso di laurea, appena due specializzazioni. Oggi, nell'area medica, come noto, le specializzazioni sono numerosissime e d'altra parte la evoluzione del sistema rivela che le facoltà di medicina non possono più dare le risposte richieste. Ricordato poi come già da tempo è risultato evidente un quadro conflittuale nell'ambito delle convenzioni tra facoltà di medicina e servizio sanitario nazionale, il presidente Di Orio conclude sottolineando, tra l'altro, come la Commissione d'inchiesta sia chiamata a verificare quali accorgimenti adottare, sulla base anche del riscontro che le audizioni programmate potranno fornire.

Assume quindi la presidenza il presidente TOMASSINI.

Ha la parola il dottor Aldo PAGNI, presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici. A suo parere occorre anzitutto focalizzare il rapporto tra accesso alla facoltà di medicina e sbocco professionale dei laureati. Ogni anno si iscrivono agli albi professionali nove o diecimila medici mentre le specializzazioni vengono fissate dal Ministero della sanità sulla base delle indicazioni delle regioni senza ulteriori raccordi. Ciò è fonte di disfunzioni. In Italia oggi vi sono 80 mila medici disoccupati o sotto occupati e 50 mila specialisti che non hanno trovato collocazione adeguata alla loro veste. Sicchè, secondo il dottor Pagni o viene progettato ed attuato un piano di rientro ovvero si assisterà ad una catastrofe di incalcolabili proporzioni.

Tenuto conto che dal momento della laurea a quello di un vero e proprio incardinamento professionale intercorrono dai sette ai dieci anni e calcolato che fino al 2020 la situazione attuale non potrà tornare in equilibrio, occorre subito porre mano alla fissazione di un accesso programmato alla facoltà di medicina tenendo conto che la preparazione medica non è un dato di acculturamento ma una premessa di sbocco professionale.

Conclude lamentando come, tra l'altro, le scuole di specializzazione oggi provvedano a preparazioni generalizzate, senza distinzioni e programmazioni.

Il presidente TOMASSINI dà quindi la parola al dottor Serafino ZUCHELLI, vice segretario nazionale dell'Associazione nazionale aiuti assistenti ospedalieri (ANAAO ASSOMED). Questi, che parla a nome anche del segretario nazionale Bollero, impedito ad intervenire, rileva anzitutto come l'azione del parlamento deve essere mirata a sanare una situazione insostenibile poichè i problemi di cui si discute riguardano il funzionamento delle istituzioni del paese e diritti fondamentali dei cittadini. In questo quadro va ribadito che i carichi formativi vanno razionalizzati, che il paese ha bisogno di un numero di medici inferiore a quello che ora viene fornito e che gli specializzandi devono cimentarsi in attività pratica effettiva che può essere svolta laddove esistono strutture ospedaliere. Sicchè, in sintesi, c'è un problema di adattamento del numero dei medici e degli specialisti nonchè del modo in cui costoro si formano.

Per quanto attiene ai problemi del finanziamento di tali obiettivi, va chiarito che attingere al servizio sanitario nazionale, come ora avviene, è improprio e in ogni caso tale componente del problema va approfondita e chiarita.

Anche il concetto di autonomia, così curato dal mondo universitario, è stato praticato in modo distorto, per cui si ha l'impressione che mentre il Servizio sanitario nazionale opera per adeguarsi alle nuove esigenze, le facoltà di medicina tendono ad autoreferenziarsi.

Nel sottolineare che è improprio alimentare forme di separatezza e utilizzare con modalità non vantaggiose le risorse finanziarie del Sistema sanitario nazionale, afferma che preoccupazione del legislatore dovrebbe essere soprattutto quella di prestare attenzione all'esercizio dei diritti dei cittadini. Conclude ribadendo che risulta determinante, ai fini delle questioni sul tappeto, individuare il giusto carico formativo che deve gravare sulle università e attivare la formazione nelle sedi ove sono operanti strutture ospedaliere.

Il presidente TOMASSINI invita quindi il dottor Carlo SIZIA, presidente nazionale della Confederazione italiana medici ospedalieri (CI-MO), a svolgere la propria esposizione.

L'oratore, premesso che compete, al legislatore di essere coerente, sollecita uno sforzo armonico in tema di disciplina di età pensionabile: tra l'altro in questo campo occorre introdurre il divieto di cumulo tra godimento di pensione anticipata e facoltà di percepire reddito da lavoro professionale. Non è certo questa la via, infatti, per attenuare le difficoltà occupazionali dei nuovi medici. Fatto poi presente che nei protocolli tra regioni ed università non compare mai un coinvolgimento dei medici ospedalieri, lamenta che ciò è causa di disfunzioni poichè, da un processo formativo così impostato, fuoriesce, per così dire, soltanto un prodotto «semilavorato».

Il dottor Sizia passa quindi a trattare il problema della retribuzione degli specializzandi. Grosse perplessità emergono in proposito poichè è incerto quale sia il livello delle risorse da destinare alla categoria come pure appare quanto sia fragile il percorso professionale e previdenziale di specializzandi per i quali si prevede un rapporto «privatistico, annuale, rinnovabile».

Sollevati quindi quesiti circa gli sbocchi consentiti ai contratti di formazione e lavoro, puntualizza che i suoi rilievi non emergono certo da uno spirito polemico ma rappresentano soltanto il tentativo di disinnescare una materia oggettivamente esplosiva. A suo parere, osserva ancora, concludendo, il dottor Sizia, l'autonomia universitaria come ora praticata è proprio il contrario della formazione e l'università dovrebbe entrare in una logica diversa.

Il presidente TOMASSINI, espressi i propri complimenti ai rappresentanti delle categorie che hanno da diverse sfaccettature permesso di identificare un quadro esauriente della problematica all'esame, dichiara aperto il dibattito, al quale prendono parte i senatori DI ORIO, CAMERINI, BERNASCONI, MIGNONE e lo stesso presidente TOMASSINI.

Ad avviso del senatore DI ORIO il raccordo tra università e strutture ospedaliere è il nodo principale. Fatta salva la posizione dei policlinici universitari, ben scarsa sarebbe l'attività formativa che l'università da sola oggi può assicurare: per i paramedici peraltro sarebbe pressoché nulla.

Messo tra l'altro in rilievo che mentre nelle università è facile attivare strutture anche con responsabilità apicali, altrettanto non è praticabile altrove, chiede quale sia l'avviso dei sindacati in ordine a tale questione.

Il senatore CAMERINI si intrattiene sulle caratteristiche che in Italia presenta l'esame di abilitazione alla professione medica. Poiché circa il 97% di coloro che si sottopongono a tale prova, la superano, è evidente che essa ha sostanzialmente un carattere meramente simbolico. Compito dello Stato invece è di verificare che coloro che intendono accedere a tale attività, lo facciano essendo dotati della professionalità adeguata. Pertanto, rivolgendosi al dottor Pagni, il senatore Camerini rileva come sia giunto il momento di rivedere l'esame di abilitazione alla professione e chiede quale organo sia opportuno attivare per provvedere in proposito. Al dottor Zucchelli il senatore Camerini domanda quali siano le effettive prospettive degli ospedali di insegnamento, tenuto conto che nel procedere alla specializzazione dei medici non si può prescindere dall'effettivo riscontro di parametri che trovano applicazione nel contesto europeo.

La senatrice BERNASCONI giudica importante approfondire il problema della disoccupazione dei medici e delle sedi di formazione primaria e secondaria. Esistono però diritti costituzionalmente garantiti, come quello allo studio, che non possono essere confusi con i problemi dell'accesso al lavoro. Osservato che lo spazio occupazionale è questione che non rientra tra i doveri del servizio sanitario nazionale, rileva come tramite le associazioni di categoria occorre capire se in campo formativo può operare solo l'università ovvero se ci siano altre adeguate sedi deputate a tale compito. Conclude invitando ad affrontare i problemi di fondo del settore senza restringere l'esame al microcosmo di dati contingenti.

Il senatore MIGNONE rileva che il campo della occupazione presenta disomogeneità poiché in taluni siti c'è carenza di medici mentre nei territori metropolitani l'offerta è sovrabbondante. Osservato che il mondo dei «convenzionati» oppone resistenze all'ingresso di altre forze operative nel mondo del lavoro medico, chiede al dottor Pagni se e quali iniziative sia opportuno intraprendere perché il fenomeno della disoccupazione possa essere riassorbito.

Reca quindi il proprio contributo al dibattito il presidente TOMASINI secondo il quale, ai vari livelli, il quadro delle varie competenze è assai poco definito. Rispetto al malessere crescente le strutture pubbliche debbono offrire prospettive costruttive in un contesto di chiarezza.

Fatto poi presente che la riforma complessiva di tutto il sistema della formazione è materia non più differibile, conclude sottolineando l'urgenza di qualificare l'esame di abilitazione alla professione medica.

Svolge una breve replica agli intervenuti il presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici, dottor PAGNI. Non contesta che il diritto allo studio debba trovare un suo pieno riconoscimento: occorre però che l'esame che abilita alla professione debba avere carattere selettivo. Se tale prova mantiene l'attuale caratteristica, allora è evidente che la laurea è un titolo sostanzialmente abilitante. Puntualizzato che 350 mila medici sono un caso singolare ed italiano, conclude che i diversi problemi interconnessi del mondo della medicina vanno affrontati in modo coordinato ed efficace.

Interviene quindi il dottor Serafino ZUCCHELLI, vice segretario nazionale della Associazione aiuti assistenti ospedalieri. Circa le considerazioni emerse nel corso del dibattito sostiene che il riconoscimento di diritti va temperato con il quadro oggettivo della situazione nella quale ci si trova. La Gran Bretagna ad esempio ha posto limiti all'accesso alla facoltà di medicina. Il legislatore ha quindi il dovere di prevenire situazioni che possono essere fonte di disordini sociali. Per quanto riguarda il problema delle specializzazioni va da sé che occorre, innanzi tutto, mettere in circuito le potenzialità esistenti e, anche sotto il profilo normativo, prima di pensare a nuove disposizioni, bisogna provvedere alla applicazione di quelle vigenti che già offrono strumenti di azione adeguati. Chiarito poi che l'intervento delle regioni presenta lacune, conclude sottolineando come ogni struttura operante nel campo medico deve trovare adeguato spazio di utilizzazione.

A questo punto il presidente TOMASSINI fa presente che, a causa dei concomitanti lavori dell'Assemblea, occorre sospendere il dibattito sulle audizioni che oggi hanno avuto corso. Il seguito degli approfondimenti avrà quindi luogo in altra seduta.

#### *CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE*

Il presidente informa che la Commissione d'inchiesta sul sistema sanitario tornerà a riunirsi giovedì 2 luglio, in due sedute: la prima, anti-meridiana, alle ore 8,30 per concludere – avendo il dottor Pagni esaurito la propria replica – il dibattito sulla audizione dei rappresentanti della Associazione nazionale aiuti assistenti ospedalieri, e della Confederazione italiana medici ospedalieri nonchè per la audizione dei rappresentanti della Associazione nazionale primari ospedalieri (ANPO), e la seconda, pomeridiana, alle ore 15 per l'audizione di rappresentanti della Società nazionale assistenti medici italiani (SNAMI), della Federazione italiana medici di famiglia (FIMMG), della CGIL-Sanità nonchè della CISL-Sanità.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

GIOVEDÌ 25 GIUGNO 1998

*Presidenza del Presidente*  
Francesco STORACE

*Interviene il Presidente della SIPRA, dottor Aldo Materia.*

*La seduta inizia alle ore 13,30.*

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*  
(R033 004, B60<sup>a</sup>, 0068<sup>o</sup>)

Il presidente Francesco STORACE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso. Avverte altresì che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SUL PROGRAMMA E SUL CALENDARIO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE*  
(A007 000, B60<sup>a</sup>, 0037<sup>o</sup>)

Il presidente Francesco STORACE informa che, nella riunione di martedì 23 giugno scorso, l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha convenuto unanimemente di integrare il programma di audizioni già disposte in precedenza, prevedendo di ascoltare, in riferimento all'esame del Piano per una rete RAI priva di risorse pubblicitarie, anche rappresentanti dei sindacati della RAI, nonché dell'ASSAP, e dell'UPA. Ha inoltre confermato che tra i rappresentanti degli enti locali, la cui audizione era già stata programmata, vi saranno anche delegazioni dell'ANCI e dell'UPI, oltre che delle regioni.

L'Ufficio di presidenza ha inoltre arrecato variazioni sia al programma dei lavori della Commissione per il periodo sino al 31 luglio 1998, sia al calendario precedentemente convenuto, stabilendo che la Commissione affronti anche il tema dei contenuti e delle modalità di programmazione dell'emittente RAI denominato Radio Parlamento, in rapporto alle previsioni normative ed alle indicazioni dei Presidenti delle Camere. È in proposito prevista l'audizione del Direttore di Radio Parlamento, nella seduta di martedì 30 giugno prossimo, alle 13,30.

Quanto al calendario delle audizioni relative al parere sul Piano per la nuova Raitre, esso è stato anche in questa circostanza demandato dall'Ufficio di presidenza al Presidente circa le definizioni di dettaglio, tenendo conto della complessità del tema da trattare e dell'esigenza di considerare gli altri impegni parlamentari.

*SEGUITO DELL'ESAME DEL PIANO PER LA TRASFORMAZIONE DI UNA RETE RAI IN EMITTENTE CHE NON PUÒ AVVALERSI DI RISORSE PUBBLICITARIE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 9, DELLA LEGGE 31 LUGLIO 1997, N. 249, NONCHÈ DEI PIANI AZIENDALI COORDINATI, E DISCUSSIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 37, COMMA 4, DEL CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI E LA RAI: AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DELLA SIPRA*  
(R050 001, B60<sup>a</sup>, 0020<sup>o</sup>)

Dopo un saluto del Presidente Francesco STORACE il dottor Aldo MATERIA svolge una relazione. Pongono quindi quesiti, con ripetuti interventi, il Presidente Francesco STORACE, il relatore, senatore Antonio FALOMI, ed il senatore Enrico JACCHIA. Ad essi risponde il dottor Aldo MATERIA.

Il Presidente Francesco STORACE dichiara quindi conclusa l'audizione in titolo, e dà lettura dell'ordine del giorno della prossima seduta della Commissione, convocata per martedì 30 giugno 1998, alle 13,30.

*La seduta termina alle ore 14,10.*

**COMITATO PARLAMENTARE**  
**per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato**

GIOVEDÌ 25 GIUGNO 1998

*Presidenza del Presidente*  
Franco FRATTINI

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*AUDIZIONE DEL MINISTRO DELLA DIFESA*  
(R046 001, B65<sup>a</sup>, 0007<sup>o</sup>)

Il Comitato procede all'audizione del Ministro della difesa, Beniamino ANDREATTA, con riferimento al ruolo svolto dai servizi di informazione e sicurezza nelle vicende concernenti la scomparsa dall'Italia e le conseguenti ricerche di Martino Siciliano e di Licio Gelli.

Il Ministro ANDREATTA, dopo avere illustrato i principali temi connessi alle questioni all'ordine del giorno, risponde alle domande ed alle richieste di chiarimenti formulate dal Presidente e dai membri del Comitato, con particolare riferimento alla funzione istituzionale che è attualmente attribuita al riguardo agli organismi informativi ed a talune problematiche relative alle ipotesi di riforma legislativa dei servizi di informazione e sicurezza.

**Seguito dell'esame della terza relazione conclusiva sulle attività svolte**  
(R050 001, B65<sup>a</sup>, 0004<sup>o</sup>)

Il Presidente FRATTINI rinvia il seguito dell'esame della terza relazione conclusiva sulle attività svolte alla prossima seduta.

*La seduta termina alle ore 14,45.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**Consultiva in ordine alla riforma del bilancio statale**  
**ai sensi della legge 3 aprile 1997, n. 94**

GIOVEDÌ 25 GIUGNO 1998

*Presidenza del Presidente*  
Antonio MARZANO

*Interviene il Sottosegretario al tesoro, bilancio e programmazione economica, Giorgio Macciotta.*

*La seduta inizia alle ore 13,45.*

**Seguito dell'esame dello schema di regolamento recante ulteriori disposizioni sull'organizzazione ed il funzionamento del nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94**

(R139 b00, B65<sup>a</sup>, 0004<sup>o</sup>)

Il Presidente Antonio MARZANO comunica che per iniziativa del senatore Debenedetti è stata posta in distribuzione un'intervista, apparsa su Repubblica del 25 giugno 1992 nella quale si ricorda l'esperienza che il professor Enzo Grilli svolse in qualità di Segretario generale della programmazione. Il senatore Debenedetti, ha inoltre segnalato l'opportunità che la Commissione preveda un'audizione del professor Grilli.

Tale proposta appare interessante anche se l'audizione farebbe slittare il termine del 30 giugno entro il quale la Commissione deve esprimere il prescritto parere. Precisa inoltre che l'audizione avrebbe carattere informale dal momento che, ai sensi del Regolamento, non è possibile ascoltare un esperto con un'audizione formale.

Il senatore Giovanni FERRANTE, ritiene che la proposta del Presidente di ascoltare il professor Grilli in sede di audizione informale sia estremamente interessante dal momento che egli ha vissuto un'esperienza molto significativa nel settore in esame; ritiene tuttavia che esistano dei problemi di ordine procedurale, sia per quanto riguarda la convocazione di un'audizione che non potrebbe, ai sensi del regolamento, essere

prevista in sede formale, sia per quanto riguarda il programma dei lavori della Commissione che dovrebbero essere del tutto rivisto e riprogrammato al fine di procedere alla suddetta audizione.

Ritiene pertanto che sarebbe più utile prevedere l'audizione del dottor Grilli in un'altra occasione, quando la Commissione sarà riconvocata per esprimere il parere su ulteriori schemi di decreto presentati dal Governo.

Il senatore Antonio AZZOLINI, condivide l'ipotesi di un'audizione nei confronti del professor Grilli; per quanto riguarda la programmazione dei lavori propone che, qualora il Governo assenta a tale suggerimento, l'espressione del parere slitti a mercoledì 1° luglio.

Osserva infatti che, rispetto alle previsioni iniziali, nelle quali sembrava che il provvedimento in esame costituisse una semplice normativa di ordinaria amministrazione, sono emerse nuove ed interessanti questioni che richiedono un esame più approfondito da parte della Commissione.

Il Sottosegretario Giorgio MACCIOTTA afferma che l'esame dello schema di regolamento da parte del Consiglio dei ministri è programmato per la giornata di venerdì 3 luglio e che giovedì 2 luglio esso dovrà essere esaminato nel cosiddetto preconseglio; pertanto le proposte formulate di differimento di un giorno del programma dei lavori della Commissione potrebbero comunque consentire al Governo di rispettare la programmazione dei propri tempi.

Il Presidente Antonio MARZANO, in relazione alle osservazioni avanzate, propone che la Commissione, qualora sia acquisita la disponibilità del professor Grilli ad essere presente in Commissione per una sua audizione, possa organizzare i propri lavori secondo il seguente programma: martedì 30 giugno, alle ore 13,30, audizione informale del professor Enzo Grilli e presentazione, entro la fine della giornata, dello schema di proposta del parere da parte del relatore; mercoledì 1° luglio, nella mattinata, presentazione degli emendamenti e di eventuali osservazioni integrative e, alle ore 13,30, esame ed approvazione definitiva del parere sullo schema di regolamento in esame.

Il senatore Franco DEBENEDETTI, *Relatore*, osserva che l'audizione del professor Grilli potrà costituire un elemento estremamente utile per una riflessione generale sulla funzionalità ed efficacia della normativa riguardante l'organizzazione del Nucleo tecnico di valutazione; pur nella consapevolezza, infatti, che l'audizione possa esulare dallo stretto ambito toccato dal provvedimento in esame, ritiene che un più approfondito esame delle problematiche che hanno interessato la gestione pregressa del Nucleo possa servire a dare ai componenti della Commissione un quadro generale nel quale inserire le valutazioni sullo schema di regolamento.

Il senatore Michele FIGURELLI si domanda se gli errori che hanno contraddistinto la gestione passata del Nucleo di valutazione possano

avere un'attinenza diretta con il contenuto della normativa in esame e cioè, più propriamente, con l'organizzazione del Nucleo stesso.

Si chiede inoltre quali modifiche o miglioramenti dovrebbero essere apportati allo schema di regolamento presentato dal Governo dal momento che il contenuto di esso sembra risultare del tutto apprezzabile ed accoglibile.

Ricorda al riguardo come il Sottosegretario Macciotta abbia posto in risalto le novità nella struttura organizzativa di tale nucleo e soprattutto il fatto che esso sarà chiamato ad operare una valutazione *ex ante* dei progetti in esame in modo da evitare che si ripetano quegli errori che hanno caratterizzato la gestione passata dell'istituto.

In merito più propriamente all'organizzazione di detto Nucleo, ritiene che l'obiettivo debba essere quello di elevare al massimo le professionalità ivi operanti; al riguardo propone che all'articolo 3, dove si prevede che il responsabile delle unità operative sia nominato a tempo pieno, venga soppresso l'ultimo inciso «a tempo pieno» in modo da evitare ogni limitazione rispetto al fine di elevare al massimo grado le professionalità dei dipendenti.

Intende infine porre una questione; ricorda infatti che la Commissione aveva espresso in data 21 novembre 1997 un parere favorevole sullo schema di decreto legislativo relativo al riordino delle competenze del CIPE e all'unificazione del Ministero del tesoro a condizione che fosse prevista l'obbligatorietà della valutazione del Nucleo per gli investimenti pubblici superiore a 50 miliardi di lire. Si domanda al riguardo se, dal punto di vista formale, potrebbe riproporsi tale condizione nel parere che si è chiamati ad esprimere ed inoltre se la riproposizione di esso possa ritenersi utile rispetto all'intero impianto organizzativo configurato dalla nuova normativa o se, invece, non debba ritenersi uno strumento che sarebbe stato utile nel passato, dove il controllo avveniva sui singoli progetti, e non più nel futuro.

Il Presidente Antonio MARZANO osserva che sono emerse dal dibattito due tipi di segnalazioni: in primo luogo occorre considerare lo schema di regolamento qual è nel suo contenuto formale e quindi inquadrare le eventuali proposte di modifica dell'articolato in base all'ambito oggettivo così delineato; in secondo luogo sarà necessario considerare l'opportunità o meno di formulare al Governo determinate raccomandazioni che, pur non alterando il tenore letterale della normativa, potrebbero servire a dare un indirizzo nell'attuazione della stessa.

Ritiene, per esempio, che, se forse è formalmente impossibile riproporre il vincolo del parere obbligatorio per gli investimenti pubblici superiori a 50 miliardi da parte del Nucleo di valutazione, tale volontà potrebbe essere ribadita attraverso una raccomandazione al Governo.

In tal senso ritiene di estrema rilevanza l'audizione del professor Grilli in quanto, se è vero che egli non verrà probabilmente a formulare un giudizio negativo sul testo in esame, potrebbe comunque fornire conoscenze utili per poter meglio orientare l'attività di indirizzo della Commissione.

Il deputato Ida D'IPPOLITO, esprime preliminarmente il proprio apprezzamento per l'accuratezza della relazione svolta dal senatore Debenedetti.

Ritiene comunque che da tale relazione siano emersi alcuni aspetti problematici che intende sottolineare al fine di apportare un utile contributo al dibattito.

In primo luogo il relatore Debenedetti ha sottolineato come spesso venga prestata più importanza al *quantum* della spesa che al modo in cui essa viene erogata; inoltre si è rilevato il pericolo che il Nucleo di valutazione vada a sostituirsi alle competenze degli enti locali, frustrando la loro capacità di autogestione delle risorse disponibili.

Inoltre sembra, dalla lettura dello schema di regolamento in esame, che il Nucleo di valutazione venga configurato come una mera struttura interna al Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, attribuendogli una funzione analoga a quella delle altre Direzioni senza però contestualmente prevedere a capo dello stesso la figura di un direttore generale. Ritiene pertanto che sia stato potenziato maggiormente l'aspetto inerente alla struttura interna più che quello di promozione e sviluppo, a meno che tale qualificazione non venga assicurata attraverso la possibilità, prevista dall'articolo 6, di avvalersi di personale esterno per incarichi di studio e di consulenza.

Anche ammettendo ciò, la normativa prevista dall'articolo 6 si porrebbe in contrasto con l'orientamento generale che vuole ristrette le possibilità per gli enti e le strutture amministrative interne di avvalersi di consulenze esterne.

Inoltre rileva che la struttura del Nucleo sembra basarsi su un impianto quale quello disegnato dalla legge n. 878 del 1986 mentre l'evoluzione normativa ha previsto che vengano contrattualizzate le relazioni lavorative nel pubblico impiego.

Si domanda infine quali siano le motivazioni che hanno spinto a collocare fuori ruolo il personale che sarà impiegato nel Nucleo di valutazione quando esiste una pianta organica recepita normativamente. Lamenta inoltre il fatto che il contingente di personale assistente sia stato fissato in misura pari a 26 unità, in contrasto con l'esigenza sottolineata dal Sottosegretario, di procedere ad uno snellimento della struttura stessa.

In conclusione fa propria la raccomandazione espressa nel precedente parere e volta a far sì che si mantenga un ruolo di terzietà della struttura in esame.

Il Sottosegretario Giorgio MACCIOTTA osserva che sono state sollevate principalmente cinque questioni alle quali intende fornire una risposta.

In primo luogo per quanto riguarda la scelta che il responsabile dell'unità operativa sia a tempo pieno, afferma che tale previsione risponde all'esigenza di garantire una maggiore funzionalità al Nucleo tecnico di valutazione in quanto, se si vuole che esso svolga un incisivo ruolo propulsivo e di controllo, occorre assicurare la piena disponibilità dei soggetti incaricati delle unità operative.

Per ciò che concerne la questione sollevata dal deputato D'Ippolito in merito alla necessità di prevedere il collocamento fuori ruolo del personale proveniente da altre amministrazioni dello Stato, osserva che ciò si è reso necessario per permettere all'amministrazione da cui proviene il personale di procedere alla sostituzione dei posti vacanti. Inoltre si prevederà, nel regolamento finanziario che sarà emanato dal Ministro del tesoro e dal Ministro della funzione pubblica, lo sganciamento del trattamento del personale addetto al Nucleo di valutazione da quello proprio della dirigenza; infatti mentre nel passato le persone impiegate nell'attività del Nucleo godevano, oltre che del trattamento attribuito alla qualifica dirigenziale, di un'indennità speciale, si vuole che nel futuro siano previste una prima fascia uguale per tutto il personale e una seconda con diversi livelli a seconda delle differenti professionalità utilizzate e la fissazione di un tetto massimo del 50 per cento dei dipendenti per l'attribuzione ad essi del livello di retribuzione più elevato.

Per quanto riguarda invece il contingente di personale assistente di cui all'articolo 5, afferma che esso era già previsto nel vecchio ordinamento e che quindi nulla è stato mutato al proposito.

In merito invece alla opportunità di prevedere un parere obbligatorio del Nucleo tecnico di valutazione qualora gli investimenti pubblici siano superiori a 50 miliardi di lire, afferma che il Governo non ha proceduto alla recezione del parere in quanto esso sarebbe stato ostativo all'avvio delle nuove procedure di concertazione che vedono il lavoro del Nucleo di valutazione inserirsi all'interno delle intese di programma fra diversi enti; in tal senso il Nucleo sarà chiamato a valutare complessivamente progetti di investimenti che superano sicuramente la soglia indicata nel parere. Afferma quindi che il non aver inserito la condizione espressa dalla Commissione non significa aver voluto sminuire il ruolo del Nucleo di valutazione ma solamente aver consentito che lo stesso si inserisca nelle nuove procedure di programmazione degli investimenti, oggi basate sul meccanismo delle intese di programma.

Infine, in merito alla problematica riguardante la non previsione di uno stretto rapporto di dipendenza dal ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione, osserva che ciò è frutto della generale ristrutturazione dell'organizzazione del Ministero in esame; è stato infatti appurato che quanto più la struttura del Ministero risulta complessa, tanto più la dipendenza dal ministro diventa meramente formale. La dipendenza del Nucleo di valutazione dal Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, invece che dal Ministro, deve essere inquadrata nella volontà di creare un collegamento di tipo funzionale e non meramente formale tra le ripartizioni interne al Ministero; ciò non esclude comunque che il Dipartimento sia soggetto alle direttive del Ministro formulate all'inizio di ogni esercizio finanziario.

Afferma infine che il reclutamento del personale che sarà addetto al Nucleo di valutazione avverrà attraverso una procedura trasparente basata sulla presentazione di un *curriculum* da parte dei candidati e su una selezione da parte di uno *staff* presieduto dal capo del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione. In tal modo

si intende coprire la carenza di organico allo stato esistente secondo una scansione temporale graduata nel tempo.

Il senatore Franco DEBENEDETTI, Relatore, rinuncia alla replica, riservandosi di svolgere le sue considerazioni al momento dell'illustrazione della proposta di parere.

Il Presidente Antonio MARZANO, ritiene che, sulla base dell'orientamento prevalente, possa intendersi per accolto il calendario dei lavori così come modificato per consentire l'audizione informale del professor Grilli.

*La seduta termina alle ore 14,35.*

# SOTTOCOMMISSIONI

## AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

### Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 25 GIUGNO 1998

87<sup>a</sup> seduta

*Presidenza del senatore*

ANDREOLLI

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

**(3352)** *Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania*

(Parere alla 13<sup>a</sup> Commissione: rinvio dell'esame)

In assenza del relatore designato Besostri, l'esame del disegno di legge è rinviato alla seduta successiva.

**(3081)** *PELLEGRINO e PARDINI. - Modifica dell'articolo 407 del codice di procedura penale concernente i termini di durata massima delle indagini preliminari*

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione sul testo già proposto all'Assemblea: favorevole)

Il presidente ANDREOLLI sostituisce il senatore Lubrano di Ricco nella funzione di relatore, dà conto delle modifiche definite in Commissione di merito rispetto al testo sul quale è stato già reso un parere favorevole e propone infine di confermare la valutazione positiva.

Il senatore PINGGERA considera particolarmente apprezzabile, nel testo modificato, l'esclusione del caso previsto dall'articolo 407, comma 2, lettera c) del codice di procedura penale.

La Sottocommissione conviene nel formulare un parere favorevole.

**(3149) Ratifica ed esecuzione del Protocollo IV sulle armi laser accecanti, fatto a Vienna il 13 ottobre 1995, e del Protocollo II sulla proibizione o restrizione dell'uso delle mine, trappole ed altri ordigni, come emendato a Ginevra il 3 maggio 1996, con dichiarazione finale, entrambi adottati nel corso della Conferenza di revisione, quali atti addizionali alla Convenzione di Ginevra del 10 ottobre 1980 sulla proibizione o la limitazione di talune armi convenzionali aventi effetti dannosi o indiscriminati**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il relatore MUNDI illustra il disegno di legge e propone un parere favorevole, condiviso dalla Sottocommissione.

**(3232) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della repubblica italiana ed il Governo della Repubblica lettone, fatto a Riga il 23 ottobre 1996**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore PINGGERA, la Sottocommissione esprime un parere favorevole.

**(3314) Iniziative e manifestazioni per la celebrazione del 50 anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: esame e rimessione alla sede plenaria)

Riferisce alla Sottocommissione la senatrice PASQUALI, in sostituzione del relatore designato Maggiore: avendo esposto sommariamente il contenuto del disegno di legge, ritiene che per quanto di competenza si possa formulare un parere di nulla osta.

Il presidente ANDREOLLI osserva che l'articolo 2 del disegno di legge prevede la stessa clausola derogatoria alle norme di contabilità già rilevata nel disegno di legge n. 3296, il cui esame è stato avviato nella seduta precedente ed è proseguito in sede plenaria, risolvendosi intanto nella richiesta di acquisire direttamente da un rappresentante del Governo una specifica motivazione di tale norma derogatoria. Propone pertanto di seguire lo stesso metodo per il disegno di legge in titolo.

La Sottocommissione conviene e l'esame del disegno di legge è rimesso alla sede plenaria.

**(3280) Ratifica ed esecuzione del Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari, con protocollo e annessi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 settembre 1996**  
(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Su proposta del presidente ANDREOLLI, la Sottocommissione esprime un parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

**(1073) CIMMINO.** – *Modifiche ed integrazioni alla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, concernente la disciplina delle attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna*

**(2537) CAPONI ed altri.** – *Modifiche ed integrazioni alla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, concernente la disciplina delle attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna*

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione: contrario)

Il relatore PINGGERA riferisce congiuntamente sui disegni di legge in titolo: si tratta di iniziative contenenti disposizioni di estremo dettaglio per un'attività artigiana, la cui regolamentazione dovrebbe essere rimessa alla legislazione regionale, sia nelle regioni a statuto speciale e nelle provincie autonome di Trento e Bolzano, sia nelle regioni a statuto ordinario. In quest'ultimo caso, la legge statale potrebbe limitarsi esclusivamente alla definizione di una normativa generale e comunque non sulla specifica attività. In ragione dell'evidente lesione dell'autonomia normativa delle regioni e delle provincie autonome, propone di esprimere un parere contrario su entrambi i disegni di legge.

Il presidente ANDREOLLI condivide pienamente la valutazione del relatore.

La Sottocommissione conviene di esprimere un parere contrario sui disegni di legge in titolo.

**(2849) MANCONI.** – *Certificazione di conformità sociale circa il mancato impiego di manodopera di bambini nella fabbricazione e produzione di beni o prodotti importati*

**(3052) PIERONI ed altri.** – *Istituzione del sistema di certificazione dei prodotti privi di lavoro minorile*

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il relatore ANDREOLLI riferisce congiuntamente sui disegni di legge in titolo e propone di esprimere un parere favorevole.

La Sottocommissione concorda.

**(2459) Deputati RUBINO Alessandro e DEODATO.** – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività del gruppo EFIM nonchè sulle modalità della sua liquidazione*, approvato dalla Camera dei deputati

**(Doc. XXII, n. 32) WILDE ed altri.** – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle responsabilità della crisi e della liquidazione dell'EFIM e delle società da esso controllate*

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione: favorevole con osservazioni sul disegno di legge; favorevole sul documento)

(R162 000, C10<sup>a</sup>, 0001<sup>o</sup>)

La relatrice PASQUALI riferisce sulle proposte di inchiesta parlamentare, ritenendo che non vi siano rilievi da formulare, per quanto di competenza.

Il presidente ANDREOLLI propone di inserire nel parere favorevole una osservazione critica, conforme ad altre già pronunciate in proposito, circa gli inconvenienti funzionali per l'attività parlamentare derivanti dalla proliferazione di organi bicamerali.

La Sottocommissione consente ed esprime un parere favorevole sul documento e un parere favorevole anche sul disegno di legge, con l'osservazione indicata dal Presidente.

**(799) BEDIN ed altri. – Norme sulla mutualità volontaria e sull'assistenza integrativa**, limitatamente all'articolo 4, rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta del 28 aprile 1998

(Parere su emendamenti alla 11<sup>a</sup> Commissione: non ostativo)

Il senatore MUNDI sostituisce la senatrice Dentamaro nella funzione di relatore, ritenendo che gli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito non suscitano riserve di legittimità costituzionale.

Conviene la Sottocommissione, che esprime un parere di nulla osta sugli emendamenti in esame.

*La seduta termina alle ore 15,10.*

